

# DXLVI. SEDUTA

## MARTEDÌ 5 DICEMBRE 1950

Presidenza del Vice Presidente **MOLE ENRICO**

INDI

del Presidente **BONOMI**

E INDI

del Vice Presidente **MOLE ENRICO**

### INDICE

#### Disegni di legge :

(Deferimento a Commissioni permanenti) <i>Pag.</i>	21270
(Trasmissione) . . . . .	21270, 21275
(Rimessione all'Assemblea) . . . . .	21271

#### Disegno di legge: « Riordinamento dei giudizi di Assise » (1149) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione):

ROCCO . . . . .	21277
MASTINO . . . . .	21279
MERLIN Umberto, <i>relatore di maggioranza</i>	21280
TOSATO, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia</i> . . . . .	21281
PICCHOTTI, <i>relatore di minoranza</i> . . . . .	21281
PROLI . . . . .	21281
PRESIDENTE . . . . .	21282
AZARA . . . . .	21282
DE SANCTIS . . . . .	21283
MACRELLI . . . . .	21 88
ROMANO Antonio . . . . .	21292
MUSOLINO . . . . .	21299

#### Interrogazioni:

(Annunzio) . . . . .	21299
(Annunzio di risposte scritte) . . . . .	21271
(Svolgimento):	
RUBBIO, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i>	21271, 21273
MILLIO . . . . .	21272
Rizzo Giambattista . . . . .	21274

CAPPELLINI . . . . .	<i>Pag.</i> 21275
DI GIOVANNI, <i>Sottosegretario di Stato per l'industria e commercio</i> . . . . .	21275
ROMANO Antonio . . . . .	21276

Relazione (Presentazione) . . . . . 21270

#### ALLEGATO AL RESOCONTO. — Risposte scritte ad interrogazioni:

BASTIANETTO . . . . .	21301
SCELBA, <i>Ministro dell'interno</i> . . . . .	1301, 2131, 21323
BOSCO . . . . .	21301
SPATARO, <i>Ministro delle poste e telecomunicazioni</i> . . . . .	21301
BOSI . . . . .	21302, 21303, 21304, 21306, 21308, 21309
MARAZZA, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i> . . . . .	21302, 21307, 21308, 21310, 21315, 21316
VANONI, <i>Ministro delle finanze</i> . . . . .	21303, 21305
BRASCHI . . . . .	21310, 21311
DOMINEDÒ, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i> . . . . .	21310
GONNELLA, <i>Ministro della pubblica istruzione</i> . . . . .	21311, 21317, 21318, 21325, 21326
CAMANGI, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i> . . . . .	21311, 21314, 21320, 21324
BUFFONI . . . . .	21312
BUIZZA . . . . .	21312
BATTISTA, <i>Sottosegretario di Stato per i trasporti</i> . . . . .	21312, 26322, 21324
CARELLI . . . . .	21313
SEGNI, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i> . . . . .	1313, 21321
CARON . . . . .	21313

CASO . . . . .	Pag. 21314, 21315
CERMIGNANI . . . . .	21316
FIGORE . . . . .	21317
GASPAROTTO . . . . .	21317, 21318
LOMBARDO, <i>Ministro del commercio con l'estero</i> . . . . .	21318
GERINI . . . . .	21319
JACINI . . . . .	21319
JANNUZZI . . . . .	21320
PACCIARDI, <i>Ministro della difesa</i> . . . . .	21320, 21324
LANZARA . . . . .	21321
LANZETTA . . . . .	21322
LUISETTI . . . . .	21322
NACUCCHI . . . . .	21323
PASQUINI . . . . .	21324
PIERSICO . . . . .	21324
SANNA RANDACCIO . . . . .	21325
COTELLESA, <i>Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica</i> . . . . .	21325, 21326
SPALLINO . . . . .	21325
TIGNINO . . . . .	21325, 21326

La seduta ha inizio alle ore 16.

BORROMEO, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

#### Trasmissione di disegni di legge.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso i seguenti disegni di legge:

« Norme per l'idoneità alle funzioni di ufficiale esattoriale » (1292-B), (approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati);

« Perfezionamento delle prestazioni per tubercolosi per i figli di soggetti assicurati » (1338-B), d'iniziativa del senatore Monaldi (approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati);

« Autorizzazione della spesa di lire 10 milioni occorrenti per la costruzione di sepolcri per il Maresciallo d'Italia Enrico Caviglia e per i Generali Maurizio e Ferrante Gonzaga del Vindice » (1402);

« Norme di riforma dei contratti agrari » (1403).

Questi disegni di legge seguiranno il corso stabilito dal Regolamento.

#### Deferimento di disegni di legge a Commissioni permanenti.

PRESIDENTE. Comunico che il Presidente del Senato, valendosi della facoltà conferitagli dall'articolo 26 del Regolamento, ha deferito all'esame e all'approvazione:

della 1<sup>a</sup> Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno) il disegno di legge: « Sistemazione di circoscrizioni territoriali di confine in provincia di Gorizia » (1397); e, previo parere della 5<sup>a</sup> Commissione permanente (Finanze e tesoro), il disegno di legge: « Spese di manutenzione, rinnovamento ed acquisto del materiale elettorale di proprietà dello Stato e spese inerenti al servizio tecnico ispettivo » (1398);

della 5<sup>a</sup> Commissione permanente (Finanze e tesoro) i disegni di legge: « Provvedimenti in materia d'imposta generale sull'entrata » (1394-*Urgenza*) e: « Regime fiscale dei filati delle varie fibre tessili naturali ed artificiali » (1395-*Urgenza*);

della 7<sup>a</sup> Commissione permanente (Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni e marina mercantile), previo parere della 5<sup>a</sup> Commissione permanente (Finanze e tesoro), il disegno di legge: « Organizzazione dei servizi del Ministero della marina mercantile » (1399);

della 9<sup>a</sup> Commissione permanente (Industria, commercio interno ed estero, turismo), il disegno di legge, d'iniziativa del deputato Ferrario Celestino: « Rivalutazione dei fondi amministrati dalle Camere di commercio, industria ed agricoltura per il trattamento di quiescenza del personale » (1401);

della 10<sup>a</sup> Commissione permanente (Lavoro, emigrazione e previdenza sociale) il disegno di legge, d'iniziativa dei deputati Reposi ed altri: « Proroga al 31 dicembre 1951 del termine di cui all'articolo 26, secondo comma, della legge 26 agosto 1950, n. 860, concernente la tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri » (1400).

#### Presentazione di relazione.

PRESIDENTE. Comunico che il senatore Bosco ha presentato, a nome della Commissione speciale per la ratifica dei decreti legisla-

tivi emanati dal Governo durante il periodo della Costituente, la relazione sul disegno di legge: « Ratifica, con modificazioni e aggiunte, del decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 949, concernente norme transitorie per i concorsi del personale sanitario degli ospedali » (1185).

Questa relazione sarà stampata e distribuita ed il disegno di legge sarà posto all'ordine del giorno di una delle prossime sedute.

#### **Rimessione di disegno di legge all'Assemblea.**

**PRESIDENTE.** Comunico che un quinto della Commissione speciale per la ratifica dei decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo della Costituente ha chiesto, a norma del primo comma dell'articolo 26 del Regolamento, che il disegno di legge: « Ratifica, senza modificazioni, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 luglio 1947, n. 1033, recante norme integrative al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 2 gennaio 1947, n. 2, concernente la costituzione e l'ordinamento dell'Ente siciliano di elettricità » (1249), già deferito all'esame e all'approvazione di detta Commissione, sia invece discusso e votato dal Senato.

#### **Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni.**

**PRESIDENTE.** Comunico al Senato che i Ministri competenti hanno inviato risposta scritta ad interrogazioni dei senatori: Bastianetto, Bosco, Bosi (sei), Braschi (tre), Buffoni, Buizza, Carelli, Caron, Caso (tre), Cermignani, Fiore, Gasparotto (tre), Gerini, Jacini, Januzzi, Lanzara, Lanzetta, Luisetti, Nacucchi, Pasquini, Persico, Sanna Randaccio, Spallino, Tignino (due).

Queste risposte saranno inserite in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

#### **Svolgimento di interrogazioni.**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interrogazioni.

Prima è quella del senatore Milillo al Ministro dell'interno: « per sapere quali provvedimenti abbia preso o intenda prendere nei con-

fronti del Commissario di pubblica sicurezza e degli agenti di polizia che, in dispregio all'inviolabilità del domicilio e di ogni luogo di privata dimora, il giorno 23 luglio 1950 facevano irruzione nei locali della Federazione del partito socialista italiano e della Camera provinciale del lavoro di Matera, per asportare abusivamente un cartello sospeso al muro di un atrio interno e per soprammercato non avevano ritegno di manganellare brutalmente i pochi cittadini che vi si trovavano » (1332).

Ha facoltà di parlare il senatore Bubbio, Sottosegretario di Stato per l'interno.

**BUBBIO, Sottosegretario di Stato per l'interno.** Debbo ricordare che su questo stesso tema ho già avuto occasione di rispondere il 27 ottobre avanti alla Camera dei deputati, ed a rigore non avrei da aggiungere altro alla mia risposta di allora. Comunque, come ho già detto in quella sede, debbo confermare che è da escludersi ogni azione arbitraria o sopraffattrice da parte della Polizia e che non vi sono provvedimenti da prendere a carico di alcuno.

I fatti sono ben noti all'onorevole interrogante. A Matera si attendeva il discorso del Presidente del Consiglio, onorevole De Gasperi, ed a tal fine si era installato un podio sulla piazza Vittorio Veneto con l'apparecchiatura per la diffusione del discorso che l'onorevole De Gasperi intendeva tenere. Ma il mattino di quello stesso giorno, il 23 luglio, la Questura veniva avvertita che in un atrio della sede della Camera del lavoro e del Partito socialista italiano trovavasi esposto e ben visibile anche dall'esterno un grande quadro murale raffigurante De Gasperi in veste di attacchino, munito di un secchiello contrassegnato dal fascio littorio e intento ad attaccare un manifesto con il fumetto « Roma o Mosca ». A quanto pare era la riproduzione di un'altra caricatura, ma essa era esposta lì in pubblico proprio in un giorno in cui il Presidente del Consiglio veniva a fare un discorso e a visitare Matera capoluogo di provincia. Il manifesto non era stato autorizzato ai sensi dell'articolo 113 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e la Questura si propose di farlo togliere.

Che questo proposito apparisse giustificato non è dubbio, sol che si rifletta al pericolo che quel cartello costituiva per l'ordine pubblico. A parte il discutibile buon gusto e la inospita-

lità di cui Matera avrebbe dato prova, ognuno vede a quale pericolo di scontri tra le diverse parti si sarebbe andati incontro in una occasione in cui, per la presenza del Capo del Governo, l'ordine pubblico doveva, per ragioni ovvie, essere assicurato. Tale considerazione giustifica evidentemente il provvedimento della Questura, anche senza bisogno di osservare come un cartello grande e chiaramente visibile dalla pubblica piazza debba, per la sua stessa esposizione al pubblico, rientrare nelle ipotesi contemplate nell'articolo 113 della legge di pubblica sicurezza, non diversamente dai cartelloni direttamente esposti nella pubblica via.

Ciò premesso giova notare come la Questura abbia agito con estrema prudenza e ponderatezza. Infatti il Vice Questore ripetutamente tentò le vie amichevoli, prima invitando nel suo ufficio il segretario provinciale della Camera del lavoro (che non si presentò alla chiamata), poi incontrandosi col segretario provinciale del Partito comunista italiano e cercando invano di farlo intervenire presso il primo. D'altra parte il Commissario, incaricato della rimozione del cartello, trattò col segretario del Partito socialista italiano ottenendo la promessa (non mantenuta) che il cartello sarebbe stato levato. A tutti questi inviti fu risposto col fare intervenire alla Camera del lavoro un certo numero di attivisti ad evidente scopo intimidatorio. Di qui la necessità di un intervento diretto della Pubblica Sicurezza, compiuto alle ore 14,45 (dopo aver atteso sino all'estremo del possibile).

Non venne fatto uso di armi e ancora una volta si invitarono i presenti a togliere il cartello. Ma, poichè a ciò non si provvide ed anzi gli agenti venivano assaliti, la Polizia dovette procedere alla rimozione. Nel parapiglia (durato meno di cinque minuti) restavano contusi ben sette agenti e un sottufficiale, mentre quattro attivisti ricorrevano al medico di guardia, accusando di avere riportato lesioni nella colluttazione. Era sequestrato, oltre al quadro, un bastone con punta di ferro usato da un attivista. Quattro degli aggressori erano fermati.

Le circostanze così esposte, come ho già detto, escludono il lamentato arbitrio, come pure escludono la necessità di sanzioni; ed io ritengo che anche l'onorevole interrogante vorrà riconoscere come nelle circostanze sopra esposte

non diverso potesse essere il comportamento dell'Autorità. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole interrogante per dichiarare se è soddisfatto.

MILILLO. Piuttosto che dichiarare se io sono soddisfatto, vorrei chiedere all'onorevole Bubbio — ed egli mi permetta di rivolgermi all'uomo Bubbio più che al Sottosegretario onorevole Bubbio — se egli è soddisfatto.

Io mi chiedo se qualche volta, di fronte al numero enorme di incidenti di questo genere, di denunce e di proteste di questo genere che vengono, si può dire, giornalmente a cognizione dell'onorevole Bubbio, egli non sia portato a domandarsi: ma è possibile che da quella parte si dicano sempre delle storie? Possibile che non una volta ci sia, non dico un Prefetto — perchè noi non arriviamo a chiedere il riconoscimento che il Prefetto X o il Questore Y abbiano sbagliato — ma un funzionario di Pubblica Sicurezza, o un maresciallo dei carabinieri, che abbiano torto? Ha sempre ragione il maresciallo? Anche questa volta dunque il Commissario aveva ragione.

UBERTI. Queste considerazioni sono estremamente inopportune.

MILILLO. Questo, onorevole Uberti, bisogna che lo dica di se stesso.

Sicchè il Commissario di pubblica sicurezza naturalmente aveva ragione ma perchè? L'onorevole Bubbio ha parlato di buon gusto; ma quel cartello non era che la riproduzione di una innocentissima vignetta che era stata pubblicata giorni prima sull'«Avanti!», era una riproduzione normale esposta in un quadro murale anch'esso normale e che abitualmente viene tenuto nell'atrio della Federazione socialista; per cui non era assolutamente necessaria alcuna particolare autorizzazione, e ciò prescindendo dalla questione famosa dell'articolo 113 della legge di Pubblica Sicurezza. Anche ammessa la applicabilità dell'articolo 113, ripeto che non si trattava di altro che della riproduzione di una innocentissima vignetta, di fronte alla quale il buon gusto, proprio il buon gusto, avrebbe richiesto che la Polizia non si accanisse come se si fosse trattato di rinvenire gli autori di un attentato dinamitardo nei confronti della persona del Presidente del Consiglio. È ben vero che era lì quel giorno il Presidente del Consiglio, è

ben vero che bisognava fare in modo che non venisse turbato l'ordine pubblico, ma andare a credere che quella vignetta potesse comunque turbare l'ordine pubblico è prova soltanto dello zelo malinteso, della vecchia mentalità che si riscontra negli organi governativi periferici per cui, quando arriva un alto personaggio, ci si fa in quattro per far vedere che tutto procede nel migliore dei modi, perchè la facciata si presenti bene, anche se poi le cose non sono come appaiono, perchè l'alto personaggio non assista a spettacoli sgradevoli o irritanti. È la mentalità del funzionario servile come l'abbiamo conosciuta e come si è formata nell'ultimo ventennio. Soltanto così si può spigare l'operato di un Commissario di pubblica sicurezza che in un caso come questo interviene per chiedere che il cartello sia rimosso. Richiesta assolutamente ingiustificata ed arbitraria perchè — ripeto — per esporre il cartello non v'era bisogno di autorizzazione, tanto più che esso era esposto nell'atrio interno della Federazione socialista ed era visibile solo a chi fosse passato davanti alla porta e non a chi sostava sulla piazza.

Ebbene, lo spirito conciliativo dei presenti nei locali del Partito socialista e della Camera del lavoro arrivò fino al punto di abbassare la saracinesca. Così essi sostanzialmente obbedivano all'invito di rimuovere il cartello. Nonostante ciò il Commissario, seguito da un forte nucleo di agenti, sollevò la saracinesca e fece irruzione nei locali interni, perpretando una vera e propria violazione di domicilio per la quale è stata sporta denuncia all'autorità giudiziaria, e naturalmente, poichè non gli bastava rimuovere il quadro, si diede anche a manganellare i presenti.

Questi i fatti. Dica l'onorevole Bubbio onestamente se c'è stato o no concretamente un abuso da parte degli organi di polizia. Questi sono metodi che voi per primi dovrete avere interesse ad eliminare, perchè è a causa di tali metodi principalmente che si determina nell'opinione pubblica, e particolarmente nella classe lavoratrice, quello stato d'animo di sfiducia e di diffidenza verso la Polizia che certamente non contribuisce a rafforzare la democrazia. (*Applausi dalla sinistra*).

PRESIDENTE. Le interrogazioni del senatore Caso al Ministro dell'interno e dell'agricoltura e foreste (1341) e al Ministro dei lavori

pubblici (1417) s'intendono ritirate, non essendo presente l'onorevole interrogante.

Segue l'interrogazione dei senatori Rizzo Giambattista, Italia e Palumbo Giuseppina al Ministro dell'interno: « per conoscere il suo atteggiamento relativamente al distacco — disposto con legge regionale non preceduta dalla prescritta istruttoria — di una parte del territorio del comune di Noto e della provincia di Siracusa in favore di altri Comuni e di altra Provincia; distacco che ha provocato vivo turbamento fra le popolazioni della provincia di Siracusa mutilata ingiustamente per la seconda volta nel corso di un quarto di secolo. In particolare se, per porre fine ad una situazione di dannosa incertezza nell'ordinamento degli Enti locali siciliani, non ritenga di dovere prendere posizione a favore della ricostituzione in Sicilia dell'Ente provincia (per cui è in discussione avanti il Senato un disegno di legge costituzionale di iniziativa parlamentare), perchè la Provincia possa al più presto avere anche in Sicilia i suoi organi elettivi » (1442).

Ha facoltà di parlare il senatore Bubbio, Sottosegretario di Stato per l'interno.

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. La risposta l'onorevole interrogante già la conosce, in quanto basandosi sulla legge competeva al Governo eventualmente soltanto la facoltà di far opposizione tramite il Commissario del Governo. Viceversa il Commissario del Governo non ha fatto opposizione perchè ebbe a ritenere che non ci fossero motivi di illegittimità per poter fare opposizione. Così questa legge venne pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Regione e con essa si è disposto il distacco e l'aggregazione al comune di Modica della frazione Frigentini, con tutti i territori attualmente incorporati nel comune di Noto e situati alla destra del Tellaro ad eccezione della contrada di San Giacomo che veniva aggregata al comune di Ragusa. In conseguenza la legge suddetta è divenuta definitiva.

Per quanto concerne l'ordinamento degli enti locali in Sicilia e in particolare la ricostituzione dell'Ente provincia, il Governo non mancherà di far conoscere il suo pensiero in sede di discussione della proposta di legge di carattere costituzionale di iniziativa dell'onorevole interrogante, e non ritiene pertanto che possa prendere posizione in tale delicata materia in sede di interrogazione. Comunque, l'atteg-

1948-50 - DXLVI SEDUTA

DISCUSSIONI

5 DICEMBRE 1950

giamento del Governo sarà precisato in sede di discussione di quella proposta di legge.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Rizzo Giambattista per dichiarare se è soddisfatto.

RIZZO GIAMBATTISTA. Onorevoli colleghi, prevedevo la risposta, in verità brevissima, dell'onorevole Sottosegretario di Stato secondo cui la materia delle variazioni delle circoscrizioni comunali è di competenza delle Regioni.

Non sono però d'accordo con lui sul disinteresse assoluto dello Stato in materia di variazione delle circoscrizioni. Noi tutti sappiamo che il Comune, oltre che Ente autonomo, è anche una circoscrizione di decentramento dello Stato; e perciò in qualche statuto, ad esempio in quello del Trentino-Alto Adige che è uno dei più elaborati, si stabilisce almeno che le modifiche delle circoscrizioni comunali, in quanto influiscono sulla circoscrizione territoriale di uffici statali, non possono aver vigore che a partire da un certo tempo dalla pubblicazione della legge regionale.

Ma soprattutto richiamo l'attenzione del Sottosegretario di Stato e vostra sul punto che anche in Sicilia, nonostante i dubbi di interpretazione dell'articolo 31 dello Statuto siciliano, la responsabilità del mantenimento dell'ordine pubblico spetta in realtà allo Stato. Ora, proprio per ciò, avevo sottolineato il turbamento, il vivo turbamento che nella provincia di Siracusa, e non soltanto nel Comune più direttamente interessato che è il comune di Noto, aveva provocato il distacco di quella che non è una frazione, onorevole Sottosegretario, ma una parte notevole del territorio del Comune, non organizzata però come frazione. E se questo turbamento fortunatamente non ha provocato conseguenze gravi dal punto di vista dell'ordine pubblico, ciò è dovuto soltanto al senso di responsabilità delle popolazioni interessate e di coloro che potevano portare ed hanno portato una parola di pacificazione per contenere questo turbamento, giustificato anche dal fatto che altra volta, in periodo fascista, la provincia di Siracusa ingiustamente era stata ancora più gravemente mutilata.

Cosicchè la nostra interrogazione (dico nostra perchè non è solo mia ma anche di altri senatori della provincia di Siracusa, a qualsiasi parte politica appartengano) la nostra interro-

gazione ha anche il significato di una protesta per il modo con cui si è giunti al distacco di questa parte del comune di Noto in favore di Comune di altra Provincia. Infatti sul merito della variazione territoriale si sarebbe potuto e si potrebbe discutere. Ma proprio io, che in sede di discussione della legge relativa alla ricostituzione dei Comuni soppressi, mi sono dichiarato contrario alla approvazione della legge per riservare alle Regioni la competenza di decidere anche sulle ricostituzioni dei Comuni, in questo caso debbo fare tutte le mie riserve sul conveniente uso della competenza regionale.

E ciò perchè è avvenuto, onorevoli colleghi, che non tenendo conto della istruttoria amministrativa che, come tutti sappiamo, è prevista dal testo unico della legge comunale e provinciale del 1934 (istruttoria amministrativa che era stata seguita dalla stessa Regione siciliana in occasioni precedenti di erezioni di Comuni ed anche del distacco di una frazione di Santa Venerina in favore di Zafferana Etnea), anzi proprio per eludere questa istruttoria, poichè il Consiglio di giustizia amministrativa, che in Sicilia sostituisce il Consiglio di Stato, aveva dato in altra occasione parere sfavorevole al distacco di una parte del territorio dello stesso Comune, per superare proprio l'ostacolo del parere, presunto sfavorevole, del Consiglio di giustizia amministrativa, un deputato regionale ha creduto di dovere presentare un suo disegno di legge (uno dei tanti disegni di « leggine » in materia di Comuni che sono stati anche presentati al Parlamento nazionale) ed ha trovato una Assemblea (nella Regione vige il sistema unicamerale e quindi non c'è la possibilità che in una seconda Assemblea si rivedano i deliberati affrettati della prima!), ha trovato, dico, una Assemblea che, con rapidità non lodevole in questo caso, ha creduto, senza avere interpellato le Autorità competenti, di dover approvare il distacco di una parte del territorio del comune di Noto. Si noti che, a quanto so, il Consiglio di giustizia amministrativa aveva in altro caso espresso parere sfavorevole, osservando proprio che non era opportuno di disporre ampliamenti territoriali in favore dell'uno o dell'altro Comune senza prima avere determinato alcuni criteri generali ed esaminato contemporaneamente tutte le domande di ampliamento territoriale in danno di un Comune.

Sul secondo punto della mia interrogazione prendo atto che il Governo si riserva di far sentire la sua parola in sede di esame del disegno di legge costituzionale sulla ricostituzione in Sicilia dell'Ente provincia che ho ritenuto di dovere proporre; disegno di legge che viene proprio convalidato anche da episodi come quello che oggi dobbiamo deplorare, perchè proprio per mancanza in Sicilia dell'Ente provincia, con suoi organi elettivi, essendo invece l'amministrazione provinciale (che di fatto continua a funzionare) retta da un delegato regionale, per aver questo delegato regionale di Siracusa ritenuto suo diritto, io direi suo dovere, di protestare per il modo con cui si era giunti a questa legge regionale e di invocare i rimedi di legge, è stato dimesso d'ufficio. Se invece fosse esistito un Ente provincia con i suoi rappresentanti elettivi, in grado di fare valere le ragioni di tale Ente territoriale, la questione avrebbe avuto ben diverso sviluppo.

Mi auguro quindi che in sede di discussione, che spero prossima, del disegno di legge di mia iniziativa, il Governo non solo precisi, come è suo dovere, la sua opinione in merito al disegno di legge stesso, ma la precisi in senso favorevole, perchè gli inconvenienti derivanti in Sicilia dalla soppressione della Provincia sono ogni giorno più evidenti e bisogna porvi ad ogni costo rimedio.

#### Trasmissione di disegno di legge

PRESIDENTE. Comunico al Senato che il Presidente del Consiglio dei ministri ha trasmesso il seguente disegno di legge: « Inclusionione dell'Unione italiana dei ciechi, a decorrere dall'esercizio finanziario 1950-51 e per la somma annua di lire 25 milioni, fra gli enti beneficiari dei contributi concessi con l'art. 6 del regio decreto legislativo 30 maggio 1946, n. 538 » (1404).

Questo disegno di legge seguirà il corso stabilito dal Regolamento.

#### Ripresa dello svolgimento di interrogazioni.

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno l'interrogazione del senatore Cappellini al Ministro dell'interno circa la sospensione della Amministrazione comunale di Pesaro (1443).

CAPPELLINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAPPELLINI. D'accordo con il senatore Bubbio, Sottosegretario di Stato per l'interno, chiedo che lo svolgimento di questa interrogazione sia rinviato ad una seduta della prossima settimana.

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Segue l'interrogazione del senatore Romano Antonio al Ministro dell'industria e commercio: « per sapere se sia a conoscenza delle condizioni delle miniere di zolfo di Centuripe ove numerosi minatori, privi di ogni assistenza, cercano di mettere in attività la miniera Marmora Palmieri nella speranza di procurarsi i mezzi di sussistenza » (1451).

Ha facoltà di parlare il senatore Di Giovanni, Sottosegretario di Stato per l'industria ed il commercio.

DI GIOVANNI, *Sottosegretario di Stato per l'industria ed il commercio*. Onorevole collega Romano, con l'interrogazione alla quale ho l'onore di rispondere ella accenna alla situazione angosciosa della miniera Palmieri del comune di Centuripe, che attualmente viene sfruttata direttamente dagli operai, costituiti in cooperativa. Tale situazione è ben nota al Ministero dell'industria e commercio: reputo opportuno, per un'obiettiva valutazione della situazione, accennarle brevemente lo sviluppo e il corso degli avvenimenti che hanno determinato l'attuale stato di cose.

Con il decreto ministeriale 16 novembre 1934 la miniera di cui parliamo venne assegnata in concessione al municipio di Centuripe, che sin dal 1927 aveva dato l'esercizio della stessa miniera ad uno zolfataio, tale Chilleni Mario, che poi si associò un tecnico, il perito Castro Ferdinando: costoro tennero l'esercizio della miniera fino al 15 giugno 1941, alla quale data il Comune ottenne, con sentenza del tribunale di Enna, l'estromissione dei due concessionari, per risoluzione del contratto di locazione. Lo esercizio fu quindi ripreso in proprio dal Comune. Nel novembre del 1942, però, un improvviso rovescio d'acqua allagò la miniera dal quarto al secondo livello, ed il Comune — non avendo mezzi sufficienti per affrontare il prosciugamento della miniera — sospese gli operai

e per qualche tempo cercò di contenere le acque. Gli operai allora proposero di gestire la miniera essi stessi e si costituirono in cooperativa, stipulando — previa l'approvazione dell'Assessorato della Regione — un contratto di locazione con il Comune, in data 21 maggio 1950.

I lavori in corso sono diretti a rimettere in efficienza la miniera ed a recuperare il minerale rimasto nei livelli superiori non invasi dalle acque. Lo stato in cui la miniera attualmente si trova rende ovviamente molto onerosa la gestione, in quanto la possibilità di estrazione del minerale è limitata, come sopra ho accennato, ai livelli superiori. Tale circostanza sfavorevole riduce senza alcun dubbio il guadagno degli operai, i quali necessariamente, pur lavorando con assoluto ed encomiabile senso di dedizione, non ricavano dalla loro prestazione una adeguata ricompensa. In questa situazione quali sono i provvedimenti che possono utilizzarsi dalla Cooperativa? Ci sono i provvedimenti di ordine sociale portati dalla legge 27 ottobre 1950, n. 904; ma non a questi intendo riferirmi, sibbene al disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati ed ora presso la Commissione del Senato, che proroga al 31 luglio 1951 il minimo prezzo garantito dello zolfo, stabilito dalla legge precedente, la cui applicazione sarebbe cessata col 31 luglio 1950. Di tale provvedimento potrà benissimo avvantaggiarsi la Cooperativa minatori della miniera Marmora Palmieri, la quale avrà così la sicurezza che il minerale estratto sarà collocato ad un prezzo tale che garantisca un ragionevole margine di guadagno e che, soprattutto, non potrà essere oggetto di eventuali speculazioni da parte di accaparratori del minerale, oggi, come è noto, molto richiesto sia all'interno che all'estero. È noto infatti all'onorevole interrogante che l'America non esporta più lo zolfo delle sue miniere del Texas, perchè teme l'esaurirsi dei giacimenti, e ciò crea una posizione di vantaggio alla esportazione degli zolfi siciliani.

Inoltre in data 23 novembre 1950 il Ministero dell'industria e del commercio, di concerto col Ministero del tesoro, ha presentato alla Camera dei deputati, chiedendo la procedura di urgenza, un altro disegno di legge, concernente provvidenze finanziarie per il riassetto dell'industria

mineraria carbonifera e zolfifera; tale disegno di legge prevede che, tramite l'Ente zolfi, possano essere concessi a favore delle imprese minerarie finanziamenti per la riorganizzazione e lo sviluppo delle miniere, per un complessivo importo di oltre 9 miliardi, e stabilisce altresì in lire 950 milioni il contributo dello Stato a favore dell'Ente zolfi, per tutti gli studi e i lavori utili all'incremento e al riordinamento delle industrie zolfifere. Come vede, onorevole collega, il Governo si dimostra concretamente sollecito per venire incontro alle esigenze dell'industria estrattiva, e non dubito che, appena i disegni di legge attualmente all'esame del Parlamento saranno approvati, un sensibile beneficio ne riceveranno anche i minatori della Cooperativa della miniera Marmora di Centuripe. Sono essi stessi però che debbono rendersi parte diligente, anche attraverso l'assemblea dei tecnici, onde utilizzare al massimo i provvedimenti posti in essere dal Governo e dal Parlamento.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Romano Antonio per dichiarare se è soddisfatto.

ROMANO ANTONIO. Onorevole Sottosegretario, la ringrazio dell'esauriente, serena ed obiettiva risposta datami con animo di siciliano. È purtroppo vero che molte delle miniere della Sicilia sono in istato di completo abbandono. L'onorevole Sottosegretario ha richiamato due disegni di legge dei quali i poveri minatori potranno avvalersi. Ma il tempo passa ed intanto vi sono in Sicilia centinaia di minatori che soffrono la fame. Ebbene, questi minatori attendono fiduciosi i due disegni di legge che il Governo prepara per aiutare l'industria mineraria. Ma io desidero far rilevare all'onorevole Sottosegretario, al quale, ripeto, mando il mio affettuoso ringraziamento per la esauriente risposta, che vi sono anche delle leggi tuttora in vigore che avrebbero dovuto ricevere applicazione.

Noi sappiamo infatti che, con decreto legislativo presidenziale del 20 marzo 1947, numero 253, fu sciolto l'Ente zolfi siciliano. Questo Ente era stato istituito con la legge del 22 aprile 1940, n. 287. Rimase però in vigore, in quanto applicabili, le disposizioni della legge 5 febbraio 1934, n. 307, del regio decreto 3



gennaio 1934, n. 18, della legge 8 aprile 1935, n. 688, della legge 13 gennaio 1936, n. 235, della legge 18 maggio 1936, n. 1156 e della legge 27 gennaio 1938, n. 138. Quindi di leggi ne abbiamo già molte, ne abbiamo a josa, ma bisogna applicarle, e bisogna applicarle soprattutto dal punto di vista economico.

Con l'articolo 7 della legge del 2 aprile 1940, n. 287, veniva affidato all'Ente il compito di agevolare il miglioramento delle condizioni igieniche e sociali degli operai addetti alle miniere di zolfo, promuovendo la costruzione di case operaie, di dormitori, di opere per il trasporto dell'acqua potabile, di servizi per il trasporto delle maestranze. Ora, onorevole Sottosegretario, nulla di tutto questo hanno ottenuto i minatori di Centuripe. Due sono le miniere di zolfo in quella zona arida, lungo le pendici del colle che si sporge sul mare di Catania. È il colle dell'antica Centuripe con i suoi scavi dell'epoca romana, di quella antichissima città conosciuta come il Balcone della Sicilia. Una di quelle miniere è in attività principalmente per la capacità, l'abnegazione di un tecnico — è doveroso citarlo — l'ingegnere Amico. Ma vi è l'altra miniera di cui mi interessa e cui si riferisce la interrogazione, che è quella denominata « Marmorata Palmieri », per la quale è pendente la vicenda giudiziaria cui ella, onorevole Sottosegretario, ha accennato.

Una cinquantina di minatori volenterosi, stretti tra la morsa del bisogno, della disoccupazione e della fame, da tempo ogni mattina partono a piedi da Centuripe e raggiungono la miniera con un piccolo involto, ove è il frugalissimo pasto di tutta la giornata. Scendono nelle viscere della terra per poter riattivare la miniera, senza mezzi idonei, privi quasi di attrezzi. Essi chiedono che le disposizioni che ho ricordato siano applicate nei loro confronti.

Si vada incontro a questi poveri minatori! Purtroppo si spendono miliardi per mantenere gli alti salari di certe industrie parassitarie, di certe industrie fallimentari! Si dia anche un aiuto a questi lavoratori, dimenticati da tutti, aiutati da nessuno, che, mentre altri scioperano, essi per cercar lavoro si inabissano sen-

za attrezzatura idonea nelle viscere della loro terra! (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Lo svolgimento delle interrogazioni è esaurito.

**Discussione del disegno di legge: « Riordinamento dei giudizi di Assise » (N. 1149)**  
(*Approvato dalla Camera dei deputati*).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Riordinamento dei giudizi di Assise ».

Prego il senatore segretario di darne lettura.

BORROMEO, *Segretario*, legge lo stampato n. 1149.

PRESIDENTE. Prima di iniziare la discussione generale su questo disegno di legge, do la parola al senatore Rocco, il quale ha presentato la seguente proposta di sospensiva: « Chiedo che il Senato sospenda l'esame sul disegno di legge " Riordinamento dei giudizi di Assise ", iscritto all'ordine del giorno, fino allo esito della nuova legge sull'Ordinamento giudiziario ».

ROCCO. Onorevoli colleghi, io credo che il Senato debba sospendere l'esame del disegno di legge sulla Corte di assise. Si tratta di breve rinvio: sino a che non viene la nuova legge sull'Ordinamento giudiziario. Espongo con estrema brevità le ragioni che assistono la mia richiesta.

Dacchè sono tornate le libertà politiche in Italia e risorte le nostre istituzioni democratiche, la Corte di assise in prima linea si è messa alla ribalta della pubblica opinione. Le più ardue polemiche, le più aspre si sono agitate sul metodo della sua costituzione. È un istituto che non ha avuto pace: e pace non gli potete dare, onorevoli senatori, col disegno di legge che sta davanti al Senato. Non farò rilievi di storia, che non sarebbero graditi. Ma lasciatemi dire brevemente quello che si è fatto almeno poco tempo prima e poco tempo dopo la nostra legge costituzionale.

Lo scabinato sembrava definitivamente sepolto col decreto-legge 31 maggio 1946, n. 560, il quale aveva ripristinato la Corte di assise a suffragio popolare. Io ricordo che in quel tempo il nostro indimenticabile collega, Dante Veroni, Sottosegretario alla giustizia, organizzò una

specie di *referendum* interno anche tra i magistrati per conoscere quale fosse la loro opinione circa la Corte di assise. Dei magistrati della periferia, ai quali io appartenevo, alcuni si dissero favorevoli alla Corte criminale, altri favorevoli alla giuria, e pochi invece si pronunziarono a favore dello scabinato. Così venne fuori il decreto-legge del 1946, e tutti ci credevamo, perchè oltre la firma del Ministro proponente, onorevole Fausto Gullo, c'era la firma, come Capo dello Stato, dell'onorevole De Gasperi, nei giorni d'interregno che precedettero la nomina del Presidente provvisorio della Repubblica. Il decreto fu pubblicato pure nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica 4 luglio 1946, n. 147. Poi non se ne è saputo più niente. Evidentemente ne fu sospesa l'applicazione. Di poi è venuta la parola della Costituzione, che ha aggravato la situazione con i diversi commi dell'articolo 102, per cui si è posto il grave dilemma se tornare alla giuria popolare oppure tenersi lo scabinato. Così è venuto fuori questo progetto di legge che accresce lo scabinato col doppio grado di merito e poi, s'intende, il ricorso per Cassazione per violazione di legge. Per cui è stato detto da eminenti giuristi che vi è una disarmonia legislativa, una volta che nei giudizi penali, dove domina il fatto, la Cassazione è investita solo della violazione di legge; mentre nei giudizi civili, dominati dalla astrattezza della tesi giuridica, vi è il sindacato di merito, giusta quella tale leggina di modifica alla Procedura civile che abbiamo recentemente approvato e che andrà in vigore dal 1° gennaio 1951.

Ora, se avete aperto le porte al riesame del fatto nella Cassazione civile, fatelo anche per la Cassazione penale e così avrete con tanta superiore certezza e solennità presso la Corte suprema il secondo grado dei giudizi di Assise che volete invece attribuire, ed incautamente, agli scabini, i quali capiranno solo quello che potrà risultare dalla discussione di appello, dove di regola il dibattimento non si ripete e si giudica sulla relazione del Consigliere relatore e sulle conclusioni del Pubblico ministero e dell'imputato.

Ma, ai fini della mia richiesta di sospensiva, io non posso entrare nel merito di questa proposta di legge, per dire se essa soddisfi alle esigenze di una giustizia esemplare.

Il certo e questo: che il nuovo ordinamento della Corte di assise, come oggi si propone, è un complesso imponente che incide sulla struttura funzionale della Magistratura, onde pare necessario aspettare che si completi l'assetto costituzionale del nostro ordine giudiziario.

Signori senatori, nessuno di voi può negare che per la Magistratura questo è ancora un periodo transitorio. Noi aspettiamo la nuova legge sull'Ordinamento giudiziario, che, secondo quella tale settima norma transitoria, deve essere emanata in conformità della Costituzione. Se ogni funzione giurisdizionale deve essere regolata dalle norme dell'Ordinamento giudiziario, è evidente che i signori costituenti non potettero riferirsi all'ordinamento fascista, che ancora ci governa, ma a quello che ancora ci deve venire in conformità della Carta fondamentale.

Ora, se questa legge deve essere fatta, perchè è reclamata non solo dalla Costituzione, ma dall'urgente necessità di dare un metodo nuovo al funzionamento della giustizia, come il Senato ebbe a riconoscere con l'unanime recente approvazione dell'ordine del giorno proposto dalla Commissione di giustizia, è oltremodo chiaro che noi non possiamo oggi con serena coscienza decidere di un settore essenziale a tutta la vita forense.

E poi, non vi pare che sia una necessità aspettare la riforma al Codice penale e al Codice di procedura penale che devono dare altro rilievo ad importanti istituti del giure punitivo, che possono avere il loro grande riflesso nei giudizi di Assise? Poi vi è il problema grosso del Pubblico Ministero, e dobbiamo sapere dove andrà a finire questo importante organo di giustizia, di cui non conosciamo ancora quale sarà il destino. Se, cioè, tale istituto deve essere considerato avulso e staccato dal Potere esecutivo oppure deve collegarsi o passare alla dipendenza unicamente del Procuratore generale presso la Corte di cassazione.

In verità, onorevoli colleghi, resto perplesso dinanzi a questo metodo di frazionare incompostamente la nostra attività legislativa, che turba e disorienta la coscienza giuridica del Paese. Nessuna particolare urgenza esiste che giustifichi l'immediata discussione di questo disegno di legge. Tanto, scabini siamo e scabini resteremo. Ma affrontiamo prima il problema

dell'ordinamento giudiziario che aspetta davvero urgentemente l'esame del Parlamento.

Ma, poi, a favore del differimento milita una ragione di maggiore evidenza pratica. Voi farete questa Assise col doppio grado di merito. Ma non potrete attuarla a causa dei miserandi ruoli che sempre affliggono la Magistratura in Italia. Conoscete che gli uffici giudiziari sono addirittura congestionati da enorme lavoro a causa della insufficienza numerica dei magistrati e dei funzionari di Cancelleria. Lasciamo pur da parte, ma solo per oggi, quello che dicono i magistrati, i quali non si discostano dalla loro dignità e dalla loro tradizionale compostezza. Ma voi non potete aver dimenticato che nel marzo scorso i rappresentanti di tutte le Curie d'Italia protestarono per il disservizio giudiziario e minacciarono lo sciopero, e dissero che questo sciopero non sarebbe stato nè politico, nè economico, ma soltanto istituzionale perchè la giustizia deve funzionare con adeguatezza di mezzi. Il che significa per l'appunto che se volete far funzionare questo vostro grande organismo delle Assise, avete bisogno di uomini, di magistrati, di mezzi, di locali.

E non li avete. Voi rispondete di aver chiesto l'aumento di 580 magistrati e di 500 cancellieri. Ma non bastano. Tale aumento serve a riempire i vuoti attuali, e secondo il servizio attuale. Leggevo nella relazione del senatore Bo che solo nel grado quinto, il quale è il più impegnato nel nuovo ordinamento delle Assise, si lamentano 138 vacanze. Nè potete rimediare con quanto avete scritto nell'articolo 55 di questo progetto di legge, che promette di variare la pianta organica della Magistratura con decreto del Presidente della Repubblica. Ma occorre la legge. D'altra parte la Magistratura non si improvvisa: occorrono anni per formare i giudici adatti alla Corte di assise, dove non basta la preparazione culturale, ma occorre maturità di vita vissuta per giudicare di fatti che sono i più gravi nella gerarchia criminale.

Ora è questione di fare i conti. Per ogni verticale di Assise, e cioè Tribunale e Appello di Assise, avete bisogno di cinque magistrati, oltre i supplenti. Ebbene, prendete le grandi Corti, quella di Napoli per esempio, che comprende ben quattro Corti di assise. Occorrono

venti magistrati, oltre i supplenti, che dovete sottrarre al Tribunale e alla Corte di appello.

Ora io vi domando come questa potrà funzionare quando il suo organico sarà ridotto di venti unità? Ancora peggio per le piccole Corti. Se voi a Potenza dovete destinare cinque magistrati alle Assise, è certo che la Corte d'appello dovrà chiudersi. Immaginate quello che dovrà avvenire quando la Corte di cassazione restituirà i processi per la conversione. Saranno montagne di carte che passeranno per la via delle Convertite a seppellire le Cancellerie delle Assise, ancora oggi affogate dai giudizi di rinvio.

E che cosa avverrà nei piccoli Tribunali, dove sì e no funzionano tre o quattro magistrati, quando il Giudice istruttore non può essere utilizzato per essere incompatibile nelle pubbliche udienze, giacchè avete stabilito in questa legge che egli deve fare la sentenza conclusiva della formale istruzione? E poi chi vi darà i locali quando si dispone di una sola aula per contenere il popolo numeroso ed irrompente che è tanto geloso della sua giustizia e, specialmente nei piccoli centri, vuole assistere agli avvenimenti giudiziari?

Per questo io vi domando: che cosa succederà quando avrete oggi approvata questa legge? Finirete con l'accrescere il grave intralcio degli uffici giudiziari, accrescendo le voci irate contro i poveri magistrati e, quel che è peggio, andrete a minorare la dignità della giustizia!

E allora io concludo, onorevoli senatori, ripetendo quello che dissero gli avvocati d'Italia quando minacciarono lo sciopero: apprestate prima i mezzi e poi farete le riforme.

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare il senatore Mastino contro la proposta di sospensione. Ne ha facoltà.

**MASTINO.** Ho seguito, con l'attenzione più doverosa, lo svolgimento della tesi di sospensione sostenuta dal senatore Rocco, ed ho atteso l'enunciazione delle ragioni che dovrebbero persuaderci della sua necessità; cioè avrei voluto sentire perchè l'approvazione della legge sul riordinamento dei giudizi delle Corti d'assise sarebbe impossibile oggi, mentre sarebbe possibile domani, dopo l'approvazione dell'ordinamento giudiziario.

La prima parte delle argomentazioni offerte alla nostra valutazione dal collega Rocco non presenta alcun motivo opportuno per la decisione nostra, in quanto in quella parte egli si è precisamente ed unicamente riferito a questioni che sono di merito. Quando egli, per esempio, accenna agli inconvenienti dello scabinato, quando egli accenna alla perplessità manifestatasi in seguito al *referendum* richiesto dal compianto collega Veroni, non offre argomento per giustificare la propria tesi di sospensiva. D'altra parte non sono riuscito a comprendere bene taluni dei suoi concetti. Quando, ad esempio, egli accenna al fatto che la Cassazione oggi sarebbe ammessa a giudicare in sede civile anche su questioni di merito, io penso che egli voglia dire che anche in sede penale la Cassazione dovrebbe essere ammessa a dare giudizi nel merito delle cause; e mi permetto di osservare come, se noi dovessimo sospendere la decisione sul riordinamento delle Corti di assise fino a che eventualmente una parola non venga detta anche sulla possibilità e la opportunità che la Cassazione giudichi non solo su questioni di diritto, ma anche su questioni di merito, dovremmo aspettare molto a lungo, e questo indipendentemente dal fatto che, per quanto io sappia, non vi è attualmente disposizione alcuna che attribuisca nel campo civile alla Corte di cassazione possibilità di esame di merito.

Passando alla serie di argomenti che il collega Rocco ha creduto poter presentare come più attinenti alla propria tesi, questi si possono riassumere in un argomento pratico. Si dice: voi non potete far funzionare le nuove Corti di assise e tanto meno potrete farle funzionare in grado di appello, in quanto che, se abbiamo oggi scarso numero di magistrati per un funzionamento anche ridotto, in relazione al numero delle cause che si riesce a definire, tanto meno si potrà provvedere al nuovo funzionamento delle Assise che reclamerebbe un maggior numero di magistrati. Questa sarebbe la tesi. Ora, io rispondo che oggi possiamo votare e decidere il riordinamento attuale delle Corti di assise; possiamo preparare intanto la legge. Questa (e con ciò rispondo anche alla minore osservazione del collega Rocco) ammette nelle disposizioni transitorie un funzionamento che, anche in linea ridotta, anche in linea parziale,

anche con la definizione di un limitato numero di processi in grado di appello, rappresenta pur sempre una risposta a quella esigenza che ormai è nella coscienza pubblica: la necessità dell'appello. Con questo credo di avere indicato l'argomento maggiore che può essere offerto al giudizio nostro per concludere che dobbiamo subito esaminare e decidere sul riordinamento delle Corti di assise.

Vi è, onorevoli colleghi, ed è superfluo che lo dica, una necessità sentita, quella dell'appello, e non è solo una necessità teorica, è una necessità pratica, in quanto rappresenta l'ansia di migliaia di condannati che oggi sono posti in una situazione veramente difficile, nella impossibilità cioè di sapere se effettivamente abbiano diritto ad un appello o se invece debbano correre l'alea del ricorso in Cassazione. Oggi, all'ultima ora, dopo che di già vari ricorsi vennero sospesi, si dovrebbe nuovamente procedere ad una sospensiva. Un solo argomento è stato detto, e cioè che il nuovo ordinamento giudiziario definirebbe tra l'altro in modo veramente preciso la figura del Pubblico Ministero, la quale anche di fronte alla Costituzione non avrebbe raggiunto una forma definitiva, che dovrebbe viceversa assumere nel nuovo ordinamento giudiziario. Qualunque sia la funzione o meglio la figura e la fisionomia che il Pubblico Ministero assumerà nel nuovo ordinamento giudiziario, essa dovrà essere tale che lo renda pari agli altri giudici, ma la cosa non ha influenza sulla questione attuale. Per queste ragioni, e rinunciando ad esporne altre, io mi oppongo alla richiesta di sospensiva del collega Rocco. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Non essendovi altri oratori iscritti a parlare sulla proposta di sospensiva, invito la Commissione ad esprimere il proprio parere in proposito.

MERLIN UMBERTO, *relatore di maggioranza*. La Commissione è contraria alla sospensiva, e ne dirò brevemente le ragioni.

Ricordo innanzi tutto le date. Questo disegno di legge è stato presentato all'altro ramo del Parlamento il 20 luglio del 1949, e quindi è decorso più di un anno. Approvato questo disegno di legge dall'altro ramo del Parlamento, si è diffusa ormai nel Paese la notizia, cui aspiravano tutti gli studiosi e tutti i pratici,

che finalmente il Potere legislativo si era deciso a dare il secondo grado di giurisdizione anche per i maggiori processi. Noi discuteremo dopo abbondantemente nel merito e ciascuno con l'autorità propria e dei suoi studi dirà il proprio parere; ma è certo che anche coloro che vorrebbero ristabilire l'antica giuria popolare non possono e non potrebbero mai negare che non fosse assurdo che per un modestissimo reato di ingiuria o di lesione ci possa essere il secondo giudizio di merito e, viceversa, non ci possa essere per un assassinio o per un delitto più grave di cui uno può essere accusato.

Ora, diffusa questa notizia, ci sono pendenti tremila ricorsi, perchè uno degli articoli del disegno di legge consente la convertibilità del ricorso in Cassazione in ricorso in appello. Conseguentemente voi immaginate quanti imputati già condannati dalle Corti di assise attendono con ansia l'approvazione definitiva di questo disegno di legge.

Perciò, attendere il nuovo Codice di procedura penale, oppure attendere che sia aumentato il numero dei magistrati, non è assolutamente possibile, ed io esorto il Senato a votare contro la proposta di sospensiva e a passare all'esame del disegno di legge.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Tosato, Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia, per esprimere il parere del Governo.

**TOSATO, Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.** Anch'io credo che la proposta fatta dal senatore Rocco non sia accettabile, non solo per le ragioni pratiche indicate dal senatore Mastino e dal relatore di maggioranza, cioè che si tratta di provvedere d'urgenza perchè ci sia la possibilità di un giudizio di appello in questa materia, ma anche perchè, considerando le varie ragioni addotte dal senatore Rocco a sostegno della sua domanda di sospensiva, a me pare che veramente nessuna di esse sia persuasiva. Una ragione di sospensiva sarebbe giustificata soltanto in quanto l'approvazione di disegni di legge d'altra natura fosse quasi carattere pregiudiziale per il presente disegno di legge. L'onorevole Rocco ha ricordato la necessità di provvedere per prima cosa all'ordinamento giudiziario; ma non v'è una connessione diretta fra l'ordinamento giudiziario e l'ordina-

mento della Corte di assise. Il primo riguarda l'organizzazione del Consiglio superiore della Magistratura, le sue attribuzioni, il modo di elezione, la posizione dei vari giudici fra di loro e rispetta gli altri poteri; ma non riguarda affatto l'organizzazione dei vari tipi di tribunali. Quindi una connessione fra la materia dell'ordinamento giudiziario e la materia dei giudizi di Assise non c'è.

Quanto poi alla connessione di questa materia con la riforma del Codice di procedura penale, evidentemente essa neppure esiste. Soggiungo poi che se noi volessimo aspettare a decidere sulla materia della Corte d'assise fino al momento in cui saremo pronti ad approvare il nuovo testo di procedura penale, dovremmo probabilmente rinviare a tempo molto lontano questa materia, per la quale invece si manifesta una certa urgenza, se non altro di carattere pratico.

**PICCHIOTTI, relatore di minoranza.** Domando di parlare per dichiarazione di voto.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**PICCHIOTTI, relatore di minoranza.** A nome del mio Gruppo dichiaro che noi ci asterremo dalla votazione, perchè non è chiaro il pensiero espresso in questa richiesta di sospensiva, in quanto noi riteniamo che essa potrebbe portare ad un doppio ordine logico di conseguenze.

**PROLI.** Domando di parlare per dichiarazione di voto.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**PROLI.** Molteplici possono essere le ragioni favorevoli e contrarie all'accoglimento o al rigetto della sospensiva a carattere pregiudiziale. Si può sostenere con una quantità di argomenti una tesi o l'altra. Noi del Gruppo comunista rimaniamo assolutamente indifferenti di fronte alla questione. Se il Senato deciderà di non approvare la sospensiva, noi siamo pronti a combattere il disegno di legge; se il Senato al contrario accoglierà la sospensiva, la nostra opposizione non muterà. Noi pertanto ci asteniamo dalla votazione.

**PRESIDENTE.** Pongo in votazione la proposta del senatore Rocco tendente a sospendere l'esame di questo disegno di legge fino a quando non verrà in discussione il provvedimento relativo all'Ordinamento giudiziario. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

*(Non è approvata).*

1948-50 - DXLVI SEDUTA

DISCUSSIONI

5 DICEMBRE 1950

Dichiaro allora aperta la discussione generale sul disegno di legge.

LUSSU. Onorevole Presidente, ma il Ministro non è presente.

PRESIDENTE. Senatore Lussu, nella seduta di venerdì scorso il Senato rimase d'intesa che nel caso in cui il Ministro guardasigilli, a causa della sua indisposizione, non fosse potuto intervenire alla seduta odierna, la discussione generale sul disegno di legge sarebbe stata ugualmente iniziata, per essere poi rinviata, qualora la indisposizione dell'onorevole Piccioni si fosse protratta, per permettere così al Ministro di rispondere ai diversi oratori.

MANCINI. Ma non c'è stata votazione.

MOLÈ SALVATORE. C'è stato soltanto l'augurio che il Ministro fosse presente.

PRESIDENTE. Non c'è stata votazione, ma il Senato ha preso atto, senza contrasto, di questa intesa.

LUSSU. Osservo tuttavia che non è presente nessun Ministro: i soli Sottosegretari non possono rappresentare il Governo.

PRESIDENTE. Non posso, su questo punto, darle torto. Prego l'onorevole Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia, qui presente, di volersi rendere interprete presso il Presidente del Consiglio della esigenza che in occasione della discussione di disegni di legge di particolare importanza il Governo sia rappresentato da un Ministro responsabile.

Primo iscritto a parlare sul disegno di legge è il senatore Azara. Ne ha facoltà.

#### Presidenza del Presidente BONOMI

AZARA. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, l'importanza di questa discussione è indubbiamente incontestabile. Mi duole, perciò, che ragioni di salute impediscano al Ministro della giustizia di essere presente. Vorrei pregare il Sottosegretario di Stato, onorevole Tosatto, di recare a lui il nostro saluto e, sicuro di interpretare il pensiero e il sentimento del Senato, di recargli anche l'augurio fervido che, rimesso prontamente in ottima salute, egli possa ridare con pienezza di energia la sua operosità fattiva all'amministrazione della giustizia ed ai lavori parlamentari. (*Vivi applausi dal centro*).

Dichiaro subito che sono favorevole all'approvazione della legge con la quale si attua la Co-

stituzione, soprattutto nel suo spirito, e si attua uno dei principi fondamentali della giustizia concedendo il secondo grado di giurisdizione ai cittadini che sono imputati di aver commesso delitti tra i più gravi. Un errore giudiziario, sempre possibile, porta in questo caso, per un innocente e per una durata, che può estendersi a tutta la vita, la privazione della libertà personale che, fra le libertà tutte essenziali alla personalità umana, è tra le più importanti.

Si è detto che il secondo grado di giurisdizione non sarebbe ammissibile in quanto, essendo il verdetto dei giurati un giudizio emanante dal popolo, che detiene l'essenza della sovranità, nessun giudice superiore può essere concepibile. L'affermazione è esatta, ma solo in linea meramente teorica, perchè anche il giudice popolare può errare e la correzione del suo errore, fatta da un altro giudice egualmente popolare, nulla toglie alla sovranità del popolo, e consente a questo di uniformare alla giustizia una decisione con cui si era consacrata una ingiustizia.

La legge che discutiamo è, dunque, non soltanto opportuna, ma necessaria, tanto dal punto di vista politico, quanto da quello tecnico e, vorrei aggiungere, soprattutto da quello morale e di umanità. Dico questo con persuasione e con molta serietà — lo consenta l'onorevole Picchiotti — e senza alcuna ombra di quella acidità che lei ha voluto attribuire a tutti quelli che sono contrari alla sua opinione...

PICCHIOTTI, *relatore di minoranza*. Era Francesco Carrara quello che ho ricordato io.

AZARA. Veramente dalla relazione sembra che sia un pensiero suo; ma se pur fosse del Carrara, mantengo la mia opinione che bisogna essere rispettosi delle opinioni altrui e non pensare che, per il fatto che una persona diverge dal nostro pensiero, solo per questo, nel suo intimo, essa abbia della acidità, e tanto peggio dell'astiosità.

PICCHIOTTI, *relatore di minoranza*. Io non ho detto affatto questo!

AZARA. C'è nella sua relazione!

PICCHIOTTI, *relatore di minoranza*. Non ho fatto che ricordare quello che un professore ha detto.

AZARA. Credo, comunque, che ormai sul secondo grado di giurisdizione si sia raggiunta se non l'unanimità, almeno una tale larghezza di

1948-50 - DXLVI SEDUTA

DISCUSSIONI

5 DICEMBRE 1950

consensi che se continuassi a discutere vi farei perdere quel poco tempo che intendo utilizzare per esaminare, dal punto di vista tecnico, come debbano essere costituiti gli organi giudicanti. Ed è qui appunto che nascono i dissensi: i sostenitori della Corte criminale, composta di soli magistrati togati, hanno, ormai, perduto la loro battaglia. Essi, in gran parte, pur continuando a rimpiangere con accorati accenti che non sia accettata la loro tesi, si sono associati ai sostenitori dell'assessorato contro i sostenitori della giuria. Pochi resistono ancora e probabilmente voi sentirete qui la voce di qualcuno di essi, autorevole e importante, ma mi auguro senza alcun effetto positivo.

Vorrei pregare i colleghi giuristi di consentirmi di precisare agli altri — i quali hanno il diritto di ignorare le particolarità delle nostre beghe dottrinali — gli elementi essenziali delle due tesi in contrasto, illustrandoli molto rapidamente, in modo che ciascuno possa dare il suo voto con pienissima cognizione di causa. La differenza tra i due sistemi in discussione sta non tanto nella maggiore o minore prevalenza dell'elemento popolare nel giudizio, quanto nella sostanza e nel modo di attuazione di tale prevalenza. Col sistema del giurì c'è un Presidente, magistrato ordinario, e un determinato numero di semplici cittadini che collaborano alla formazione della decisione. I cittadini, in sostanza, decidono sulle questioni di fatto, il Presidente su quelle di diritto. I cittadini dichiarano con verdetto se l'accusato ha commesso o no determinate azioni e se sussistono o no determinate circostanze...

*(Entra nell'Aula il senatore Gaetano De Sanctis. L'Assemblea in piedi applaude vivamente al suo indirizzo).*

AZARA. Sono lieto di avere la parola per poter porgere il saluto di tutto il Senato al professor De Sanctis (nominato testè dal Presidente della Repubblica senatore a vita) che onora questa Assemblea con la sua scienza e con il suo sapere, onde noi siamo orgogliosi di averlo nostro collega di lavoro, poichè indubbiamente porterà un contributo altissimo di saggezza e di esperienza. *(Vivi applausi da tutti i settori).*

PRESIDENTE. A nome del Senato, mi associo cordialmente alle parole di saluto rivolte dal senatore Azara al senatore De Sanctis.

DE SANCTIS. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE SANCTIS. Sono vivamente commosso di questa cordiale accoglienza in Senato. Semplicemente dirò che continuerò qui, come ho fatto sempre nella mia vita, a combattere per la cultura e per la libertà. *(Vivi applausi).*

AZARA. In base alle dichiarazioni su accennate dei cittadini, espresse semplicemente con un « sì » o con un « no » in risposta a quesiti formulati dal Presidente, questi o dichiara colpevole l'accusato e gli applica la pena stabilita dalla legge per il reato commesso, oppure lo dichiara esente da pena e ne ordina la scarcerazione.

Con il sistema dell'assessorato invece, i cittadini e il magistrato esaminano unitamente tanto le questioni di fatto quanto quelle di diritto ed insieme le decidono, in modo che la sentenza, motivata, è l'espressione del pensiero della maggioranza del collegio misto. È da tener presente che il giudizio popolare puro — cioè quello che i cittadini possono dare senza alcun intervento di magistrato, dirò così, professionale — non si ha se non nei primordi della civiltà e di una rudimentale organizzazione della giustizia. Il collega Picchiotti, nella sua dotta relazione, è risalito fino agli Assiri e ai Babilonesi. Io mi limiterò soltanto ad arrivare fino ai Romani e ai Greci e dirò solo poche parole.

Fin dal primo periodo della storia romana si trova infatti traccia di una *provocatio ad populum* cioè di una appellazione al popolo riunito nei comizi, contemplata dalle leggi Valerie, la prima delle quali — che sarebbe fra il 245 e il 300 *ab urbe condita* — sottopone ai comizi centuriati, mediante la *provocatio*, la decisione dei reati più gravi affidata in precedenza esclusivamente ai *quaestores parricidii* per i delitti contro i *patres familias*, cioè contro i cittadini *sui juris*, e ai *duoviri perduellionis* per i delitti di tradimento contro lo Stato, intesi in senso lato.

I magistrati, pur partecipando al giudizio, avevano in quelle adunanze principalmente la funzione di sostenere l'accusa contro i cittadini che erano portati in giudizio, perchè la decisione era affidata al comizio. Vennero più tardi le *quaestiones perpetuae*, una specie di corti criminali che avevano anche funzioni istruttorie. Fu Calpurnio Pisone ad iniziarne



1948-50 - DXLVI SEDUTA

DISCUSSIONI

5 DICEMBRE 1950

l'istituzione per i peculati e le concussioni (*quaestio repentundarum*). I giudici popolari erano scelti in un primo tempo fra i senatori e poi in liste concorrenti di cavalieri. Comincia da allora la funzione vera di assistenza e di collaborazione fra cittadini e giudici, che si viene sempre più affermando in seguito.

Per quanto riguarda l'antica Grecia consentitemi di ricordarvi il *dicasterion* (tribunale) degli eliaisti, una non piccola assemblea che variava fra le duecento e le seicento persone a seconda della importanza del processo, convocata dal secondo dei nove arconti, il *basileus* (re), per il giudizio sugli omicidi e sulle offese alla religione. Gli eliaisti, che in un primo periodo restavano in funzione fissi per un certo tempo, in seguito — per evitare tentativi di corruzione e di pressione — furono, come i nostri giurati o assessori, sorteggiati per ogni turno di processi.

Non mi addentro in particolari per non tediarvi, ma si può affermare che anche in quegli antichi tribunali popolari, particolarmente per i processi più gravi, un qualche intervento di magistrati professionali si finisce sempre per identificarlo. Resta fermo, peraltro, che anche quando nell'amministrazione della giustizia andarono progredendo, con il progredire della civiltà, i mezzi, le forme e le garanzie del processo per eliminare l'eventualità di arbitrio del giudice, l'intervento dei rappresentanti diretti del popolo insieme con i magistrati continuò ad essere sempre considerato come massima garanzia per l'imputato.

Il giurì, nel senso moderno, ebbe la sua origine in Inghilterra. La sua etimologia deriva dal giuramento che prestavano i cittadini, perciò detti *iurati*, di assistere il *missus dominicus* che girava per le contee a rendere giustizia in nome del re. Ed il sistema passò dal diritto inglese a quello americano a quello francese e poi a quello italiano, si sparse un po' dappertutto in Europa. Malgrado, però, i suoi inconvenienti, che citerò dopo, la giuria ha avuto sempre la prevalenza e trova ancora fervidi e valorosi sostenitori.

Dell'assessorato si trovano invece le radici nell'antico diritto germanico e, per essere più precisi, nel diritto carolingio, cioè nei collaboratori dei *missi dominici*, ma con diverse funzioni, perchè se quelli inglesi si limitavano

a dare al *missus* il *verdictum*, più che decisione semplice attestazione dell'esistenza di un fatto o della sua inesistenza, gli scabini germanici avevano il diritto di giudicare insieme col *missus*. Ed è qui l'origine vera e propria dello scabinato che si diffuse anch'esso nelle varie parti dell'Europa, ma che, come ha detto poco fa, non potè prevalere contro la giuria.

Mi fermo subito con la storia. Mi dispiace che non sia presente il mio amico senatore Ciasca, che di storia è maestro e che potrebbe dirvi, volendo, molto di più e con competenza maggiore. Mi fermo perchè preferisco esaminare piuttosto i pregi e i difetti comuni e quelli particolari dei due sistemi.

Pregio comune massimo è l'intervento popolare nel giudizio, più numeroso e decisivo nel giurì, meno numeroso, ma sempre numericamente prevalente, nell'assessorato, intervento che integra nel momento della decisione la tecnica del magistrato con la particolare psicologia dei cittadini i quali vivono in mezzo al popolo e più direttamente ne conoscono i bisogni e i sentimenti. Difetto comunque a tutti e due i sistemi è l'ignoranza (uso la parola ignoranza — Dio mi guardi dal pensiero offensivo verso alcuno — nel senso di non scienza, di difetto di tecnica...

PROLI. Anche ignoranza nel senso di non conoscere.

AZARA. In questo senso, appunto, io uso la parola e dico che questa ignoranza è tanto nei giurati quanto negli assessori, con conseguenze molto più gravi nel caso della giuria, perchè in camera di consiglio i giurati non hanno l'ausilio della tecnica del magistrato e gli inconvenienti possono sorgere più numerosi e più notevoli. Difetto particolare della giuria...

MACRELLI. Parli delle sentenze suicide.

AZARA. Volentieri. Ne parlerò, però, fra poco, se ha la bontà di attendere, caro senatore Macrelli. Ripeto che difetto della giuria è l'accennata separazione del fatto dal diritto che può portare a conseguenze gravi sulle quali richiamo tutta l'attenzione vostra, onorevoli colleghi, conseguenze che si concretano talvolta in decisioni assolutamente aberranti. È noto che in qualche caso i giurati hanno negato fatti non soltanto confessati dall'imputato (perchè sulla confessione non c'è mai da fare



un assegnamento sicuro) ma fatti che erano notori per la loro pubblicità, per l'arresto in flagranza dell'imputato, per l'assoluta conformità di testimonianze, di contestualità, ecc. I giurati, pur di fronte alla evidenza palmare della cosa, non sono stati tratti in errore e hanno negato...

MACRELLI. Ma sono i quesiti che contano!

LANZETTA. E le sentenze dei magistrati non sono a volte aberranti?

AZARA. Nessuno può escludere la possibilità che, se pur raramente, ve ne siano. Ma è soprattutto vero che lo stato di sensibilità, di sentimentalismo che invade nel momento della decisione il cuore dei giurati, li fa andare al di là di quel punto a cui essi si sarebbero dovuti fermare.

Questa separazione di competenza funzionale, quando si tratta di applicare la norma giuridica ad un fatto unico o ad una concatenazione di fatti interdipendenti, porta ad una frattura del processo logico del giudizio, che è una cosa quanto mai antiggiuridica, almeno secondo il mio modesto avviso. Il giudice, chiunque esso sia, deve applicare la legge al caso concreto e non fare la legge per quel caso. Egli perciò non deve chiudere il suo cuore ai sentimenti di bontà e di umanità, deve anzi a questi saper adattare la rigida norma giuridica. Ma deve nel tempo stesso avere la mente attenta e vigile, deve aver pronti i freni inibitori per non lasciarsi trascinare dal sentimentalismo fuori del campo che gli è assegnato con limiti precisi e che egli non deve sorpassare.

La giuria inoltre non potrebbe essere oggi ammessa nella sua forma tipica, perchè sarebbe incostituzionale.

VENDITTI. Questa è la ragione vera.

AZARA. Mi fa piacere che lo riconosca anche il mio amico onorevole Venditti.

PICCHIOTTI, *relatore di minoranza*. Io lo nego nel modo più assoluto.

AZARA. E il Senato deciderà.

L'articolo 111 della Costituzione dice che tutti i provvedimenti giurisdizionali debbono essere motivati. Nel verdetto dei giurati, come vi ho detto poco fa, non c'è che un « si » o un « no » che essi pronunciano e che è assolutamente privo di motivazione e non potrebbe non essere ammesso che in tal modo perchè se, come qualcuno ha pensato, si dovessero costrin-

gere i giurati a motivare il loro verdetto (motivazione la quale dovrebbe necessariamente essere tecnica), io credo che il rimedio sarebbe peggiore del male, perchè andremmo incontro a tale una serie continua di errori giuridici e di nullità processuali per cui gli accusati innocenti, se per disgrazia avessero un verdetto di colpevolezza, prima di veder accertata e dichiarata la loro innocenza dovrebbero subire una così lunga detenzione preventiva che assolutamente deve essere respinta da un popolo come il nostro, che vanta un così elevato grado di civiltà.

Tratto, come vedete, la questione dal punto di vista strettamente tecnico. Ma se mi consentiste di fare anche una piccola puntata in campo politico, verrei alle stesse conseguenze contrarie alla giuria. Oh! non perchè l'esclusione dei magistrati togati dalla formazione del verdetto possa suonare diffidenza per la Magistratura a causa di una sua pretesa deformazione professionale; oppure perchè si debba avere piena ed esclusiva fiducia nei giurati come espressione diretta del popolo per i reati più gravi! Ma perchè sono fermamente convinto, innanzi tutto, che anche il legislatore, al pari del magistrato, deve guardarsi, come ho detto poco fa, dal sentimentalismo. In secondo luogo che, proprio per questi reati più gravi, si ha il dovere di andare avanti guardinghi nel legiferare e di prendere ogni possibile precauzione perchè il procedimento si svolga in tutte le sue fasi, cioè in quella istruttoria, in quella dibattimentale e, infine e soprattutto, in quella deliberativa, in modo tale da evitare entro i limiti del possibile che errori giudiziari possano essere determinati dall'intrusione di elementi estranei al processo o da pressioni esterne od interne che finiscano per far condannare un innocente o per fare assolvere un colpevole. E ciò porterà sempre un danno incontestabile per la società tanto nell'uno quanto nell'altro caso. In terzo luogo perchè un'affermazione di vera giustizia, nei limiti massimi di probabilità che può offrire la giustizia umana, si può avere soltanto con la fusione di elementi popolari con quelli tecnici, come appunto avviene nell'assessorato, o meglio con il loro organico, oculato coordinamento in virtù del quale i difetti del sistema possono essere ridotti al minimo. Infatti, qualunque sistema voi prendiate qualche

difetto lo troverete sempre e tutti non li potrete mai assolutamente eliminare.

Non crediate, poi, che in camera di consiglio avvenga, come qualcuno dice e come probabilmente sentirete affermare anche qui, che i meno tirino i più, perchè mancano i presupposti che il Giusti poneva a fondamento della sua poetica e arguta affermazione. Se la scelta degli assessori è fatta con oculatezza, come è proposto, del resto, in questo progetto, state pur sicuri che i più non saranno trattiene da inerzia o da asinità. Tanto più che è ben risaputo che spesso i due magistrati, che intervengono nel giudizio col sistema dell'assessorato, talvolta non si trovano d'accordo sia nella valutazione del fatto sia nell'applicazione degli elementi di diritto. Ed allora anche l'uomo della strada vi può dire quale importanza abbia il pensiero e il sentimento della maggioranza in questo caso e come possa svolgere un ruolo (scusatemi il francesismo) di prima importanza il pensiero e il sentimento dei giudici popolari. Ve ne è una prova proprio in quelle sentenze così dette « suicide », alle quali accennava poco fa il senatore Macrelli, sentenze che riguardano casi, per fortuna rari, deplorabili e deplorati. Sono indicate con questa locuzione le sentenze nelle quali l'estensore, rimasto evidentemente in minoranza, motiva il dispositivo della sentenza in modo tale, con tali argomentazioni, che, invece di essere corroboranti e giustificanti del dispositivo (come dovrebbero essere) sono talmente contrastanti con esso che diviene inevitabile, mediante ricorso in Cassazione, l'annullamento della sentenza. Il rimedio a questo, che non esito a qualificare arbitrio, deve stabilirsi fuori da questa legge, perchè è un difetto che potrebbe trovarsi, in ipotesi, in una qualsiasi sentenza. Dovrà perciò tenersi conto di tale ipotesi quando si rivedranno le norme che riguardano la formazione delle sentenze, a prescindere dalla possibilità di un intervento disciplinare, perchè, secondo me, è ben chiaro che manca al proprio dovere quel magistrato che, volutamente, predispose nella motivazione della sentenza i mezzi del suo annullamento, solo perchè la sua tesi non ha ottenuto la maggioranza nel collegio giudicante. Se si fondasse però una concezione giuridica proprio su un caso di anormalità, se si tollerassero abusi di questo genere, si getterebbe nel nulla

un principio fondamentale di giustizia e di democrazia; si violerebbe la Costituzione, se non nella lettera, certamente nello spirito dell'articolo 111, il quale impone la motivazione per rendere chiaro a *quisque de populo* (di quel popolo nel cui nome la sentenza viene pronunciata) il pensiero che ha determinato il giudice nella sua decisione, non pensieri extra vaganti che l'oscurano, che la rendono incomprendibile al popolo stesso, che la deve accettare come la più alta espressione della giustizia.

L'inconveniente è molto raro e rimediabile; non può, pertanto, far venir meno i pregi dell'assessorato che la legge in esame giustamente ha adottato. Non diamo poi, onorevole Picchiotti, — e mi riferisco anche al senatore Rocco che ha sostenuto la stessa tesi — alla Cassazione il compito di giudicare nel merito, sia pure limitatamente, questi casi. Sarebbe una attribuzione di funzioni contraria alla sua istituzione, cioè contraria alla sua funzionalità normale che ci porterebbe prima o poi a cambiare sistema e passare al giudizio in terza istanza che si è voluto dai popoli latini per considerazioni che mi astengo dal fare perchè andrei troppo per le lunghe.

NOBILI. L'onorevole Rocco alludeva al difetto di motivazione e cioè ai giudizi di merito.

AZARA. Il difetto di motivazione non porta al giudizio di merito. Non bisogna confondere per quanto si tratti di questioni sottili.

Non intendo ulteriormente affliggervi esaminando uno per uno tutti i progetti di riforma, succedutisi dal 1866 in poi, sia perchè questa fatica se l'è presa il senatore Picchiotti...

VENDITTI. Ha cominciato dai Babilonesi.

AZARA. Ho già detto che è una relazione che ho letto con molto interesse e profitto, per quanto non condivida nè le conclusioni nè molte delle argomentazioni. Io vorrei fare soltanto lo elenco di questi precedenti, perchè si possa vedere che la questione ormai è giunta a tal punto di maturità, che noi non la possiamo più rinviare. Altro che sospensiva! Questa non è neppure concepibile, dal momento che si è arrivati a questo punto. Come si può pensare ad una sospensiva quando abbiamo più di tremila processi pendenti, il che significa molto più di

1948-50 - DXLVI SEDUTA

DISCUSSIONI

5 DICEMBRE 1950

tremila imputati che aspettano questa legge per vedere quale sarà la loro sorte?

PICCHIOTTI, *relatore di minoranza*. Il male è che il ballo di San Vito sia venuto dopo 77 anni!

AZARA. Caro Picchiotti, non vorrai pensare che noi dobbiamo farlo continuare con la sospensiva! Se ci fosse davvero il ballo di San Vito, bisognerebbe farlo cessare; e la cura adeguata è quella di fare entrare in vigore al più presto possibile questa legge.

In seguito al progetto Vigliani (Camera, 3 dicembre 1873) vennero le leggi dell'8 giugno 1874 e 30 giugno 1876, innovatrici del Codice di procedura penale del 1865. Dopo queste leggi si ebbero i seguenti progetti: progetto Villa (Camera, 9 marzo 1880) che proponeva di istituire il giudice togato nei giudizi di Corte d'assise; il progetto Calenda (Senato, 12 giugno e 13 luglio 1895) che proponeva di ridurre la competenza delle Corti d'assise sostituendo al criterio della pena quello della qualità dei reati; il progetto Orlando che conteneva proposte di riforme circa il dibattimento. Nel 1913 si ebbe sul progetto Finocchiaro Aprile il nuovo Codice di procedura penale; nel 1931 ancora un Codice di procedura penale e nello stesso anno il regio decreto 23 marzo per l'assessorato. Dopo la liberazione si ebbero infine, i progetti Gullo nel 1946 e Grassi nel 1949, sul quale ultimo poggia il disegno di legge in esame.

Vi faccio grazia di tutte le altre notizie che concernono il diritto comparato e di quelle che concernono studi di congressi internazionali di diritto penale, come pure delle polemiche dottrinali precedenti e seguenti questi progetti e questi studi. Desidero piuttosto sottoporvi poche e schematiche osservazioni sul progetto di legge che è in discussione, il quale pur essendo suscettibile di qualche emendamento, che sarebbe utile ma non indispensabile (e io vorrei sapere da voi quale è quel progetto che non è suscettibile di emendamenti) può tuttavia essere approvato nel testo che è stato licenziato dalla Camera dei deputati.

Le riforme migliori, oltre a quella del doppio grado di giurisdizione, sono le seguenti: anzitutto quella dell'articolo 5, che fissa senza possibilità di equivoci, il carattere unitario del Collegio giudicante, facendo sì che i magistrati e

i giudici popolari costituiscano un collegio unico a tutti gli effetti; disposizione la quale, secondo le considerazioni che vi ho già esposto e che non intendo ripetere parafrasate, porterà certamente buoni frutti, tanto più se la si mette in coordinamento con quelle degli articoli 3 e 4, che riguardano la composizione del tribunale e della Corte di assise. La diversità di composizione è in logica connessione con la necessità che il riesame e la eventuale riforma della decisione dell'organo di prima istanza sia fatta da un organo di secondo grado, che, pur avendo l'intervento popolare e identica la funzione giudicante, dia, particolarmente dal punto di vista qualitativo, oltre che da quello numerico, garanzia non soltanto di superiore capacità tecnica, ma anche di maggior esperienza, come, del resto, avviene per gli organi della Magistratura ordinaria. Il Tribunale di assise è infatti composto di sette membri: un consigliere d'appello presidente, un giudice togato e cinque giudici popolari, che vengono a costituire — come vedete — una notevole maggioranza. Io vorrei pregare il Ministro — e prego per lui il Sottosegretario di Stato — che, per utilizzare pienamente il personale facendone saggio risparmio, tenuto conto della possibilità che è consentita dall'articolo 8, voglia considerare la opportunità di avvalersi quanto più può, particolarmente per quei tribunali che non avranno un sopraccarico di lavoro, dei magistrati del locale tribunale ordinario. Eguale raccomandazione faccio per la Corte di assise, che, per l'articolo 4, è composta di nove componenti: un consigliere di Cassazione che la presiede, di due consiglieri di appello e di sei giudici popolari. L'importanza della struttura differenziale, sta — come vi ho accennato — non soltanto nel numero dei componenti ma anche nella loro qualità. I magistrati sono difatti di grado superiore (speriamo che presto non si parli più di gradi, ma di funzioni), e mentre per i giudici popolari del tribunale si richiede, quale requisito di capacità culturale il titolo finale di scuola secondaria superiore, per i giudici popolari della Corte di assise è richiesta la laurea. Questa differenziazione qualitativa determina indubbiamente una presunzione di buon uso del potere correttivo attribuito alla Corte nel riesame del processo già definito con sentenza del tribunale.

Circa le incompatibilità con l'ufficio popolare che sono stabilite dall'articolo 12, comprendo bene quella che riguarda i magistrati, perchè se si consentisse che i magistrati entrassero nel collegio anche come cittadini, indubbiamente si verrebbe a creare una maggioranza di magistrati togati contro la finalità voluta dalla legge. Comprendo anche la incompatibilità dei militari e dei sacerdoti, perchè costituiscono categorie di persone che non possono essere distolte dall'esercizio delle loro funzioni. Comprendo meno la incompatibilità stabilita per gli avvocati, che si fonda su una ragione meramente subiettiva di diffidenza. Tale ragione a mio avviso, non è giustificata, tanto più quando nell'articolo 31 si richiamano le norme sulla funzione e sul contenuto dell'articolo 61 e seguenti del Codice di procedura penale. Se un avvocato avesse interesse diretto o indiretto in un processo, avrebbe il dovere dell'astensione, se egli non ne avesse la sensibilità potrebbe proporsene la ricusazione, ma questo bollo di diffidenza a tutta una grande categoria di persone esperte nel diritto e che potrebbero, proprio in processi del genere, recare contributo di scienza e di esperienza, non mi persuade e non mi sembra giusta nei confronti dell'uguaglianza dei cittadini, che non deve essere lesa se non per gravissimi motivi, che qui sono discutibili. Vorrei essere cattivo profeta, ma se la pratica attuazione della legge mi darà ragione, non mancherà l'opportunità per il rimedio in occasione di altre riforme non lontane.

Un'ultima breve osservazione — ed avrò finito — devo fare sull'articolo 53, che contiene la disposizione transitoria concernente l'impugnazione delle sentenze pronunziate prima e dopo la pubblicazione della legge. Sta bene il primo comma, per il quale sono soggette ad appello le sentenze pronunziate dopo la pubblicazione della legge e quelle per le quali al momento della pubblicazione della legge non sono decorsi i termini per l'impugnazione. Starebbe altrettanto bene il secondo comma nei casi in cui si trattasse di processi con un solo imputato, ma quando gli imputati sono più, quelli che preferiscono mantenere il ricorso in Cassazione non dovrebbero eventualmente essere danneggiati, almeno nella durata del tempo per vedere messo il punto finale sulla loro dolorosa

vicenda, da un altro imputato che abbia interesse contrario. Sarebbe stato dunque preferibile o non dare, in questo ultimo caso, effetto retroattivo alla norma e sopprimere quindi il secondo comma dell'articolo, oppure dare l'effetto retroattivo limitatamente ai processi con un solo imputato, oppure infine, nei processi con più imputati, dare la retroattività facoltativa soltanto quando la conversione del ricorso per Cassazione in atto di appello fosse richiesta da tutti gli imputati in modo da evitare conflitti di interessi in questioni di tanta importanza.

Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, i rilievi, che ho dianzi fatto, non menomano la importanza e la bontà della legge. La pronta entrata in vigore di questa consentirà di rendere più rapido almeno il primo stadio del giudizio penale in materia di eccezionale gravità, più ponderata la ricerca della verità, più sicura l'affermazione della giustizia nella fase finale del giudizio medesimo, compiendo un passo avanti nella scienza giuridica e nel progresso sociale. (*Vivi applausi, molte congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Macrelli. Ne ha facoltà.

MACRELLI. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, non farò un discorso, ma quasi una semplice dichiarazione di voto che potrebbe sembrare anche superflua, perchè io ho già avuto più volte occasione di esprimere il mio pensiero a proposito del disegno di legge che viene oggi sottoposto al nostro esame e al nostro giudizio. Parlai all'Assemblea costituente l'11 novembre 1947 a commento dell'articolo 96 del progetto della Costituzione che era stilato in questa forma: « Il popolo partecipa direttamente all'amministrazione della giustizia mediante l'istituto della giuria nei processi di Corte di assise ». Questo articolo 96, attraverso la discussione ampia, profonda, vivace che venne fatta, portò poi alla formulazione dell'articolo 102, il cui capoverso si deve proprio all'intelligenza del caro amico e collega onorevole Mastino. Voi ricordate questo capoverso sul quale dovremo poi ritornare: « La legge regola i casi e le forme della partecipazione diretta del popolo all'amministrazione della giustizia ». In quell'occasione io ebbi a ripetere quello che era il mio profondo convincimento, che rimane tale anche oggi. Io sono fedele alla concezione che abbia-

mo avuto noi attraverso i tempi, concezione che del resto risale agli anni più gloriosi delle battaglie per il diritto e per la libertà. Ed espressi anche il mio rammarico, e l'esprimo anche oggi, nel vedere come molti, i quali attraverso i trionfi della Corte di assise, davanti alla coscienza dei cittadini giurati avevano espresso quella che era la loro fede, la loro passione e furono dei sostenitori tenaci della giuria popolare, cambiavano idea. *Tempora mutantur et nos mutamur in illis. (Interruzione)*. Noi veramente non cambiamo. Io ripetei lo stesso pensiero anche più tardi, qui al Senato, parlando sul bilancio della giustizia. Dissi: « Sono un tenace assertore e difensore della giuria popolare. Rimango fedele alle idee del passato e non modifico niente. Sono favorevole alla giuria popolare così come era concepita nei tempi gloriosi in cui la toga costituiva veramente l'emblema di una missione e la bandiera di una fede: la fede nella giustizia ».

Onorevoli colleghi, è una fatalità, che voi chiamerete storica o non storica, ma che risponde alla realtà della nostra vita: la soppressione della giuria popolare ha sempre coinciso con la soppressione della libertà: non dimentichiamolo. (*Approvazioni dalla sinistra*). E mi consenta il caro e buon amico Merlin che io esprima la mia meraviglia per quello che egli ha scritto nella sua relazione. Ad un certo momento egli scrive questa strana — la definisco solo strana — affermazione: « Le giurie popolari durante il fascismo furono capaci non di difendere la libertà, ma di sostenere la tirannide », ed accenna ai processi della sua Valle Padana in cui si ottennero assoluzioni scandalose dalle giurie popolari. Io aggiungo un altro esempio che rimane sempre nella nostra coscienza e nel nostro ricordo: il processo Matteotti. Ma si dimentica che allora il Governo era già regime; che ormai le libertà erano sopresse; che i giurati e anche i magistrati portavano in tasca la tessera del fascio. Ed allora tutto si spiega e quelle parole non debbono e non possono essere accettate dal Senato e particolarmente da noi.

Il collega senatore Azara, magistrato valoroso, giurista esperto, conoscitore della storia del diritto, è risalito a tempi lontani, ed anche l'amico Picchiotti ha scomodato gli Assiri ed i Babilonesi. Per fortuna avete parlato poco dei Ro-

mani nel momento in cui era qui il nuovo senatore De Sanctis, perchè forse avrebbe potuto richiamare qualcuno di voi in una materia nella quale è maestro. Ma non andiamo troppo lontano nei tempi! Potremmo benissimo fermarci alla legislazione inglese; potremmo risalire alla ventata rivoluzionaria della Francia; potremmo ripetere tutto quello che del resto si sa e che abbiamo imparato attraverso la vita trascorsa non solo sui banchi della scuola e della università, ma anche nelle aule giudiziarie. Fermiamoci quindi a quella che è la situazione italiana.

Neanche l'elenco dei disegni di legge presentati fino ad oggi ci può preoccupare; restiamo all'esame di quello che è stato sottoposto al nostro giudizio.

In fondo, onorevoli colleghi, quando si parla con molto sufficienza della giuria popolare, si ripetono le solite accuse, che si riassumono in una sola: nell'incapacità del popolo a giudicare; inevitabili quindi gli errori di fatto e i conseguenti errori di diritto. Perfettamente d'accordo, onorevole Azara ed onorevoli senatori della Commissione. Voi avete sentito che come unico esempio si è portato oggi qui quello che noi sentimmo ripetere anche nell'Aula di Montecitorio durante le discussioni in sede di Assemblea costituente, e cioè il caso Olivo. Voi ricordate le ragioni per cui i giurati di Milano assolsero, giustamente, Olivo; ricordate che si trattava di una contesa fra moglie e marito, durante la quale ad un certo momento il marito alzò il bastone e colpì la moglie. Disgraziatamente la donna morì. Aveva intenzione di uccidere o di ferire l'Olivo? Il Presidente pose soltanto il quesito che si trattasse di omicidio volontario. La difesa sosteneva la tesi dell'omicidio preterintenzionale. Ma il Presidente si rifiutò di mettere tra i quesiti quello della preterintenzionalità ed allora i giurati negarono il fatto ed assolsero l'Olivo. Grande scandalo; la sentenza fu cancellata in Cassazione e il giudizio fu ripreso alla Corte di assise di Bergamo. I giurati di Bergamo, naturalmente, non vollero andare contro a quanto avevano sostenuto i loro colleghi di Milano.

GONZALES. A Bergamo fu posto anche il quesito della preterintenzionalità...

MACRELLI. Ormai non importava più, era diventata una questione di solidarietà fra le

giurie e insieme protesta contro la Corte Suprema che — in offesa alle norme di rito — aveva affrontato la sola questione di fatto.

Possiamo parlare anche di molti altri casi, ma comunque è strano che si pretenda l'infallibilità dei giurati popolari quando questa infallibilità non si domanda ai magistrati togati. Se si partisse da questo concetto sarebbero inutili gli istituti dell'appello e del ricorso in Cassazione. Molto spesso anche i magistrati possono sbagliare, caro Azara, e tu hai accennato alle sentenze suicide per quella interruzione che io ho fatto. I colleghi ricordano l'episodio Mulas sul quale potrà parlare molto più ampiamente lo amico Mastino che fu il difensore in Corte di assise. Vi era una imputazione di omicidio per rapina, che comportava allora la condanna a morte; ci furono prove e contro-prove; non entro nel merito; la conclusione è che i giurati, bene o male, assolsero. Cosa è accaduto allora? Leggo dalle memorie che ebbe a scrivere Genaro Escobedo, memorie raccolte in questo volume che forse voi conoscerete, insieme ai pareri di valorosi professori di diritto e magistrati, dai tedeschi Metzger, Mittermayer, fino agli italiani Carnelutti, De Marsico, De Nicola, ecc.: « La Corte d'assise di Sassari, legittimamente perplessa, emise a maggioranza di voti una sentenza assolutoria per insufficienza di prove. Gli assessori si sciolsero, come abitudine, non essendo chiamati dalla legge a firmare, e non potendo quindi prendere visione della motivazione della sentenza, la quale è firmata di regola dal Presidente, dall'estensore, dal cancelliere. Senonchè il Presidente, tradendo il mandato degli assessori e la legge medesima, stese una sentenza che rifletteva unicamente il suo personale convincimento, una vera e propria sentenza di condanna coronata, in stridente contraddizione, da un dispositivo d'assoluzione; una di quelle sentenze che vivono solo per distruggere se stesse, che sostituiscono alla deliberazione del Collegio la convinzione personale dell'estensore, nell'intento di distruggere la sentenza stessa attraverso il ricorso che il Procuratore generale immancabilmente farà, con la conseguenza che chi fu legalmente assolto può essere in un nuovo giudizio condannato a morte ».

Onorevole Azara, vi sono errori da una parte e dall'altra, e così la vostra argomentazione

diventa speciosa, tanto più che l'atto di quel magistrato non fu un errore, ma una colpa gravissima, ed allora, onorevoli colleghi, voi vedete che la critica non viene ad infirmare quello che è il nostro assunto. D'altro lato, onorevoli colleghi, voi fate un richiamo alla Costituzione; si dice che noi la violiamo a causa dell'articolo 111; vedremo, ma intanto cominciamo dall'articolo 102.

VENDITTI. È contro di voi.

MACRELLI. Non è vero: « La legge regola i casi e le forme della partecipazione diretta del popolo... ». Partecipare significa prendere parte, e quindi prendere parte all'amministrazione della giustizia; ora l'amministrazione della giustizia non viene esercitata solo dai magistrati, ma da tutti coloro che da soli o collegialmente giudicano ed emettono sentenze o in fatto o in diritto. E questo, non bisogna dimenticarlo, non è soltanto vocabolario, amico Venditti, e tu che sei un letterato fine ed elegante, ed un ottimo avvocato, sei anche senatore e cioè un legislatore, e quindi anche tu partecipi alla vita dello Stato. Ma il Senato non si confonde col potere esecutivo; come questo non si identifica col potere giudiziario. Però da soli o collegialmente si agisce tanto nel campo politico quanto nel campo amministrativo e in quello giudiziario, partecipando così alla vita della Nazione.

E come provvede, onorevoli colleghi, il progetto di legge per questa partecipazione dei cittadini ossia del popolo all'amministrazione della giustizia? Vediamo gli articoli 9 e 10. L'articolo 9 comprende i requisiti dei giudici popolari, dei tribunali d'assise; lascio le lettere a), b) e c) ed arrivo alla lettera d): « titolo finale di studi secondari superiori ». Vediamo poi l'articolo 10: « i requisiti dei giudici popolari delle Corti d'assise sono una laurea rilasciata da una Università oppure da un Istituto superiore governativo, libero o pareggiato ». E questo è il popolo, signori? Badate, con tali limitazioni si giungerebbe quasi ad una giustizia di classe. (*Commenti, approvazioni*).

E scusate se faccio una osservazione che riguarda anche noi personalmente: per essere nominati deputati o senatori, e quindi per diventare Sottosegretario alla giustizia, onorevole Tosato, Ministri, Presidenti del Consiglio, Presidenti del Senato e anche Presidenti della Repubblica, basta, o signori, la licenza elemen-

tare. Per amministrare la giustizia no! E vi sembra serio tutto questo? Ma si dice: vi è l'articolo 111! E qui effettivamente io riconosco che si presenta l'unica osservazione seria e grave. Ma non è insuperabile: non crediate che sia un ostacolo tale da fermare le nostre idee e le nostre convinzioni, a questo proposito. L'articolo 111 stabilisce che tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati. Onorevole Azara, se l'assessore o il giurato motivasse, come quel tale magistrato delle sentenze suicide, addio motivazione e addio articolo 111 della Costituzione e su questo siamo d'accordo. Ma credete veramente che non sia possibile alla giuria popolare motivare una sua sentenza od un suo verdetto? Presentate un altro progetto di legge: se sarà respinto questo, come mi auguro, provvederà il Governo o lo presenteremo noi — e sarà possibile stabilire le norme anche per le sentenze da emettersi da parte dei giurati —: non avremo più così la sentenza monosillabica del sì e del no da voi criticata. Anche i giurati potranno dunque motivare una sentenza: forse lo faranno in una forma non perfetta, se si vuole, di lingua o di sintassi, ma diranno le ragioni per cui intendono assolvere o condannare.

Diranno che vogliono applicare le attenuanti generiche, anche se non adopereranno la terminologia giuridica perfetta, usata dal Codice penale. Ma l'importante è che esprimano il loro pensiero...

MERLIN UMBERTO, *relatore di maggioranza*. Si faranno fare la motivazione da un avvocato.

MACRELLI. Ricorreranno invece al Presidente della Corte di assise, affinché dia una forma più completa ed esatta al pensiero espresso.

D'altro lato molti di voi ricorderanno che una volta esisteva pure il capo giurato, il quale spiegava i quesiti e dava ai suoi colleghi tutte le indicazioni necessarie. E allora noi potremo, per esempio, stabilire che il capo giurato abbia una laurea, e ciò senza violare il principio dell'uguaglianza. (*Interruzione del senatore Azara*).

DE LUCA. E allora la tesi non regge più.

MACRELLI. Comunque è possibile arrivare ad una nuova formulazione di legge anche a questo proposito, che accolga proprio le nostre idee di tenaci assertori del principio della giu-

ria popolare. Si aggiunge ancora: grado di appello. D'accordo. Onorevoli colleghi, io comprendo l'importanza dell'istituto che si è accettato anche in questo disegno di legge: era una lacuna alla quale bisognava provvedere, tanto più che l'istituto è diventato ormai di ragione pubblica. Non ho bisogno di spiegare le ragioni, i motivi di ordine giuridico, morale e umano, ma se è vero che per le contravvenzioni si può arrivare in Appello e fino in Cassazione non si comprende perchè in casi gravissimi, come di omicidio, di rapina, per cui le pene potevano arrivare una volta fino alla morte ed oggi fino all'ergastolo, non si abbia il diritto all'appello e conseguentemente poi diritto di ricorso in Cassazione. Quindi, in linea di massima siamo perfettamente d'accordo. Ma voi dite: con quali magistrati, con quali giudici voi provvederete in grado di appello? Facile rispondere: altri giurati dovranno costituire il collegio di appello, il collegio di seconda istanza, che dovrà naturalmente giudicare quello che hanno fatto i giurati in primo grado.

DE LUCA. Il popolo può sbagliare.

MACRELLI. Ma lo abbiamo già detto, possono sbagliare i giurati, come possono sbagliare i magistrati. Si possono superare tutte le difficoltà alle quali voi avete accennato, ma, onorevoli colleghi, voi credete in questa maniera di venire incontro a quelle che sono le aspirazioni del popolo? Io non so quello che accadrà, badate, e se dovessi fare una confessione personale, dovrei dire che come avvocato sto più tranquillo davanti allo scabinato che davanti ai giudici popolari perchè ho meno responsabilità; davanti ai giurati è diverso. Ricordatevi che una volta la Corte di assise costituiva veramente l'Aula della giustizia, per l'atmosfera che si respirava, per la passione, per la fede con cui si affrontavano le cause, e quando si entrava in Corte di assise vi garantisco che tremavano veramente le vene e i polsi, e il senso della responsabilità era più alto e più profondo negli avvocati difensori o di parte civile come negli stessi magistrati togati o popolari. Ora, io non so se accadrà altrettanto con la riforma che voi presenterete, ma noi a questa riforma, o per lo meno al suo concetto, diamo non soltanto un significato puramente formalistico, come fate voi, che dite



trattarsi di una delle solite riforme che si portano o alle leggi di rito o alle leggi del diritto. No, noi abbiamo la preoccupazione che la giustizia sia veramente *fundamentum reipublicae*. Questa riforma è per noi proprio il fondamento di uno Stato e di una Nazione e noi non dobbiamo dimenticare, onorevoli colleghi, che se richiamiamo il vostro senso di responsabilità, la vostra attenzione vigile ad alcune norme della Costituzione, all'articolo 102, all'articolo 111, vi richiamiamo anche a quella che è essenza della legge Costituzionale, a quella che è la natura squisitamente politica e morale della giovane Repubblica italiana. « L'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro » è detto nell'articolo 1 e nello stesso articolo si aggiunge: « La sovranità appartiene al popolo ». È per questo che noi vi diciamo che il popolo deve partecipare interamente e totalmente anche all'amministrazione della giustizia. (*Vivi applausi, molte congratulazioni*).

#### Presidenza

del Vice Presidente **MOLE ENRICO**

**PRESIDENTE.** È iscritto a parlare il senatore Romano Antonio. Ne ha facoltà.

**ROMANO ANTONIO.** Onorevole Presidente, onorevole Sottosegretario, onorevoli colleghi, sulla Corte di assise si possono dire tante cose, dal punto di vista teorico, tante cose per quante se ne vogliono, e ne ha dette parecchie anche l'onorevole Macrelli.

Ma io penso che il problema è eminentemente pratico; questo problema non si risolve per dogmi, nè facendo ricorso a principi astratti, come la sovranità popolare. Fino ad oggi in Italia, per sostenere l'istituto della giuria, si è fatto spesso ricorso alla sovranità popolare. Questa formula astratta, della cui sonorità e ampollosità si è abusato, comincia a manifestarsi, a mio modesto avviso, sempre più vuota di contenuto sostanziale, nonostante il fragore della parola.

Il disegno di legge in esame ha aperto un solco tra due correnti diverse: vi è chi vuole la giuria e vi è chi vuole la Corte criminale. Pochi, almeno seguendo i lavori parlamentari della Camera dei deputati, vorrebbero lo scabi-

nato, l'assessorato, il giudice misto, ma questo è imposto dalla Costituzione. Gli articoli 102 e 111 della Carta costituzionale sono due perni dai quali non possiamo distaccarci se vogliamo rimanere nell'ambito della Costituzione. Queste due disposizioni — articolo 102 ed articolo 111 — si riallacciano in qualche modo a quello che fu il risultato del terzo Congresso internazionale di diritto penale tenutosi a Palermo nel 1933. In quel Congresso vivacissima fu la discussione sull'istituto della giuria; voci di maestri illustri sostennero che questa poteva ancora vivere, ma molti ne misero in evidenza i gravi difetti. Fu in quell'occasione che Raffaele Garofalo, grande giurista, ebbe a dire che quanto era avvenuto in Italia con l'istituto della giuria in sessanta anni non era che un seguito di ingiustizie. E per armonizzare correnti contrastanti ci volle il saper fare, la buona maniera, la cultura, la diplomazia di un grande avvocato come Enrico De Nicola e di un grande magistrato come Ugo Aloisi. Essi riuscirono a far varare un ordine del giorno i cui due punti fondamentali sono i seguenti: a) che nei Paesi ove l'istituzione della giuria è nelle tradizioni nazionali, questa può essere utilmente formata nel suo reclutamento e nel suo funzionamento, secondo lo spirito di ciascuna legislazione; b) che nei Paesi che vogliono sostituire al sistema della Corte d'assise basato sulla separazione del fatto e del diritto, un sistema diverso, questo deve importare l'istituzione di un collegio unico formato da un gruppo di magistrati e di giurati. « Questi ultimi — aggiungeva l'ordine del giorno nel suo secondo punto — almeno due volte più numerosi dei primi devono essere scelti in tutte le categorie sociali e soddisfare alle condizioni morali e intellettuali necessarie ».

Siamo nel 1933, ma già da tempo gli inconvenienti della Corte d'assise avevano richiamato l'attenzione del giurista e del legislatore. Gli inconvenienti erano diversi, basta accennarne alcuni: incapacità dei giurati, grande indulgenza per i reati passionali, eccessivo rigore per i reati contro la proprietà, assoluzioni scandalose che ci avevano discreditato anche all'estero, cosa grave per noi che viviamo nella terra che è stata la culla del diritto, pene inadeguate alla gravità di reati, inique sproporzioni tra le pene inflitte per casi identici, afferma-



zioni di responsabilità in processi indiziari, che avevano lasciato perplessa la pubblica opinione. Tutti questi difetti facevano scrivere dal Roncati, illustre psichiatra, nella sua monografia: « Il processo penale » che « la scienza istruisce il processo, la scienza lo discute, la ignoranza lo giudica ».

Aggiungasi che con l'istituto della giuria, in mancanza di un riesame del merito nei giudizi pronunciati dalla Corte di assise, si era, fra l'altro, determinato un grave inconveniente, perchè spesso la Corte di cassazione, trovandosi di fronte ad evidenti errori giudiziari, aveva finito, per scrupolo di coscienza, con l'arrogarsi, contrariamente al carattere dell'istituto, il potere di annullare le sentenze di Corte di assise anche per motivi di fatto, mascherando l'abuso sotto l'elastico motivo del difetto di motivazione. Si cercava così di riparare ai gravi errori e alle ingiustizie derivanti dal sistema della giuria.

Il fascismo rimediò in qualche modo, ma non abolì del tutto la giuria popolare, l'incorporò, la confuse col magistrato togato, in modo che il collegio risultò formato di un certo numero di giudici popolari e di due giudici togati. Questo collegio misto ebbe il compito di pronunciare la sentenza senza che vi fosse più il verdetto separato dei giudici popolari e, senza più verdetto, l'oratoria dovette acconciarsi alla nuova situazione. Ecco spiegato il rimpianto della giuria. In Italia vi è una secolare tradizione forense, vi è il gusto dell'eloquenza.

Tutti ricordiamo i grandi successi oratori di Gaetano Manfredi, di Gennaro Marciano, di Arturo Vecchini, di Genunzio Bentini, di Giovanni Porzio, tutti nomi ai quali sono legate storie di delitti per amore, per passione, per vendetta e per gelosia. Nella gamma delle passioni umane l'oratoria trionfava; con l'assessorato tutta questa messa in scena venne a trovarsi sminuita.

Non si trattava più di fare appello a dodici uomini per convincerli a pronunciare un enigmatico sì o un enigmatico no, la cui gravità non perdeva efficacia, nonostante il contrasto con la evidenza dei fatti, nonostante le risultanze. Con l'assessorato invece si trattava di rivolgersi ad un collegio che avrebbe deciso in Camera di consiglio, sotto la guida di uomini del mestiere, magistrati abituati alla dif-

ficile arte di giudicare, ad un collegio che era tenuto a motivare la propria decisione. Quindi, alla retorica fiorita si dovette sostituire il ragionamento, la logica stringente. Il fascino oratorio, che travolgeva la fantasia popolare e a volte conquistava il sentimento dei giurati, si affievolì di fronte al nuovo istituto. Questa è la vera causa del rimpianto della giuria.

Ed allora, onorevole Macrelli, onorevole Picchiotti, perchè dire che in ogni eclisse di libertà scompare la giuria e che questa rivive ad ogni ritorno di libertà? Perchè dire che giuria significa libertà? Io penso che occorra rientrare nei giusti limiti: bisogna essere più obiettivi, più sereni. La democrazia e la libertà non vivono, non sono mai vissute per la giuria. Le giurie, a mio modesto avviso — ed ho 25 anni di vita giudiziaria — sono una piccola ipocrisia democratica e i giurati sono figli legittimi di questo pregiudizio democratico.

L'errore sta nell'essere rimasti ancorati a situazioni che sono state travolte dal corso naturale della storia. Quando il potere era nelle mani di una casta, quando non esisteva il suffragio universale, quando le investiture venivano dall'alto, allora in qualche modo poteva giustificarsi la partecipazione del popolo alla amministrazione della giustizia. Ma oggi, onorevoli colleghi, il popolo non è più oggetto, il popolo non è più strumento di una classe privilegiata, il popolo non è più spettatore: il popolo oggi è attore, il popolo è soggetto attivo, il popolo è il *dominus* della vita dello Stato. Infatti libero è l'accesso nelle pubbliche amministrazioni, chiunque può aspirare ad un posto in Parlamento, chiunque può aspirare ad indossare la toga di magistrato. E allora, di fronte a queste considerazioni, che mi sembrano convincenti, io penso che il contenuto dell'articolo 102 della Carta costituzionale possa anche racchiudere un pleonasma. Se il pensiero del Costituente non fosse stato quello di far partecipare, in alcuni casi, all'amministrazione della giustizia elementi estranei all'ordine giudiziario (partecipazione significa collaborazione, onorevole Macrelli), ritengo che l'ultima parte dell'articolo 102 della Costituzione non sarebbe di ostacolo alla attribuzione di tutte le cause in prima istanza al magistrato togato.

È vero che l'articolo 102 parla di partecipazione diretta del popolo alla amministrazione della giustizia, ma ditemi che cosa è il popolo. Giuridicamente, popolo è l'elemento personale dello Stato senza distinzione di classe sociale; nel linguaggio corrente alle volte il termine « popolo » serve ad indicare la classe sociale dei diseredati, l'antica plebe, il moderno proletariato. Oggi però parlare di popolo come di qualche cosa a sè stante, contrapposta allo Stato è un errore. E i giudici togati che cosa sono? I giudici togati non discendono più da magnanimi lombi, non sono più come una volta espressione della aristocrazia, della nobiltà, che deteneva il potere: oggi i giudici sono autentici figli del popolo, fanno parte del popolo, ricevono l'investitura mediamente dal popolo ed amministrano giustizia in nome del popolo. Difficilmente troverete magistrati appartenenti a famiglie di industriali o di grossi commercianti; questi preferiscono battere strade più redditizie. Il giudice, il più delle volte, proviene da quella umile classe impiegatizia che è sempre vissuta e vive tra stenti e ristrettezze, che conosce tutti i disagi quotidiani, gli infiniti bisogni della vita. E se la miseria è una delle cause del delitto, potete essere sicuri che dello stato di indigenza il giudice togato saprà tener conto, perchè ben comprende le spinte pericolose della miseria. Questo è il motivo per cui sono contro la giuria e aggiungo subito che non mi tranquillizza, non mi soddisfa neppure il giudice misto.

Onorevole Picchiotti, è vero che anche la giuria seppe in vari casi degnamente adempiere al proprio mandato e seppe non demeritare della nobilissima, altissima funzione, ma in molti altri casi, anzi nella maggior parte dei casi, si mostrò inadeguata ai bisogni. Molte volte ci si trovava di fronte a giudici popolari che per scarsità di cultura o per meschinità di intelletto non capivano la importanza dell'incarico. Ed è rimasto famoso il caso dei giurati che, volendo dimostrare come esistesse ad esuberanza la discriminante della legittima difesa, concessero l'eccesso di difesa come qualche cosa di più favorevole all'imputato. E ricorderete tutti, almeno quelli che hanno vissuto la vita giudiziaria, che alcuni giurati, volendo rimanere tranquilli con la loro coscienza, molte volte consegnavano scheda bianca. Altri,

fidandosi più dei colleghi che di se stessi, votavano come votava il compagno di destra o il compagno di sinistra.

In verità, dopo tante esperienze, non so spiegare come si faccia ancora a sostenere l'istituto della giuria...

PICCHIOTTI, *relatore di minoranza*. Per lo meno, onorevole Romano, questo è fatto in buona fede. Ma chi emette sentenze perchè siano cassate, me lo giudichi lei.

ROMANO ANTONIO. Parlerò anche di questo.

In mancanza di argomenti più convincenti si continua a sfruttare il ritornello della sovranità popolare. Ma io osservo: il potere giudiziario, se si eccettua la Corte di assise, non è stato mai, nemmeno all'epoca della Rivoluzione francese, affidato a giudici popolari; la Corte di cassazione, il Consiglio di Stato, la Corte dei conti, non hanno mai avuto giurie. Con tutto questo si continua a ripetere che la vita della democrazia è legata alla giuria popolare, cioè all'affidamento ad una dozzina di uomini per giudicare un omicida o un rapinatore. Che gli stessi giurati siano consapevoli della scarsità del loro contributo, lo si evince dal fatto che molte volte, moltissime volte, essi ricorrono a compiacenti certificati medici pur di essere esonerati dall'incarico.

Questa è stata una delle cause che ha fatto nascere il così detto professionismo dell'assessorato.

Spiego la giuria per i reati di stampa, come prevedeva l'editto sulla stampa del 26 marzo 1848; spiego la giuria per i reati politici; per tutti questi fatti può essere giustificato rimettere la cognizione ad organi speciali che si presumono più aderenti alla coscienza popolare, più sensibili alle mutevoli valutazioni politiche del momento, ma non spiego la giuria per tutti gli altri reati.

La Costituzione tuttavia ha inteso affermare la partecipazione di elementi estranei all'ordine giudiziario nell'amministrazione della giustizia, limitatamente ad alcuni casi. Ed allora non vi è possibilità di scelta tra le due vie che si aprono al giurista. Io preferirei l'attribuzione di tutti i reati alla competenza del magistrato ordinario con la garanzia del riesame, ma questo non è possibile per il te-

nore e lo spirito dell'articolo 102, ultima parte, della Costituzione, poichè questo parla di partecipazione — che significa collaborazione — e questa deve svolgersi necessariamente in un collegio misto. L'articolo 111 a sua volta stabilisce che tutti i provvedimenti dell'autorità giudiziaria devono essere motivati e le motivazioni non si possono pretendere dalla giuria.

Qualcuno ha voluto sostenere che anche la giuria popolare potrebbe adempiere all'obbligo della motivazione e questa sera lo ha sostenuto l'onorevole Macrelli. Anzi si è detto che il richiamo che il Presidente fa dei singoli quesiti proposti ai giurati costituisce motivazione. Si è sostenuto che il verdetto stesso costituisce motivazione implicita in quanto racchiude l'espressione del convincimento che il giurato si è formato. Ma voi tutti non potete non sentire lo sforzo di questo ragionamento, poichè motivare significa ragionare, spiegare, considerare, argomentare, dire il perchè si arriva alle parole « per quali motivi ». Un semplice richiamo non significa motivare, mentre il cittadino ha diritto di sapere perchè viene assolto, perchè viene condannato. In proposito, ricordo che all'Assemblea costituente l'onorevole Targetti presentò un emendamento all'articolo 111 per escludere dall'obbligo della motivazione le sentenze delle Corti di assise: egli ritirò l'emendamento e lo ritirò perchè l'onorevole Dominedò, interloquendo, disse che anche le sentenze di Corte di assise potevano essere motivate, ma questi non specificò da chi dovevano essere motivate. Sull'argomento della motivazione si è detto anche che la si potrebbe affidare al capo giurato, previsto dalla legge del 1874, capo giurato che aveva le funzioni di coordinare tutti gli elementi di discussione in camera di consiglio e di disciplinare la votazione.

In verità dire di potere affidare la motivazione della sentenza al capo giurato, come ha sostenuto l'onorevole Caramia nell'altro ramo del Parlamento, mi sembra enorme. Si è detto dall'onorevole Macrelli che i giurati ben sapranno concedere le attenuanti generiche. Ma il processo penale non è tutto qui; invero dire se un omicidio fu doloso o colposo, se e in qual misura il giudicabile sia imputabile, se il

giudicabile sia un delinquente abituale o per tendenza, se vi fu eccesso di difesa, se concorra la circostanza della continuazione, se un omicidio fu commesso con premeditazione, tutte queste questioni non possono essere risolte dal giudice laico. Nell'altro ramo del Parlamento l'onorevole Cerabona, per sostenere l'istituto della giuria, ha consigliato di estrarre dieci nomi da un'urna e due da un'altra urna, nella quale si dovrebbero includere nominativi di persone che siano in grado di esprimere quello che è stato il pensiero della giuria. Ma vorrei rivolgere una domanda all'onorevole Cerabona: se i due della seconda urna sono rimasti in minoranza, la sentenza dovrebbe essere motivata sostenendo una decisione contrastante col loro convincimento. Accogliendo l'idea dell'onorevole Cerabona, cioè di creare questa duplice urna, il magistrato ordinario non avrebbe altra funzione che quella di dirigere il dibattimento, perchè la motivazione della sentenza verrebbe affidata ai giurati, e ciò facendo si creerebbe una magistratura speciale. Ora, le magistrature speciali sono escluse dalla Costituzione; l'articolo 102 della Carta costituzionale comincia con lo stabilire che « la funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari » e continua stabilendo che « non sono consentite magistrature speciali ». Quindi, all'intervento del magistrato ordinario non si può derogare.

Riepilogando, dovendo rispettare la Costituzione, non vi è altra soluzione che quella seguita dal disegno di legge in esame: il giudice misto. Si può per certi reati essere favorevoli al giudice popolare, si può preferire sempre e in ogni caso il giudice tecnico, ma (e qui esprimo un mio convincimento personale) il giudice misto non tranquillizza. Il giudice anfibio è un pessimo giudice; non è abbastanza popolare, nè sufficientemente tecnico. Il giudice misto, lo scabinato, l'assessorato hanno rivelato altri e non meno gravi inconvenienti della giuria. Si è dimostrato che i giudici popolari diventano facilmente manovrabili dalla superiore esperienza e dottrina del giudice togato. Nelle Camere di consiglio i giudici popolari, che non conoscono le leggi, che non sono addestrati al ragionamento, che non hanno familiarità con le mille risorse della polemica e della

tecnica giuridica, si trovano in condizioni di inferiorità accanto a chi per mestiere è padrone della materia e finiscono per rimettersi al giudizio del magistrato togato. Se poi avviene (avviene di rado ma è avvenuto) che i giudici popolari, che sono in maggioranza, resistono, fanno valere la loro opinione e la impongono alla minoranza dei giudici togati, allora si verifica una situazione estremamente imbarazzante. Essendo sempre il giudice togato che deve redigere la sentenza, questi si troverà di fronte a un dilemma, di fronte a una scelta difficile. Se vuole adempiere il proprio dovere di tecnico, dovrà sacrificare i propri scrupoli di coscienza e redigere una sentenza contraria alla sua opinione, dovrà cioè dimostrare che l'imputato è colpevole anche se egli lo ritiene innocente. Oppure dovrà venire meno al dovere di tecnico e redigere una sentenza maliziosa che renda possibile al Procuratore generale il gravame. Ed eccoci alla sentenza suicida, come la chiamò Gennaro Marciano.

Alcuni vorrebbero la grande Corte criminale. In verità questa non gode una simpatia tradizionale: trattasi di un istituto borbonico che ha lasciato tracce sgradevolissime nella giustizia italiana. Costituendo la Corte criminale, e volendo mantenere la garanzia dell'appello, la garanzia del secondo grado, bisognerebbe creare una grande Corte criminale più grande della prima, e francamente non è il caso di arrivare a questi istituti. Dovendo rispettarsi la Costituzione, non vi è altro sistema da scegliere che quello proposto nel disegno di legge.

La maggiore realizzazione è l'appello; questa innovazione era reclamata da tutti coloro che nella dottrina e nella pratica si occupano comunque di amministrazione della giustizia. E infatti quante incongruenze si erano verificate con l'istituto della giuria e con la mancanza del secondo grado! Ne cito alcune; incongruenze che derivano dalla distribuzione della competenza dal punto di vista quantitativo: a) per la bancarotta fraudolenta (casi normali) la competenza è del tribunale e quindi permane la garanzia dell'appello; per la bancarotta fraudolenta (casi gravi) la competenza è della Corte di assise e quindi viene escluso l'appello; b) se il furto è aggravato da due o più circostanze dell'articolo 625

oppure da una dell'articolo 625 e da una dell'articolo 61, la competenza è del tribunale e quindi permane la garanzia dell'appello; se invece il furto è aggravato da due o più circostanze dell'articolo 625, e da una o più circostanze dell'articolo 61, la competenza è della Corte di assise e, pur rimanendo identico il reato, la garanzia dell'appello è esclusa; c) se la rapina è commessa da una sola persona, la competenza è del tribunale, se da più persone, la competenza è della Corte di assise. Se la rapina è consumata da persona a viso scoperto, la competenza è del tribunale; se il reo si copre il viso con un fazzoletto, la competenza è della Corte di assise. Se la rapina è consumata senza armi, la competenza è del tribunale; se vi è l'arma, è della Corte di assise. In tutti questi casi identico è il reato, ma basta un fazzoletto o una pistola a spostare la competenza e ad escludere la garanzia dell'appello. Sono tutte incongruenze alle quali bisognava rimediare, e che oggi cadono con la garanzia dell'appello sancita da questo disegno di legge.

L'istituzione dell'appello ridurrà nei giusti limiti il ricorso in Cassazione, di cui fino ad oggi si è abusato per mancanza di gravame. Questo è uno dei motivi per cui la garanzia dell'appello era generalmente sentita dalla coscienza giuridica. Da tutti non si comprendeva come nei casi di maggiore rilievo il giudizio si esaurisse in un solo grado, disponendo invece la garanzia del secondo grado per i fatti meno rilevanti.

Alla garanzia del secondo grado, come ha detto l'onorevole Macrelli, aderiscono anche i sostenitori della giuria, ma tutti non si rendono conto delle difficoltà di conciliare il doppio grado con un giudizio espresso direttamente dal popolo. Alcuni propongono che sia devoluta alla Corte di cassazione anche la conoscenza del fatto, in modo che la Suprema corte non eserciti più soltanto un sindacato di mera legittimità, ma anche un sindacato di merito e riformi eventualmente la sentenza dei primi giudici. Altri propongono di limitare nel merito il potere della Cassazione esclusivamente alla valutazione dei motivi posti dal primo giudice a base del suo giudizio, per indi, nel caso che riconoscesse l'erroneità di quei motivi, ri-

mettere il nuovo giudizio di merito ad altra giuria.

Con la prima proposta si cadrebbe in una evidente contraddizione. Se affidiamo al popolo il giudizio per i reati politici o a causa di onore, lo è perchè si ritiene che il popolo meglio possa intendere la passione politica, il sentimento dell'onore e che sia più idoneo a giudicare in questa materia. Affidando invece il giudizio di appello alla Cassazione, costituita da alti magistrati abituati all'applicazione rigorosa della norma giuridica, a magistrati che si lasciano guidare non dal sentimento umano ma dalla fredda norma giuridica, diamo luogo ad una contraddizione in termini. Quindi il ragionamento degli oppositori non regge.

Neppure può soddisfare la seconda proposta, giacchè si perpetuerebbero i giudizi con i rinvii, ed il primo giudizio finirebbe per essere un assaggio per arrivare al secondo giudizio. Dunque; chi vuole la garanzia del secondo grado non può volere anche la giuria.

A questo punto mi si affaccia un dubbio, (desidero essere quanto più possibile obiettivo e sereno): l'appello, così come è stabilito nel disegno di legge, può tranquillizzare? È questo un dubbio che è sorto a diversi valorosi avvocati. Ho sentito in Commissione manifestare questo dubbio da parte dell'onorevole De Pietro, dell'onorevole Mastino, entrambi valorosi avvocati della Puglia e della Sardegna. Io non sono convinto dell'efficacia pratica dell'appello come previsto dal disegno di legge. Nel giudizio di primo grado il giudice laico segue tutto lo svolgersi del dibattimento, ascolta l'imputato, la parte offesa, sente le deposizioni dei testi, guarda tutta questa gente in viso, insomma costruisce nella sua mente quasi un quadro, una fotografia istantanea del fatto, vede avanti a sè lo svolgersi dell'accaduto, vede il delitto, lo valuta, si forma un'idea, un convincimento ed esprime il suo giudizio. Qual'è invece la posizione del giudice laico in appello? Egli ascolta la relazione del consigliere relatore, le conclusioni delle parti, i difensori delle parti, ma se non ha la accortezza di seguire con attenzione la relazione, scarso contributo recherà in camera di consiglio ove finirà per rimettersi al giudice togato. E allora quale maggiore garanzia si avrà dal giudice laico in appello?

A queste considerazioni desidero aggiungerne un'altra. Qual'è la funzione, lo scopo principale del giudice laico? Quella di portare in Camera di consiglio l'impressione del popolo, la voce della piazza, di dire al giudice togato qual'è la pubblica opinione. Ora questa pubblica opinione non può essere che unica, indiscutibile, invariabile: non c'è infatti una duplice pubblica opinione. Questa non può mutare per il solo fatto che il giudice laico in appello ha la laurea mentre quello di primo grado ha la licenza liceale. Non è il titolo di studio che forma l'opinione pubblica.

Ecco le ragioni per le quali sostengo che la funzione del giudice laico in appello si riduce a zero. Indubbiamente oggi facciamo un passo avanti: riconoscere la necessità del secondo grado per i reati di Assise è un progresso. Ma la piena garanzia dell'appello si potrà avere solo col giudice togato, magistrato tecnico, uomo di studio, preparato, capace di discutere, di battersi in Camera di consiglio. Tutto questo non si può pretendere dal giudice laico.

A proposito del titolo di studio richiesto per i giudici laici, si è detto e si dirà che il progetto è antidemocratico perchè destina alla funzione di giudice popolare soltanto chi è in possesso di una licenza di studi superiori o di una laurea; che in tale maniera soltanto la aristocrazia dell'ingegno potrà fiancheggiare la magistratura togata, che resterà assente la schietta rappresentanza del popolo in quella forma di partecipazione alla giustizia che si chiama popolare. In verità, volendo rimanere ligi alla Costituzione bisognerebbe tener presente l'articolo 34, ove è detto che l'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita. È questa l'istruzione che lo Stato assicura a tutti i cittadini, ed allora ci dovremmo accontentare di questo titolo per non creare situazioni di privilegio a favore di chi ha avuto i mezzi per conseguire la licenza liceale o la laurea. Popolo significa « tutti i cittadini » e per evitare esclusioni ingiuste dai tribunali e dalle Corti di assise bisogna richiedere quel titolo di studio minimo che lo Stato a tutti i cittadini assicura. (*Approvazioni*).

Una considerazione desidero sottoporre all'esame del Senato per quanto riguarda la for-

mazioni dei Tribunali. L'Assise di prima istanza, così come è congegnata nel progetto, non dà affidamento completo. Il Tribunale di assise dovrebbe essere composto di un presidente e di un giudice togato: ora, data la scarsità di personale, il giudice potrà anche essere un pretore destinato al posto di giudice e, forse, addirittura un uditore giudiziario con funzioni giurisdizionali; il Presidente potrà anche essere un consigliere di Corte di appello di prima nomina. Non dico che si debba dare lo ostracismo ai giovani, ma penso che, svolgendosi i giudizi d'Assise davanti ad avvocati preparatissimi, davanti ad avvocati che sanno combattere la loro battaglia, sia opportuno e prudente stabilire che ai Tribunali di assise siano destinati magistrati che abbiano già una certa esperienza; quindi sarebbe opportuno richiedere per i giudici un certo numero di anni di servizio e, per i consiglieri destinati a presiedere i Tribunali, una certa anzianità in modo da evitare di ricorrere a novizi, che possono essere non adeguatamente preparati per la nuova funzione.

Vi è una disposizione invece che merita piena approvazione, ed è quella contenuta nell'articolo 32 del disegno di legge: nel capitolo terzo, contenente disposizioni sulla costituzione dei Tribunali di assise e delle Corti di assise, è previsto sotto l'articolo 32 un ottimo rimedio per evitare il professionismo dell'assessorato. In questi ultimi anni alcuni elementi — e lo dico per conoscenza personale — privi di occupazione, attraverso l'ossequio e il servilismo, rinunciando ad ogni rilievo critico in Camera di consiglio, accettando in pieno, assiomaticamente, il pensiero del Presidente, si creavano quasi un impiego e sedevano costantemente in Corte d'assise. Opportunamente l'articolo 32 del disegno di legge dispone che gli assessori non potranno partecipare che ad una quindicina soltanto durante il biennio, e così quei professionisti dell'assessorato non troveranno più la possibilità di sedere in permanenza in Corte d'assise.

Per quanto riguarda poi la partecipazione delle donne, il disegno di legge, e si è fatto bene, non si occupa della partecipazione od esclusione della donna dall'ufficio di giudice popolare. La Carta costituzionale proclama che tutti i cittadini hanno pari dignità e sono uguali da-

vanti alla legge, senza distinzione di sesso. La Costituzione impone anche di rimuovere gli ostacoli di ordine sociale che, limitando di fatto l'uguaglianza dei cittadini, impediscono l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori alle organizzazioni del Paese. Ora, con questo principio effettivamente contrasta l'ordinamento giudiziario del 30 gennaio 1941, che ammette alla funzione di giudice soltanto il sesso maschile.

È vero che la donna meglio dell'uomo sarebbe adatta ad interpretare nelle umane vicende certe situazioni e certe manifestazioni psichiche di pretta femminilità. È vero che la donna potrebbe essere la migliore conoscitrice dell'animo femminile, ma è anche vero che la donna, col suo sentimentalismo, col suo carattere impressionabile e facile alla suggestione, sarebbe la meno adatta a dare obiettivi giudizi sulle complicate vicende giudiziarie. Aggiungasi che la donna non rinuncerà mai a quegli accorgimenti di bellezza, colori, profumi, acconciature, tutte manifestazioni di frivolezza che non si armonizzano con la serietà e l'austerità della giustizia.

PICCHIOTTI, *relatore di minoranza*. Ma i problemi della maternità almeno li conoscerà meglio di noi, spero!

ROMANO ANTONIO. La maternità vive nel santuario della famiglia, non in Corte di assise.

Onorevoli colleghi, non voglio abusare della vostra pazienza più a lungo; vengo alla conclusione e dico che come in tutte le attività dell'uomo, anche nel diritto è un continuo progredire, ogni tappa segna un perfezionamento: oggi è la garanzia dell'appello; ancora una tappa e, passando per il crisma della Costituzione, si potrà arrivare alla attribuzione della competenza per tutti i reati al giudice togato. Il mondo cammina verso la specializzazione: è una conseguenza della divisione del lavoro; si parla di rivoluzione dei tecnici. L'esperienza ammonisce e finirà per convincere anche gli oppositori come sia opportuno rimettere la cognizione di ogni reato alla magistratura togata, perchè soprattutto nel nostro Paese è forse l'unico corpo che ancora sia in possesso di una antica, degnissima tradizione. (*Vivi applausi dal centro e dalla destra e molte congratulazioni*).

MUSOLINO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MUSOLINO. Onorevole Presidente, data l'ora a cui si è giunti e dato altresì lo scarso numero dei senatori presenti, la pregherei di voler rinviare il seguito della discussione su questo disegno di legge alla seduta di domani.

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Mi associo alla richiesta dell'onorevole Musolino.

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni, il seguito della discussione è rinviato alla seduta di domani.

#### Annunzio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Prego il senatore segretario di dar lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

BORROMEO, *Segretario*:

Al Ministro di grazia e giustizia, per sapere se e in qual modo abbia provveduto a richiamare alla osservanza della legge e al rispetto delle decisioni della Magistratura il prefetto di Milano, il quale con insolente arbitrio, il 27 ottobre 1950, disponeva il divieto della affissione in luogo pubblico e l'immediato sequestro di un manifesto del « Comitato provinciale milanese dei partigiani della pace » del quale il procuratore della Repubblica, in conformità del disposto dell'articolo 1, decreto legislativo 8 novembre 1947, n. 1382, aveva autorizzato l'affissione. E perchè dica se non ritenga necessario richiamare in generale gli organi di polizia all'ubbidienza di ogni e qualsiasi disposizione di qualsiasi autorità giudiziaria, cui essi non hanno facoltà di sottrarsi ma solo ed esclusivamente obbligo di inchinarsi (1475).

TERRACINI.

Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, per sapere se ritengano necessario provocare immediati provvedimenti onde concedere: a) il riconoscimento dello stato giuridico ai collocatori comunali, derivante dal rapporto di lavoro; b) l'adeguamento economico per sopperire alle esigenze più urgenti; c) la sospensione della circolare tendente al licenziamento dei giovani (1476).

MENGI.

Al Ministro delle finanze, per conoscere se sia vero che, malgrado le insistenze della Giunta e del Consiglio comunale di Roma e gli affidamenti già dati dal Ministero, si sia deciso di cedere ad imprese private l'area demaniale di Fiumicino detta dell'« Isola Sacra », prospiciente al mare, che dovrebbe essere destinata alla costruzione di case per la popolazione di Fiumicino stessa (1477).

BERLINGUER.

Al Ministro dei trasporti, per conoscere se sia vero che si minaccia un nuovo sfratto dei ferrovieri in pensione e delle vedove dei ferrovieri dagli appartamenti che occupano nelle case economiche (1478).

BERLINGUER.

PRESIDENTE. Domani seduta pubblica alle ore 16 con il seguente ordine del giorno:

#### I. Discussione del disegno di legge:

Emissione di Buoni del Tesoro novennali 5 per cento a premio (1380).

#### II. Seguito della discussione del disegno di legge:

Riordinamento dei giudizi di Assise (1149) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

#### III. Discussione dei seguenti disegni di legge:

1. Assegnazione di lire cinque miliardi da ripartirsi in cinque esercizi a decorrere da quello 1950-51 per il rinnovamento del materiale automobilistico e dei natanti della Pubblica Sicurezza (1073).

2. Adesione ed esecuzione della Convenzione sui privilegi e le immunità delle istituzioni specializzate (1000).

3. Trattamento economico del personale di ruolo del Ministero degli affari esteri in servizio all'estero per il periodo 1° settembre 1943-30 aprile 1947 (1002).

4. Ordinamento e attribuzioni del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (318).

IV. Seguito della discussione dei seguenti disegni di legge:

1. MACRELLI ed altri. — Rivendica degli immobili trasferiti ad organizzazioni fasciste od a privati e già appartenenti ad aziende sociali, cooperative, associazioni politiche o sindacali, durante il periodo fascista (35).

2. VARRIALE ed altri. — Modifica all'istituto della liberazione condizionale di cui all'articolo 176 del Codice penale (801).

3. MERLIN Angelina. — Abolizione della regolamentazione della prostituzione, lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui e protezione della salute pubblica (63).

4. Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1235, sull'ordinamento dei Consorzi agrari e della Federazione italiana dei Consorzi agrari (953) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

La seduta è tolta (ore 19,30).



ALLEGATO AL RESOCONTO DELLA DXLVI SEDUTA (5 DICEMBRE 1950)

## RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

BASTIANETTO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere quali provvedimenti intende prendere, per combattere i delinquenti che da circa sei mesi infestano la zona del Sile (province di Treviso e Venezia) e che si sono dimostrati efficienti in azioni delittuose soprattutto verso canoniche e chiese, come a Quarto d'Altino, Lughignano di Casale sul Sile, Catron di Meolo, Lesson di Meolo. A Lughignano di Casale sul Sile hanno aperto un foro al muro esterno della chiesa per procedere a furto (1440).

RISPOSTA. — In alcune provincie del Veneto si sono verificati, negli ultimi sei mesi, complessivamente, 14 furti in danno di chiese e di case canoniche, tutti di lieve entità.

In seguito alle indagini effettuate dai competenti comandi dell'Arma, sono stati arrestati dodici individui, autori confessi di vari furti, fra i quali quelli perpetrati nelle canoniche predette.

La recrudescenza di tali furti non ha moventi politici o antireligiosi, ma rientra nell'attività delittuosa comune, normalmente in aumento con l'approssimarsi della stagione invernale.

La recrudescenza di tali piccoli furti non è sfuggita agli organi responsabili, che hanno già disposto ed attuato una più intensa vigilanza nelle zone interessate.

*Il Ministro*  
SCELBA.

Bosco. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere se ritenga necessario di venire incontro alle più urgenti necessità della benemerita categoria del perso-

nale delle ricevitorie poste e telegrafi, e particolarmente alle seguenti richieste:

a) concessione del premio di interessamento e di quello di presenza; b) cessazione dei licenziamenti, o della riduzione di orari di lavoro a carico del personale supplente e dei procaccia; c) beneficio delle riduzioni tariffarie per i viaggi sulle Ferrovie dello Stato (1416).

RISPOSTA. — In merito le faccio presente:

a) premesso che il premio di interessamento non è cumulabile con quello di presenza, ma ad esso alternativo, è in corso di presentazione un disegno di legge per concedere il premio di interessamento a tutto il personale delle ricevitorie post-telegrafoniche;

b) fin dal 9 agosto 1950, con apposita circolare vennero sospesi provvisoriamente sia i licenziamenti, sia le riduzioni dell'orario di lavoro dei supplenti in servizio, malgrado l'adozione di tali provvedimenti fosse stata suggerita da un'equa revisione dell'assegno.

Tuttavia accade talvolta che, in occasione del cambio di gestione, i titolari subentranti, avvalendosi delle norme di cui all'articolo 312 del Codice postale, pretendono condurre con sé personale di propria fiducia e licenziare quindi quello preesistente nell'ufficio.

In questi casi, date le vigenti disposizioni di legge, l'Amministrazione non ha altra possibilità che quella di fare opera di convincimento presso i titolari subentranti perchè i licenziamenti siano ridotti al minimo.

Analoga situazione si verifica nei casi in cui i ricevitori, allo scopo di garantirsi la successione dell'ufficio, chiedano di sostituire un supplente in servizio con un proprio familiare, coniuge o figlio.

Per quanto concerne i procaccia, ormai i licenziamenti sono stati ridotti al minimo e limitati ai pochi casi in cui l'utilizzazione delle autocorriere risulti effettivamente e notevolmente più favorevole agli interessi degli utenti; mentre le riduzioni degli orari vengono attuate solo in dipendenza delle esigenze di servizio.

Si fa infine presente che è in corso un provvedimento per dare ai procaccia licenziati una congrua buona uscita;

e) i ricevitori fruiscono già di riduzioni tariffarie per i viaggi sulle ferrovie dello Stato, e sono in corso trattative per la concessione di analoghe riduzioni ai supplenti.

*Il Ministro*  
SPATARO.

BOSI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere quali serie difficoltà hanno impedito e impediscono ancora, malgrado le vibranti proteste della categoria e le numerose istanze delle Organizzazioni sindacali, di sanare la grave ingiustizia sociale legiferata dal fascismo in data 3 dicembre 1923, n. 3134, con la quale sono stati esclusi dall'obbligo della assicurazione contro la invalidità e vecchiaia « i mezzadri e gli affittuari che prestano abitualmente opera manuale nelle rispettive aziende », obbligo che invece era già sancito dalla legge del 21 aprile 1919, n. 603, la quale permetteva a detti lavoratori di raggiungere la vecchiaia con una certa tranquillità perchè sicuri di ottenere una pensione, sia anche in misura minima.

Desidero conoscere, in particolare, se la esclusione legiferata dal fascismo, dall'obbligo dell'assicurazione contro la invalidità e vecchiaia, di una così larga e benemerita categoria di lavoratori, che, per ottenerla, sostenne dure lotte prima del 1919, non sia in contrasto con i principi sociali e previdenziali ormai acquisiti dalla coscienza della classe lavoratrice italiana e se il permanere della validità di una tanto iniqua norma legislativa sancita in epoca ormai condannata e superata dalla coscienza della collettività, non costituisca oltre che un lato negativo ed anacronistico del nostro sistema previdenziale anche e soprattutto una offesa alla dignità di questa

categoria di lavoratori sensibilmente danneggiata nel loro diritto.

Desidero inoltre conoscere se non sia politicamente e socialmente opportuno, anche per evitare future legittime agitazioni della categoria, promuovere i necessari urgenti provvedimenti atti a ripristinare la legittima posizione dei « mezzadri ed affittuari che prestano abitualmente opera manuale nelle rispettive aziende » includendoli tra le categorie per le quali è previsto l'obbligo dell'assicurazione contro la invalidità e vecchiaia, riaffermando così un diritto che fu già riconosciuto 40 anni or sono e che solamente un regime dittatoriale insensibile alla libertà democratica ha potuto sopprimere.

In attesa che ciò sia fatto, desidero conoscere se non si ritiene opportuno dare immediata disposizione perchè ai mezzadri e affittuari, che a suo tempo versarono i contributi per effetto della legge citata e che sono attualmente in diritto di liquidare la pensione, venga concesso anche l'assegno straordinario di contingenza e supplementare e ciò per evitare di liquidare loro, così come viene fatto attualmente, una pensione mensile di lire 15 al mese (1382).

RISPOSTA. — Il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3184, intese dare la possibilità ai coloni, mezzadri ed affittuari, già annoverati fra gli aventi diritto all'assicurazione obbligatoria dall'articolo 1 della legge 21 aprile 1919, n. 603, di iscriversi nell'assicurazione facoltativa considerando tale forma più rispondente alla qualifica di lavoratori indipendenti dei medesimi e più aderente alle loro possibilità economiche.

L'iscrizione era concessa a coloro i quali avessero pagato allo Stato, per imposte dirette, una somma annua non superiore alle 500 lire.

Il detto limite, avente lo scopo di consentire l'iscrizione soltanto a quelle categorie che più si avvicinavano ai prestatori d'opera dipendenti, fu elevato a lire 1.000 con l'articolo 85 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e non più modificato, in attesa di un coordinamento fra le norme che regolano attualmente l'assicurazione obbligatoria e quelle dell'assicurazione facoltativa.

Il ripristino dell'assicurazione obbligatoria per i coloni, mezzadri e affittuari potrà aversi con l'attuazione dei principi enunciati dalla Commissione per la riforma della previdenza sociale.

Attualmente, se è vero che per i lavoratori in questione non è previsto alcun trattamento di pensione, data la impossibilità per gli stessi di iscriversi nell'assicurazione facoltativa a causa del superamento dell'anzidetto massimale di lire 1.000, è altrettanto vero che detti lavoratori avrebbero potuto, a suo tempo, usufruire dell'anzidetta disposizione contenuta nell'articolo 85 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, per garantirsi una pensione presso l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale pensione che è stata maggiorata degli assegni straordinario e supplementare di contingenza senza che gli iscritti nell'assicurazione facoltativa siano chiamati a versare alcun contributo a tale titolo.

Non risulta, infine, a questo Ministero che i mezzadri ed affittuari, in quanto titolari di pensioni liquidate nell'assicurazione facoltativa, siano stati esclusi dagli assegni straordinario e supplementare di contingenza concessi loro dalle leggi 29 luglio 1947, n. 689 e 14 giugno 1949, n. 322.

*Il Ministro*  
MABAZZA.

BOSI. — *Ai Ministri delle finanze e dell'interno.* — Per sapere se sono a conoscenza che, per la quasi totalità dei terreni rappresentati da particelle catastali e sezionali o denominazioni equivalenti, siti in territori comunali in parte ad altitudine non inferiore a 700 metri sul livello del mare, gli interessati non hanno ottenuto dal 1° gennaio 1948 la esenzione dall'imposta fondiaria e da quella sul reddito agrario ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 12 del 7 gennaio 1947, per le difficoltà riscontrate nel procurare la documentazione presso gli uffici distrettuali competenti da parte degli interessati o da parte dei Comuni, questi ultimi tenuti anche per legge, a richiedere, globalmente per essi, la esenzione.

Se sono, altresì, a conoscenza che, in gran parte dei casi, gli stessi Comuni non si sono

avvalsi della facoltà concessa loro dalla legge e che, in ogni caso, tali situazioni hanno prodotto un grave danno economico particolarmente ai piccoli e medi proprietari.

In caso affermativo interrogo per conoscere se non ritengano giusto ed opportuno perchè la legge trovi piena applicazione anche per tutti coloro che posseggono i terreni in territorio comunale a cavallo di detta altitudine, disponendo perchè la esenzione dalla imposta fondiaria e da quella del reddito agrario, per le particelle catastali o sezionali o denominazioni equivalenti che si trovino in parte alla predetta altitudine, o perchè sia provveduto di ufficio dall'Amministrazione finanziaria, così come viene praticato per i terreni situati in Comuni con la totalità del territorio sito ad altitudine non inferiore a 700 metri sul livello del mare, oppure che siano invitati i Comuni a richiedere essi stessi globalmente la esenzione per gli interessati (1383).

RISPOSTA. — Si premette che si risponde anche a nome del Ministro dell'interno.

In relazione alle richieste e alle proposte formulate dall'onorevole senatore Bosi nell'interrogazione concernente l'esenzione dall'imposta fondiaria e da quella sul reddito agrario a favore delle popolazioni montane, lo scrivente osserva, per quanto di competenza, che con circolare del 5 aprile 1947, n. 59770, sono state impartite opportune disposizioni agli uffici distrettuali delle imposte perchè, in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 7 gennaio 1947, n. 12, sia provveduto con urgenza all'esecuzione degli sgravi delle imposte suddette per i terreni siti ad altitudine non inferiore ai 700 metri sul livello del mare.

Successivamente, ogni anno, in occasione della formazione dei ruoli, sono state fatte le necessarie sollecitazioni e recentemente è stato nuovamente provveduto con la circolare 10 ottobre 1950, n. 204740.

A seguito di ciò gli uffici competenti hanno assicurato che gli sgravi in parola sono stati generalmente eseguiti e che soltanto in qualche caso non è stato adottato alcun provvedimento perchè gli interessati non hanno prodotto alcuna documentazione.

Tali assicurazioni trovano conferma dalla circostanza che, a differenza del passato, pochissime lagnanze sono pervenute allo scrivente nel corrente anno per omesso sgravio delle imposte, ai sensi del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 7 gennaio 1947, n. 12.

In particolare, per quanto riguarda la proposta che sia provveduto d'ufficio allo sgravio dei tributi in parola, anche nei casi in cui il territorio di un dato Comune si trovi soltanto parzialmente all'altitudine sopra indicata, si ritiene dover osservare che la disposizione legislativa già citata esclude, in tali casi, l'iniziativa degli uffici distrettuali delle imposte e subordina espressamente la concessione dell'esenzione alla presentazione di apposita domanda, debitamente documentata, da parte degli interessati o per essi, globalmente, dal Comune.

La predetta norma trova giustificazione nelle difficoltà in cui verrebbe a trovarsi l'Amministrazione delle imposte dirette se dovesse procedere per la parte montana del territorio nazionale a tutti gli accertamenti del genere.

D'altra parte, la documentazione che si richiede in questi casi agli interessati consiste, giusta la circolare 5 aprile 1947, n. 59770, — nella presentazione di una dichiarazione, in carta semplice, di un perito regolarmente iscritto all'Albo o di una carta topografica dell'Istituto Geografico Militare, alla scala 1 : 25 mila od 1 : 50.000, nella quale siano indicate le particelle o denominazioni equivalenti per le quali si invoca l'esenzione.

Non sembra pertanto che i predetti possessori, semprechè si tratti di persone diligenti, possano trovare seri ostacoli alla produzione di così semplice formalità per ottenere l'agevolazione tributaria cui hanno diritto.

Comunque, si assicura l'onorevole interrogante che, qualora venissero specificati i Comuni o le ditte che non hanno eventualmente potuto ancora beneficiare dell'esenzione di cui trattasi, lo scrivente non mancherà di esperire le necessarie indagini e di adottare i provvedimenti più opportuni per affrontare gli sgravi in parola, facilitando nel miglior modo possibile gli adempimenti nell'interesse dei

possessori di fondi rustici posti ad altitudine non inferiore ai 700 metri sul livello del mare.

*Il Ministro*  
VANONI.

BOSI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere se non ritiene opportuno di adottare i seguenti provvedimenti: a) revocare e non concedere la licenza speciale ai concessionari in possesso di magazzini generali che presentano notevoli deficienze igienico-sanitarie e per i quali, secondo lo stesso riconoscimento della Direzione generale dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, purtroppo fino ad ora non si è riusciti ad ottenere alcun miglioramento, nonostante le diffide per una sistemazione razionale di essi entro il periodo di tempo fissato dalla Direzione generale predetta; b) revocare e non concedere la licenza speciale, comprendente il periodo colturale e quello industriale, ai concessionari che non sono proprietari o possessori a titolo di dominio utile, di usufrutto, di anticresi o di locazione del terreno da coltivare ai sensi degli articoli 46 e 82 del regolamento per la coltivazione indigena del tabacco 12 ottobre 1924, n. 1590, dato che i concessionari speciali, in questo caso, affidano la coltura del tabacco a coltivatori con terreni propri e questi, a loro volta, a coloni o mezzadri, determinandosi, con tale sistema, un sensibile sfruttamento nei confronti del produttore manuale; situazione questa vietata dal regolamento; c) revocare e non concedere la licenza speciale ai concessionari che incassando i contributi previdenziali ed assistenziali e gli oneri derivanti dal contratto collettivo di lavoro in atto per le maestranze tabacchine, sui prezzi dei tabacchi in colli, acquistati dallo Stato dagli stessi concessionari, non curano di versare agli Istituti preposti detti contributi nella misura incassata oppure li versano in misura ridotta determinando un maggior loro profitto e la mancata e ridotta assistenza alle maestranze dipendenti. Queste sono sottoposte ad un sensibile sfruttamento di lavoro a cottimo non pagato, peggiorando, di conseguenza, la lavorazione e la qualità del prodotto; d) di concedere, di conseguenza, la licenza spe-

ziale alle Cooperative costituite o da costituirsi fra coltivatori e maestranze tabacchine, affinché queste, facilitate in un maggior utile del loro lavoro, possano determinare il miglioramento del prodotto, oppure trasformare tutte le attuali concessioni speciali in concessioni di manifesto, affinché coltivatori ed operai, posti alle dipendenze dello Stato, determinino per sé migliori condizioni economiche e maggiori utili per l'Erario; interrogo altresì l'onorevole Ministro delle finanze, per conoscere se non ritiene opportuno adottare di urgenza, dopo decenni dal primo regolamento, nuove norme atte a riordinare la coltivazione indigena del tabacco, ponendola su di un nuovo piano sociale da cui, evitando lo sfruttamento dei coltivatori e delle maestranze, lo Stato possa trarre maggiori profitti ed immettere nel Consiglio di amministrazione i rappresentanti delle organizzazioni dei produttori e delle maestranze tabacchine (1394).

RISPOSTA. — 1° Giova premettere che l'Amministrazione dei Monopoli non ha mai affermato che non sia stato ottenuto alcun miglioramento nei riguardi del lato igienico dei magazzini di concessione speciale, deficienti in materia, in quanto ciò non avrebbe rispecchiato la realtà, tenuto conto che presso diversi Compartimenti delle coltivazioni tabacchi, seppure in scala limitata, dei risultati sono stati invece conseguiti.

Si precisa infatti che, dall'ottobre 1949 il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e l'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica, sentito il Ministero delle finanze, hanno iniziato — attraverso le Autorità sanitarie e gli Ispettorati provinciali, col concorso dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato — un'azione congiunta, onde rimuovere gradualmente nel campo nazionale le eventuali deficienze in materia d'igiene, che possano riscontrarsi nel settore dell'attività del tabacco, e quindi, anche l'opera di miglioramento intrapresa dalla detta Amministrazione, attualmente rientra nel quadro generale d'azione dei suddetti organi.

Per notizia, si ritiene opportuno far presente che l'iniziativa della stessa Amministrazione nell'opera di miglioramento di cui innanzi ha avuto, però, qualche delusione in

conseguenza delle abitudini locali ed in proposito, da parte delle Autorità del luogo è stato segnalato che in certe zone ove esistono i magazzini più importanti, già attrezzati con spogliatoi e sale di allattamento, tali locali, in generale, restano pressochè inutilizzati, in quanto le operaie preferiscono lasciare i figli nelle proprie abitazioni, affidandoli alle cure di persone di famiglia.

2° Per quanto riguarda la revoca delle concessioni a coloro che non coltivano i tabacchi sui terreni in proprietà o possesso, occorre premettere che il vigente Regolamento prevede che la concessione speciale possa anche svolgersi in due fasi distinte e cioè quella colturale e quella industriale, per cui le concessioni accordate fino a qualche anno indietro hanno avuto ed hanno tuttora, per la maggior parte, carattere industriale e di conseguenza non è fatto obbligo alle stesse di coltivare su terreni in possesso, essendo sufficiente che lo abbiano i coltivatori che agiscono per loro conto e che in pratica costituiscono la fase colturale delle concessioni in parola, tanto che i nominativi dei singoli coltivatori, con tutte le notizie prescritte, figurano nelle denunce annuali che da parte dei concessionari vengono inviate alle Direzioni compartimentali competenti.

L'Amministrazione dei monopoli, azienda a carattere prettamente industriale, considera il problema della coltivazione del tabacco particolarmente sotto i diversi aspetti — economico, quantitativo e qualitativo — per garantirsi, in ciascuna campagna, una produzione adeguata alle proprie necessità e, pur tenendo nel dovuto conto l'importanza sociale di tale coltura, può accordare, avvalendosi delle sue facoltà discrezionali, le concessioni speciali nelle forme, che ritiene più opportune, previste dal vigente regolamento.

Cosicchè, mentre nel passato la predetta Amministrazione ritenne utile autorizzare in gran parte concessioni a carattere industriale, negli ultimi anni precedenti il blocco, invece, accordò concessioni soltanto ai richiedenti che, oltre agli altri requisiti prescritti, avevano la possibilità di coltivare tabacco su terreni esclusivamente di proprietà, allo scopo di effettuare una eliminatoria all'eccessivo numero di richieste di concessioni.

In relazione a quanto si è sopra esposto, un drastico provvedimento nei riguardi delle predette ditte a carattere industriale, titolari di concessioni, non troverebbe giustificazioni dal punto di vista legale. D'altra parte ciò neppure sarebbe opportuno, dato che il provvedimento stesso potrebbe risolversi ai danni del Monopolio, in quanto apporterebbe un grave turbamento tecnico, in conseguenza del fatto che un gran numero di ditte, le meglio attrezzate, sarebbero costrette ad abbandonare la loro attività, privando l'Amministrazione dei monopoli di forti quantitativi di tabacchi di ottime caratteristiche e ben lavorati, che non sarebbe possibile ottenere, almeno per i primi anni, dalle nuove concessioni che dovrebbero sorgere in loro sostituzione.

3° La richiesta di cui al punto tre dell'interrogazione esula dalla competenza della suddetta Amministrazione poichè l'osservanza delle norme relative al versamento di contributi previdenziali ed assistenziali è affidata come è noto, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, mentre è di carattere prettamente sindacale l'argomento riguardante l'esatta corresponsione alle tabacchine delle somme loro dovute in relazione al lavoro compiuto.

4° Non si rende possibile riutilizzare l'ettaraggio delle concessioni che verranno eventualmente revocate, assegnandolo ad altre di nuova formazione gestite da Cooperative, dato che è necessario ridurre la superficie autorizzata alla coltivazione di tabacco in Italia, in considerazione del fatto, come si è detto innanzi, che esiste una sovrabbondanza di produzione di tabacco nazionale.

Circa poi la totale trasformazione delle concessioni speciali in concessioni di manifesto, deve presentarsi che l'argomento richiede accurati studi, in quanto allo stato attuale, la soluzione del problema presenta difficoltà d'ordine organizzativo non facilmente sormontabili.

Infine, si può assicurare l'onorevole senatore interrogante che è già negli intendimenti dell'Amministrazione dei Monopoli di rivedere ed opportunamente aggiornare il regolamento sulla coltivazione indigena del tabacco, ed in proposito sono già in corso studi preliminari, ma, in merito occorre tener pre-

sente che — data la complessità del lavoro — sarà necessario del tempo perchè possa essere completamente espletato.

Non si ritiene possibile aderire alla prospettata richiesta di immettere nel Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato rappresentanti di organizzazioni dei produttori di tabacco e delle maestranze tabacchine, in quanto in seno al predetto Consiglio vengono discussi problemi riguardanti l'economia dell'azienda, il che potrebbe portare a contrasti e a difficoltà nel seno del Consiglio dannosi per l'esercizio del Monopolio.

*Il Ministro*

VANONI.

BOSI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale e ai Ministri dell'interno e del tesoro.* — Per conoscere se risulti loro che, da una triennale esperienza nell'applicazione della legge n. 929 del 16 settembre 1947, sulla massima occupazione agricola, in merito al funzionamento delle Commissioni comunali, sono emerse deficienze tali, dovute alla mancanza di attrezzatura per insufficienza di adeguati stanziamenti finanziari, per cui i decreti prefettizi non hanno trovato applicazione in tutti i Comuni per i quali i decreti stessi sono stati emessi, danneggiando così la massa dei disoccupati e la produzione agricola; situazione questa aggravata per la mancata applicazione a fine di ciascun mese, da parte delle Commissioni comunali, dei ruoli dei conduttori di aziende in tutto o in parte inadempienti all'obbligo dell'assunzione della mano d'opera o perchè compilati dai Prefetti; ciò ha prodotto un maggior danno economico ai lavoratori e un beneficio agli agrari per lavori espletati sulle proprie aziende e per i quali non è stato corrisposto alcun salario.

Di fronte a tale illegale situazione, interrogo se e in che misura intendono intervenire per mettere in efficienza, per la corrente annata agraria 1950-51, le Commissioni comunali e gli uffici di collocamento, perchè assolvano, nel quarto anno di applicazione della legge, i loro compiti di cui agli articoli 3, 5, 12 e 15 della legge stessa.

Interrogo altresì per conoscere se, per la corrente annata 1950-51, i Prefetti terranno

presente, secondo le disposizioni di spirito della stessa legge, la particolare aggravata disoccupazione agricola che si manifesta nelle varie provincie indipendentemente dal fatto che i loro precedenti decreti siano rimasti inoperanti in alcuni Comuni, tenuto conto che ciò derivava unicamente dalla mancata attrezzatura e dal mancato funzionamento delle Commissioni comunali.

Interrogo, quindi, per conoscere se non ritengono opportuno ed urgente, intervenire con lo stanziamento di adeguati fondi occorrenti per l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi per la massima occupazione della mano d'opera agricola, di cui all'articolo 17 della legge, e se non ritengono opportuno procedere immediatamente all'attrezzatura delle Commissioni comunali, con personale competente, invitando queste a soddisfare le esigenze delle norme di cui alla legge n. 929 del 16 settembre 1947, al fine di favorire il massimo impiego possibile di lavoratori agricoli disoccupati, applicando alle aziende agricole, il massimo carico obbligatorio di giornate lavorative per ettaro-coltura (1417).

RISPOSTA. — Si risponde anche a nome delle altre Amministrazioni interessate.

Il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 settembre 1947, n. 929, è al suo quarto anno di applicazione e, nel complesso, deve ritenersi che abbia dato soddisfacenti risultati.

Infatti, nella prima annata agraria (1947-1948) esso è stato reso operante in 41 provincie, nella seconda (1948-1949) in 45 provincie e nella terza (1949-1950) in 44 provincie. Per la corrente annata sono già state concesse le autorizzazioni a n. 28 provincie.

Del provvedimento hanno beneficiato annualmente non meno di 270.000 operai agricoli, per una media di giornate lavorative *pro capite* che va dalle 140 alle 180.

Ciò dimostra in effetti che — prescindendo da alcune deficienze di carattere strettamente tecnico, ed imputabili soprattutto alle rilevanti difficoltà di adattamento del provvedimento legislativo a situazioni locali diversissime per la eterogenea struttura delle aziende agricole — l'imponibile di mano d'opera ha contribuito ad attenuare in certa misura

l'asprezza della disoccupazione agricola, specialmente in quelle zone dove esiste una cospicua massa di braccianti.

Per ciò che concerne le deficienze lamentate dalla S. V. nel funzionamento delle Commissioni comunali per mancanza di attrezzatura ed inadeguatezza di stanziamenti finanziari, questo Ministero non può concordare, stanti anche i rapporti di cui è in possesso e dai quali non emerge motivo a rilievi del genere.

È stato, invece, fatto presente ripetutamente che per alcuni Comuni, in cui il provvedimento di imponibile ha avuto attuazione, le Commissioni comunali non si sono dimostrate all'altezza dei compiti loro derivanti dalla legge, per motivi di diversa natura, non ultimo lo scarso senso di responsabilità dei sindaci preposti alla presidenza e la tendenza degli stessi ad accentuare od ostacolare l'applicazione dei decreti prefettizi, a seconda dei propri convincimenti, quali che si siano.

Di tali deficienze è stato peraltro tenuto debito conto, sia impartendo tempestiva istruzioni ai dipendenti Uffici del lavoro ed ai Prefetti, sia in sede di revisione del decreto n. 929, il cui nuovo testo sarà quanto prima portato all'esame del Parlamento.

Circa, poi, i ruoli per le retribuzioni non corrisposte e per le penali a carico dei conduttori di aziende che si rendono in tutto od in parte inadempienti all'obbligo dell'assunzione, deve convenirsi che una certa lentezza sussiste nella compilazione, approvazione e riscossione di essi. Tale lentezza, che si risolve indubbiamente a danno degli operai agricoli, è però da attribuirsi più al procedimento dalla legge fissato per l'espletamento della pratica che a mancanza di solerzia da parte delle Commissioni comunali.

Anche di ciò è stato tenuto conto dando istruzioni ai Prefetti per la parte di loro competenza relativa alla esecutorietà dei ruoli, agli Uffici di collocamento ed ai Sindaci per quanto rifletta la compilazione e trasmissione dei ruoli alle Prefetture, la riscossione delle somme da parte degli esattori comunali ed il soddisfacimento dei lavoratori agricoli delle loro spettanze.

Il fatto, infine, segnalato dalla S. V. onorevole secondo il quale in alcuni Comuni i

decreti prefettizi non avrebbero trovato applicazione, deve attribuirsi più che ad un deficiente funzionamento delle Commissioni comunali, alle diverse possibilità di collocamento che a volte si verificano in alcune zone dove, oltre a lavori derivanti dalla applicazione della legge sull'imponibile, ne vengono effettuati altri, come quelli di miglioria e di ripristino della proprietà fondiaria, di bonifica ecc.

*Il Ministro*  
MARAZZA.

BOSI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere i motivi di ordine giuridico e sociale che hanno determinato la esclusione dei lavoratori disoccupati ammessi ai corsi di qualificazione, ai cantieri-scuola di lavoro e di rimboschimento, di cui alla legge n. 264 del 29 aprile 1949, dal diritto alle assicurazioni per invalidità e vecchiaia, tubercolosi, nuzialità e natalità, malattie e assicurazione contro la disoccupazione, e che hanno annullato ogni tutela previdenziale proprio ai lavoratori più disagiati, creando così una situazione di profondo contrasto con la vigente legislazione previdenziale;

per sapere: se non ritenga non conseguente l'azione del Ministero del lavoro il quale, mentre dovrebbe informare tutta la propria attività alla tutela e alla difesa dei diritti del lavoro, si fa invece promotore e sostenitore di un principio che ammette, sia pure in casi particolari, l'esplicazione di un'attività lavorativa che, oltre ad essere retribuita in misura inferiore a quella prevista dai contratti di lavoro vigenti, viene anche esclusa da ogni assicurazione previdenziale;

se non ritenga che la non appropriata qualifica di « allievi » che viene attribuita ai lavoratori disoccupati, magari di 60 anni, costretti dal bisogno ed anche per conservare il diritto alla indennità di disoccupazione, a lavorare presso i cantieri-scuola suddetti, costituisce un espediente certamente non valido a giustificare la esclusione di decine di migliaia di lavoratori dalle assicurazioni previdenziali ed assistenziali;

se è vero infatti, come afferma la Commissione permanente nella sua relazione sul bilancio del Ministero del lavoro per l'esercizio

finanziario 1° luglio 1949-30 giugno 1950, che i lavoratori addetti ai cantieri di rimboschimento o ai cantieri di lavoro « adempiono ad una funzione di pubblica utilità, contribuendo a risolvere i problemi del rimboschimento e della sistemazione montana o permettendo la esecuzione di piccole opere pubbliche di interesse locale che i Comuni, o altre pubbliche amministrazioni, non sarebbero altrimenti in grado di fare », ciò vuol dire che l'attività di detti lavoratori risulta produttiva e utile alla collettività e che pertanto è ingiusto fare ricadere solamente sugli stessi lavoratori, che, nel caso in esame sono i più diseredati, limitando la retribuzione e togliendo loro ogni assicurazione previdenziale e assistenziale, l'onere che invece dovrebbe essere sopportato dalle categorie più abbienti; specialmente agli addetti ai cantieri di rimboschimento, il trattamento praticato appare ancora più iniquo ed ingiustificato dal momento che del sacrificio dei lavoratori, oltre che dei fondi messi a disposizione dello Stato, beneficiano gli agricoltori proprietari dei terreni senza sopportare alcuna spesa.

L'interrogante desidera infine conoscere se non ritenga opportuno ed urgente sanare tale situazione che costituisce motivo di profonde e giuste lagnanze da parte dei lavoratori disoccupati, riconoscendo ai lavoratori addetti ai cantieri-scuola di rimboschimento e di lavoro, il diritto a tutte le assicurazioni previdenziali ed assistenziali previste dalla legislazione sociale vigente (1430).

RISPOSTA. — I corsi di qualificazione e di riqualificazione sono rivolti, ai sensi della legge 29 aprile 1949, n. 264, titolo IV, all'addestramento, alla qualificazione, al perfezionamento e alla rieducazione professionale dei lavoratori in stato di disoccupazione, che abbiano bisogno di riacquistare, accrescere o mutare rapidamente le loro capacità tecniche, sia in relazione alle esigenze del mercato interno del lavoro, sia per la possibilità di emigrare all'estero.

Parimenti, i cantieri-scuola di lavoro e di rimboschimento sono istituiti anch'essi dalla citata legge per lavoratori disoccupati e nelle zone ove la disoccupazione sia particolarmente sentita.



1948-50 - DXLVI SEDUTA

DISCUSSIONI

5 DICEMBRE 1950

I soggetti, pertanto, dei corsi e dei cantieri predetti sono in ogni caso i lavoratori disoccupati, persone, cioè, nei riguardi delle quali è certa, per tutta la durata dei corsi e dei cantieri-scuola, la inesistenza di un rapporto di lavoro che le vincoli ad una prestazione d'opera retribuita alle dipendenze di datori di lavoro.

Manca in conseguenza il datore di lavoro, cui dovrebbe imporsi l'onere contributivo previsto dalle vigenti leggi previdenziali ed assistenziali.

Nè, d'altra parte, possono ricondursi al concetto di salario le indennità corrisposte ai lavoratori di cui trattasi per la loro partecipazione ai corsi di qualificazione e ai cantieri di lavoro, indennità, che, come è noto, sono a carico di gestioni previdenziali e del Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori.

Per quanto premesso, la richiesta della S. V. On.le, esaminata alla stregua delle leggi in vigore sulle assicurazioni obbligatorie, non trova possibilità di attuazione, fatta eccezione, peraltro, dell'assicurazione contro la disoccupazione.

Infatti, i lavoratori disoccupati, partecipanti ai corsi di qualificazione o ai cantieri di lavoro, hanno diritto a percepire l'indennità di disoccupazione ed il sussidio straordinario di disoccupazione, ove quest'ultimo sia concesso, sempre che, beninteso, ricorrano in loro favore i requisiti di legge per il godimento dell'una o dell'altra prestazione.

Il Ministro

MARAZZA.

BOSI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere le circostanze per cui conserva ancora operanti i due decreti ministeriali fascisti dal 30 giugno 1940 (*Gazzetta Ufficiale* 19 luglio 1940, n. 168) e del 16 settembre 1940 (*Gazzetta Ufficiale* 4 ottobre 1940, n. 223) nella parte che consente il privilegio ai concessionari speciali della richiesta nominativa all'Ufficio di collocamento per l'assunzione delle maestranze addette alla lavorazione del tabacco, cernitrici, spulardatrici addetti ai torchi e alla formazione di pani e delle ballette, spianatrici, condizionatrici,

imballatrici, impacchettatrici, stivatrici, imbottitrici, addetti alla vaporizzazione, ai caloriferi e all'inumidimento, pur constatando che questi provvedimenti, ormai sorpassati, contrastano con il primo comma dell'articolo 14 della legge n. 264, del 29 aprile 1949, secondo cui la richiesta di lavoratori deve essere numerica per categoria e qualifica professionale, e la richiesta nominativa è ammessa solamente per i lavoratori di concetto oppure aventi una particolare specializzazione o qualificazione e contrastano altresì con il contenuto dell'articolo 3 del contratto collettivo nazionale di lavoro per le maestranze tabacchine stipulato il 10 novembre 1947 che dà la preferenza, nella assunzione, alle maestranze aziendali che hanno prestato la loro opera nelle ultime campagne. Il mantenimento di tale privilegio pone i lavoratori in soggezione nei confronti dei concessionari speciali e li costringe ad accettare condizioni più antisociali ed antieconomiche, data la grave disoccupazione esistente nella categoria e crea la sfiducia dei lavoratori nei confronti dell'Ufficio di collocamento, oltre a produrre loro un danno economico.

Chiedo altresì di conoscere se l'onorevole Ministro del lavoro e della previdenza sociale intende avvalersi della facoltà concessa dalla legge n. 264 del 29 aprile 1949, secondo la quale possono essere fissate, entro un anno, con decreto del Presidente della Repubblica, le qualificazioni e le specializzazioni, per le quali è consentita ai datori di lavoro la richiesta nominativa e se, avvalendosi di tale facoltà, reputa opportuno eliminare dalla richiesta nominativa le qualifiche menzionate di privilegio nei due decreti ministeriali fascisti del 30 giugno e 16 settembre 1940, i quali non rispondono alle esigenze sociali presentemente in atto. Persistendo la grave disoccupazione ed essendovi una attrezzata maestranza di tabacchine, se non reputa necessario disporre per un'equa distribuzione di quel poco di lavoro in atto tra tutti i disoccupati, tenendo presente lo stato di bisogno; questa azione può essere svolta solamente se i concessionari speciali faranno la richiesta di tutta la mano d'opera occorrente numericamente (e non nominativamente) all'Ufficio di collocamento, il quale già munito dei certificati professionali

di ciascun lavoratore, può garantire la qualifica per la quale viene chiesto il lavoratore stesso.

L'annullamento dei decreti ministeriali fascisti si impone anche perchè questi contrariamente alla legge 12 ottobre 1924, n. 1590, sulla coltivazione indigena del tabacco e sulla concessione delle licenze speciali, dividono i concessionari speciali in agricoli ed industriali; da tale posizione derivano differenti trattamenti salariali, previdenziali e assistenziali ai lavoratori, l'uno peggiore dell'altro, mentre il Monopolio dello Stato fissa per i tabacchi in colli un unico prezzo per tutto il territorio nazionale e per classe di tabacco. Questa situazione è stata sanata, in gran parte, con il contratto collettivo nazionale di lavoro per le maestranze tabacchine, che pone tanto i concessionari speciali che le maestranze tabacchine, ognuno per la propria categoria, in un piano sindacale unitario, il che risponde anche ai criteri della legge n. 1590 del 12 ottobre 1924 sulla coltivazione indigena del tabacco e sulla concessione delle licenze speciali che non fa alcuna distinzione in concessionari speciali agricoli e concessionari speciali industriali, ma li considera tutti concessionari speciali.

Interrogo quindi per conoscere se intende o meno sanare anche sul piano legale la situazione denunciata, allo scopo anche di dare un unico trattamento alle maestranze, perchè unico è il prezzo per tutti i concessionari speciali, stabilito dal Monopolio per i tabacchi in colli (1431).

RISPOSTA. — Occorre rilevare, in proposito, che l'attuale validità dei decreti richiamati dalla S. V. On.le non contrasta con l'articolo 14 (1° comma) della legge 29 aprile 1949, n. 264, secondo il quale la richiesta di lavoratori deve essere numerica per categorie e qualifica professionale, ma trova fondamento di legittimità proprio in tale articolo, laddove è detto (penultimo comma) testualmente: « Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la Commissione centrale, possono essere fissate entro un anno le qualificazioni e le specializzazioni per le quali è consentita ai datori di lavoro la richiesta

nominativa. « In attesa di tale decreto restano ferme le disposizioni vigenti ».

Poichè le sole disposizioni vigenti in materia di richiesta nominativa sono, com'è noto, contenute in alcuni decreti ministeriali (tra i quali i due in argomento) consegue che dette disposizioni non potranno essere modificate se non con l'emanazione del decreto presidenziale previsto dal citato articolo 14 della legge n. 264.

Per quanto concerne il merito della questione prospettata, lo scrivente ha fin da ora interpellato l'Amministrazione dei monopoli di Stato, quale azienda maggiormente interessata nella materia in esame, sull'opportunità, ove non ostino motivi di indole tecnica, di provvedere ad eventuale riforma, in sede di emanazione del già ricordato decreto presidenziale, delle modalità relative all'esercizio della richiesta nominativa per le maestranze addette alla coltivazione e lavorazione dei tabacchi o, quanto meno, di sopprimere la suddivisione, operata dai decreti ministeriali del 30 giugno 1940 e 16 settembre 1940, tra concessionari agricoli ed industriali.

Il Ministro

MARAZZA.

BRASCHI. — Ai Ministri del tesoro e dell'Africa italiana. — Per sapere se non ritengano andare incontro ai pochi profughi ritardatari per ignoranza delle disposizioni di cui al decreto legislativo 19 aprile 1948, n. 556, disponendo la riapertura dei termini fissati dal decreto stesso (articolo 14) (1411).

RISPOSTA. — Per le questioni di principio che ne deriverebbero, non sembra opportuno provocare un provvedimento legislativo ai fini di consentire la riapertura dei termini per l'ammissione al trattamento assistenziale di quei profughi che, per ignoranza delle disposizioni contenute nella legge 19 aprile 1948, n. 556, non presentarono tempestivamente la prescritta domanda.

Si ritiene, comunque, che la questione potrà trovare equa soluzione in sede di applicazione della nuova disciplina in materia di assistenza e soccorso ai profughi in dipendenza degli eventi bellici di cui alla proposta di legge Ca-

rignani ed altri (stampato 1318) attualmente all'esame della I<sup>a</sup> Commissione permanente della Camera dei deputati.

E ciò a condizione che, alla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni, i singoli interessati si trovino in effettivo stato di bisogno.

*Il Sottosegretario di Stato*  
DOMINEDÒ.

BRASCHI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere le ragioni del ritardo fraposto nelle nomine dei professori vincitori dei concorsi riservati ai perseguitati politici e razziali (tabella A-IV ppr.) e per sapere se non ritenga opportuno provvedere d'urgenza in favore di questa categoria di « pazienti » che dopo tanti anni attende un po' di riparazione e di giustizia (1412).

RISPOSTA. — Della graduatoria del concorso a cattedre di lingua inglese e tedesca nelle scuole tecniche riservato ai perseguitati politici e razziali (A IV i e t) sono stati nominati tutti i vincitori.

Di quella a cattedre di lingua francese (A IV f) si è potuto nominare soltanto la prof.ssa Nissim Mary, prima in ordine di merito, per mancanza di cattedre disponibili.

*Il Ministro*  
GONELLA.

BRASCHI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere se il Governo, di fronte alle sempre più tragiche quotidiane sciagure che costano tante vittime nelle strade e autostrade d'Italia, non ritenga doveroso e necessario affrettare la revisione e l'aggiornamento del nostro Codice stradale e per sapere se risponda al vero che il ritardo degli invocati provvedimenti legislativi si deve a un conflitto di competenza fra Ministeri (1415).

RISPOSTA. — Le cause dei disastri automobilistici vanno ricercate non solo nel comportamento manifestamente imprudente di molti conducenti di autoveicoli, ma anche nella condotta irregolare degli altri utenti delle

strade (ciclisti, pedoni, conducenti di veicoli a trazione animale, ecc.), i quali, pur essendo consapevoli del fatto che, in caso di incidenti, saranno i danneggiati, non osservano le norme regolatrici della circolazione.

Questo rilievo si fonda non tanto sui resoconti dei cronisti dei giornali, i quali molto spesso rispecchiano impressioni soggettive e giudizi non troppo sereni di persone presenti al fatto, quanto sulle numerose sentenze pronunciate in materia dalla Magistratura la quale, chiamata a stabilire le responsabilità in incidenti stradali, ha nella maggior parte dei casi, dichiarato che alla produzione dell'evento dannoso, avevano concorso, in misura uguale o diversa, sia la condotta dell'investitore che quella del sinistrato.

Ora, poichè la sicurezza del traffico scaturisce dall'armonico uso di quel bene comune che è la strada, è ovvio che essa non può essere conseguita che in virtù di un senso spiccato di autodisciplina e cioè della convinzione che le norme di circolazione mirano a salvaguardare non solo la vita altrui, ma anche la propria.

A creare questo senso di autodisciplina, comunemente detto « coscienza stradale », sono volte molteplici iniziative, prese da taluni enti pubblici di concerto con questo e con altri Ministeri e d'altra parte si conviene che questa azione educativa potrebbe essere affiancata da una più efficace azione repressiva, mediante un sensibile aumento delle sanzioni pecuniarie comminate per la infrazione alla disciplina stradale, allo scopo di restituire a tali sanzioni la efficacia monitoria perduta in conseguenza della svalutazione della moneta.

Il problema, peraltro, non è, evidentemente soltanto un problema di polizia ma anche di ordine tecnico e riguarda le caratteristiche della strada, le segnalazioni, le caratteristiche dei veicoli, ecc.

A questi aspetti del problema stesso gli organi di Governo dedicano da tempo tutta la loro attenzione allo scopo di avvisare e di realizzare tutti i provvedimenti possibili.

Allo stesso fine l'apposito Comitato di studio, istituito presso questo Ministero per la revisione del Codice stradale, sta provvedendo celermente alla formazione dei singoli articoli della nuova legge.

1948-50 - DXLVI SEDUTA

DISCUSSIONI

5 DICEMBRE 1950

Comunque è opportuno avvertire che la nuova legge sulla circolazione stradale, la quale viene redatta in modo da essere rispondente alle accresciute esigenze dell'aumentato traffico, non potrà certo da sola eliminare del tutto gli incidenti, poichè le norme della legge, pur se pienamente perfette, possono raggiungere integralmente lo scopo che si prefiggono sol quando siano veramente sentite dai cittadini e da costoro esattamente osservate.

Per quanto riguarda in particolare il traffico autostradale, che è disciplinato sia dalle norme contenute nel vigente Codice stradale, sia dai regolamenti speciali, fin dal 9 ottobre del corrente anno è stato emanato un ordine di servizio per le autostrade gestite dall'A.N.A.S. con cui si invita a curare l'osservanza delle più importanti norme cautelari, delle quali, molto opportunamente è stato riprodotto il testo. E poichè nella imminenza della stagione invernale si accentua il pericolo di incidenti provocati dalla presenza della nebbia, questo Ministero, in attesa di disciplinare compiutamente la materia con la emanazione dell'anzidetto nuovo Codice della strada, sta provvedendo, d'intesa col Ministero dei trasporti, ad integrare le disposizioni vigenti per le autostrade con altre norme intese a conseguire una più efficace tutela della sicurezza della circolazione stradale e ad estenderne l'applicazione anche alle autostrade gestite dalle Società concessionarie.

È da tener presente, comunque, che il doloroso fenomeno lamentato, in massima, non è tanto da attribuirsi a mancanza di adeguate disposizioni di legge, quanto alla inosservanza di quelle esistenti.

Per ciò che concerne infine il rilievo di un presunto conflitto di competenza che esisterebbe fra i Ministeri interessati, conflitto che sarebbe causa dell'asserito ritardo degli invocati provvedimenti legislativi, si fa presente che ciò non risponde assolutamente al vero, in quanto non può esistere alcun conflitto dato che le attribuzioni di ciascuna amministrazione in materia sono nettamente stabilite dall'articolo 129 del vigente Codice stradale.

*Il Sottosegretario di Stato*  
CAMANGI.

BUFFONI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri della pubblica istruzione e del tesoro.* — Per conoscere quali provvedimenti siano stati presi o si intende di prendere per dare una giusta soddisfazione alle richieste dei Presidenti dell'Istituto Lombardo di scienze e lettere di Milano, dell'Istituto Veneto di scienze, lettere ed arti di Venezia, dell'Accademia di scienze di Torino e della Accademia della Crusca di Firenze. (1407).

RISPOSTA. — Si informa l'onorevole interrogante che il Ministero già da tempo aveva avviato trattative con quello del Tesoro al fine di ottenere la ricostituzione dei ruoli statali per il personale dipendente dalle Accademie e dagli Istituti culturali cennati nella interrogazione.

Date, però, le difficoltà incontrate per conseguire tale scopo, il Ministero, su conforme parere del Consiglio Superiore delle Accademie e Biblioteche, di cui fanno parte, in qualità di membri, due dei Presidenti degli Istituti culturali predetti, è venuto nella determinazione di adoperarsi presso il Tesoro per ottenere che sia concesso un congruo aumento dei contributi fissi annui di cui fruiscono quegli Istituti. I quali, in tal modo, potranno essere messi in condizione di corrispondere al dipendente personale una retribuzione più adeguata al costo della vita.

*Il Ministro*  
GONELIA.

BUZZA. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere se, in considerazione dell'intenso movimento di persone, che per ragioni di studio o di lavoro, si spostano giornalmente tra Brescia e Milano, non ritenga giunto il momento di istituire tra le due stazioni delle Ferrovie dello Stato di queste città, una coppia di automotrici, con le quali venga reso rapido e quindi più rispondente alle attuali esigenze del pubblico, il collegamento tra Brescia e Milano. (1426).

RISPOSTA. — Occorre rilevare innanzi tutto che per le comunicazioni fra Brescia e Milano esistono attualmente ben 18 coppie di treni

1948-50 - DXLVI SEDUTA

DISCUSSIONI

5 DICEMBRE 1950

delle quali 10 costituite da diretti e direttissimi, suddivise nelle ore più opportune per i bisogni del pubblico. Pertanto è da ritenersi che possano già considerarsi soddisfatte tutte le esigenze delle varie categorie di viaggiatori.

Inoltre, a parte la situazione tuttora deficitaria delle automotrici, che non consente l'istituzione di nuovi treni con tali mezzi se non in misura assai limitata rispetto alle innumerevoli necessità, si fa presente che su una linea di intenso traffico, quale la Venezia-Milano, un servizio con automotrici, sia pure limitato fra Brescia e Milano, non si ritiene sia adatto a fronteggiare l'affluenza del pubblico, per la limitata disponibilità di posti offerti dai predetti mezzi leggeri.

*Il Sottosegretario di Stato*  
BATTISTA.

CARELLI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere se, stante l'avanzata stagione adatta alle varie operazioni colturali, non ritenga opportuno dare, con tutta urgenza, agli Uffici competenti, le necessarie disposizioni per la formazione dei programmi provinciali riguardanti il ripristino delle prove dimostrative e sperimentali e delle varie iniziative atte a stimolare la produzione agricola.

RISPOSTA. — Gli Ispettorati provinciali dell'agricoltura hanno già ricevuto, con circolare n. 101 del 13 ottobre u.s., precise norme circa il programma di assistenza tecnica ed istruzione professionale agli agricoltori che deve essere svolto nella corrente annata. Con la indicata circolare, oltre dare istruzioni circa i corsi temporanei per contadini, i campi dimostrativi e di orientamento, le attività speciali, si è disposto il perfezionamento dei servizi preposti a tali attività mediante la costituzione di un ufficio centrale per l'assistenza tecnica e la propaganda presso la Direzione generale della produzione agricola e corrispondenti sezioni specializzate in ciascun Ispettorato provinciale.

Il ritardo nella diramazione delle cennate disposizioni è dipeso dalla necessità di attendere che si rendessero disponibili i fondi stanziati sul piano E.R.P. per la propaganda agraria e che il relativo programma di impiego di

tali fondi predisposto da questo Ministero, venisse approvato dalla Missione E.C.A.

*Il Ministro*  
SEGNI.

CARON. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per conoscere se la Direzione generale delle Ferrovie dello Stato intenda ripristinare la linea ferroviaria Grisignano di Zocco-Treviso. Il ripristino di questa linea è urgentemente richiesto dalle popolazioni della zona attraversata (1418).

RISPOSTA. — Il ripristino della linea Grisignano di Zocco-Treviso è stato recentemente esaminato dagli organi competenti delle Ferrovie dello Stato assieme a quello di altre linee distrutte dagli eventi bellici e tuttora fuori esercizio.

Dallo studio è risultato che per il finanziamento dei lavori di ricostruzione della linea in questione, qualora si dovessero attuare le condizioni di esercizio esistenti anteguerra occorrerebbero oltre 700 milioni di lire e che, nel caso di condizioni di esercizio più economiche e cioè di un servizio ferroviario ridotto, tale spesa potrebbe essere limitata a 600 milioni, dei quali circa 550 necessari soltanto per la ricostruzione delle opere d'arte e dell'armamento.

Si deve però tener conto anche dei conseguenti costi di esercizio annuali preventivati mediamente intorno ad 80 milioni, contro un gettito di prodotti che, valutato sulla base dell'entità del traffico anteguerra, sarebbe di scarso rilievo poichè, nella più ottimistica delle previsioni, non supererebbe un introito globale di 10 milioni di lire annue.

Pertanto l'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato non può accogliere la richiesta di tale ripristino, che andrebbe ad aumentare le cause del disavanzo di bilancio e che darebbe motivo di giustificazione alle richieste, già pervenute, per la riattivazione di altre linee in condizioni analoghe a quelle della Grisignano di Zocco-Treviso.

*Il Sottosegretario di Stato*  
BATTISTA.

CASO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere lo stato attuale della progettazione degli acquedotti di Roccamonfina e del Torano e per richiamare l'attenzione sulla necessità assoluta ed inderogabile di rispettare la necessità dell'approvvigionamento di acqua potabile per Piedimonte d'Alife ed altri 36 Comuni della provincia di Caserta e per l'irrigazione dell'Alifano prima di completare il progetto per il cosiddetto acquedotto sussidiario di Napoli.

L'interrogante fa richiamo alle sue interrogazioni del febbraio 1949 e chiede che siano tenute presenti le notevoli sorgenti di sinistra e destra del Volturno in località Scafa di Castelmorrone, Piana di Caiazzo e Triffisco allo scopo di sgravitare il Torano ed il Maretto, le cui sorgenti debbono, per ragioni di priorità giuridica, servire prima la provincia di Caserta e poi essere eventualmente utilizzate altrove. (1324).

RISPOSTA. — I progetti di massima per la costruzione dell'acquedotto sussidiario per la città di Napoli e per la sistemazione dei servizi idrici dell'Alifano dell'importo complessivo di lire 20.720.000, nonchè per l'alimentazione dei Comuni della provincia di Caserta dell'importo di lire 5.275.000, sono stati già esaminati dal Consiglio Superiore dei lavori pubblici che ha espresso in proposito parere favorevole nella adunanza del 6 agosto 1949.

Si assicura l'onorevole interrogante che i progetti in parola garantiscono in modo integrale l'alimentazione idrica di Piedimonte d'Alife e di tutto il Casertano.

Sono stati inoltre eseguiti 8 progetti esecutivi di stralcio dei quali sei, per un importo di lire 2.337.000.000, sono stati già esaminati dal Consiglio Superiore dei lavori pubblici, che li ha ritenuti meritevoli di approvazione. I tre restanti progetti di stralcio di recente pervenuti sono in corso di istruttoria.

Nel progetto di massima sopracitato per la costruzione dell'acquedotto sussidiario per la città di Napoli, figura la spesa da sostenere per soddisfare le esigenze dell'irrigazione dello Alifano mercè il prelevamento delle acque dal fiume Volturno in sostituzione delle acque del Maretto e del Torano.

Per quanto ha riferimento alla utilizzazione delle sorgenti di Piana di Caiazzo in località di Scafa di Castelmorrone è da far presente che trattasi di affioramenti a quota assai bassa, inferiore a 35 metri sul livello del mare, con portata ridotta al disotto di un metro cubo al secondo e con durezza di 45 idrotimetrici, il che induce ad escludere la detta utilizzazione diretta ad uso potabile.

Tale utilizzazione richiederebbe inoltre un sollevamento delle acque di oltre 150 metri ed una costosa condotta di allacciamento al tracciato del grande acquedotto.

Devesi inoltre far rilevare che dalle sorgenti del Triffisco sgorgano acque fortemente mineralizzate con durezza superiore a quella delle acque anzidette di Castelmorrone, per cui, date le caratteristiche chimiche possedute, è da escludere che esse possano essere utilizzate a scopo potabile.

*Il Sottosegretario di Stato*

CAMANGI.

CASO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere quali disposizioni intende adottare a favore dei senza tetto che, privi della possibilità di premurarsi ad esibire al Genio civile, come per disposizione ministeriale, le planimetrie catastali, andate distrutte a causa della guerra, si trovano naturalmente in uno stato di inferiorità di fronte ai più fortunati cittadini che hanno già percepito i contributi diretti in capitale per le abitazioni rispettive ricostruite.

Tale è il caso di San Pietro Infine (Caserta) il quale ha subito il 92 per cento di distruzioni belliche, ed ha visto col crollo della Casa comunale distruggersi quasi tutte le planimetrie che proprio all'epoca dei massicci bombardamenti aerei erano state colà depositate da parte dei tecnici del Catasto.

In considerazione della speciale situazione dei cittadini di San Pietro Infine, l'interrogante chiede un provvedimento di urgenza che valga a ripristinare la giustizia distributiva (1422).

RISPOSTA. — In linea generale l'accertamento della consistenza in unità immobiliari degli stabili sinistrati dalla guerra, è

essenziale ai fini della concessione dei contributi diretti in capitale, per i quali viene, appunto, in considerazione il numero degli appartamenti (unità immobiliari di abitazione) che componevano il fabbricato preesistente.

Ove manchi la possibilità per i sinistrati, di esibire le planimetrie catastali, si richiede vengano prodotti i contratti di locazione, registrati in epoca anteriore all'evento bellico che distrusse l'immobile.

In mancanza anche di detta documentazione, si è consentito che l'Ufficio del Genio civile accerti, ove sia possibile, in linea tecnica il numero delle unità immobiliari preesistenti al sinistro.

Ciò risulta più agevole nei casi di riparazione, in cui rimane, in genere, traccia dei servizi (cucina, gabinetto, ecc.) che possono permettere la identificazione delle unità immobiliari.

Poichè non si possono ritenere sufficienti, dati i numerosi casi di coabitazione, le attestazioni che abitualmente vengono prodotte dagli interessati, e con cui può al massimo essere provato che lo stabile era abitato da più famiglie, si è ritenuto che l'accertamento della effettiva consistenza debba essere rimesso, in mancanza di planimetrie catastali o di regolari contratti di affitto, esclusivamente alla competenza tecnica del Genio civile.

Ove anche detto organo non abbia elementi sufficienti per un giudizio, lo stabile si presume composto di una sola unità immobiliare di abitazione, ma in tal caso il sinistrato, ove lo ritenga di sua convenienza, può chiedere anzichè il contributo in capitale, quello rateale (con o senza mutuo che può essere agevolmente scontato, e per il quale viene in considerazione la sola cubatura dell'immobile e non pure la sua consistenza immobiliare). In casi di fabbricati di una certa entità, detta forma è anche più conveniente per il sinistrato, non essendovi alcun limite alla misura del contributo, mentre nella forma in capitale il contributo stesso, come è noto, non può essere concesso in misura maggiore di lire 800.000 per unità immobiliare.

Per quanto riguarda in particolare il sistema seguito dall'Ufficio del Genio civile di Caserta, e non potrebbe essere diversamente, si assicura che esso corrisponde a quello voluto dalle

leggi in vigore (decreto legislativo 10 febbraio 1947, n. 261 e legge 26 giugno 1949, n. 409) e prescritto dalle istruzioni impartite da questo Ministero con la nota n. 9515 del 12 ottobre 1950. E più precisamente si afferma che per quanto concerne la situazione del comune di San Pietro Infine (Caserta) e casi analoghi, si applicano le norme contenute nella anzicitata ministeriale n. 9515 del 12 ottobre 1950, ritenendo valido il funzionamento di fatto in unità immobiliari.

*Il Sottosegretario di Stato*

CAMANGI.

*CASO. — Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere quali criteri intende adottare nella distribuzione dei corsi di addestramento e dei cantieri di lavoro per ogni provincia, per evitare quelle notevoli sprequazioni che all'interrogante risultano essersi già stabilite fra province limitrofe e quella di Caserta, la quale ultima, nonostante i suoi 30 mila disoccupati e la deficienza di industrie e di altre notevoli attività produttive, si vede ridotta l'aliquota dei cantieri di lavoro mentre presumeva di ottenerne quest'anno una maggiore in rapporto alla passata assegnazione.

L'interrogante ritiene doveroso segnalare la necessità di raggiungere un finanziamento di almeno 200 milioni per i cantieri di lavoro in provincia di Caserta, che permetteranno di alleviare la forte disoccupazione in vista dell'inverno ed in attesa dello sviluppo dei programmi per conto della Cassa del Mezzogiorno, una parte soltanto dei quali potrà dare lavoro continuativo (1479).

*RISPOSTA.* — In merito si precisa che, per quanto riguarda i corsi di addestramento professionale dei lavoratori disoccupati e i cantieri scuola di rimboschimento e di lavoro, il criterio adottato nella distribuzione dei medesimi è il seguente.

Premesso che l'articolo 64 della legge 29 aprile 1949, n. 264, stabilisce che le disponibilità del fondo di cui all'articolo 62 della legge stessa debbono essere annualmente impiegate almeno per la metà nel Mezzogiorno e nelle Isole, le somme relative vengono ripartite

1948-50 - DXLVI SEDUTA

DISCUSSIONI

5 DICEMBRE 1950

tra le varie provincie sulla base dello stato di disoccupazione nelle stesse esistenti.

Ciascun Ufficio del lavoro provvede a predisporre un piano di corsi e di cantieri scuola, tenendo conto del parere espresso al riguardo dalla Commissione provinciale per il collocamento e stabilendo una graduatoria di urgenza in relazione alla entità ed ai vari aspetti della disoccupazione.

Questo Ministero sulla base della ripartizione delle disponibilità finanziarie e previo parere della Commissione centrale per l'avviamento al lavoro dei disoccupati, procede, quindi, all'autorizzazione dei corsi e dei cantieri che nella loro impostazione risultano conformi alle disposizioni di legge, nonché alle modalità stabilite al riguardo da questa Amministrazione.

Seguendo i criteri suesposti, sono stati autorizzati, nel decorso esercizio, per la provincia di Caserta, n. 22 cantieri scuola (6 di rimboscimento e 16 di lavoro) per l'importo complessivo di lire 61.857.030, nel corrente esercizio è stato sin qui autorizzato un cantiere di lavoro per l'importo di lire 3.405.807.

In data odierna viene sottoposto all'esame della Commissione centrale dell'assistenza ai disoccupati un certo numero di progetti di cantieri scuola per una presumibile spesa di circa 60 milioni.

È da tener presente, inoltre, che il Ministero si riserva di procedere, sempre nel corso del corrente esercizio, ad una ulteriore concessione di cantieri, compatibilmente con la disponibilità dei fondi e in relazione allo stato di disoccupazione della Provincia.

Ciò stante, non sembra possa dirsi che si sia verificata, per il corrente esercizio la riduzione dell'aliquota dei cantieri, secondo quanto segnalato dalla S. V. On.le.

Per ciò che riguarda, poi, i corsi di addestramento professionale per disoccupati, si ha il pregio di informare che, durante il decorso esercizio, è stata autorizzata la istituzione i 104 corsi, con un onere complessivo di lire 115.840.190. Tale cifra, per gli oneri derivanti dalle integrazioni agli allievi (articolo 52 della legge 29 aprile 1949, n. 264) comporterà una maggiore spesa di circa 61 milioni.

Nel corrente esercizio sono stati sinora autorizzati 12 corsi per una spesa complessiva di lire 13.528.600.

A questo primo gruppo di corsi, promossi da scuole od organismi scolastici potrà seguire l'istituzione di altri corsi, ad iniziativa di enti di carattere assistenziale, fino alla concorrenza della disponibilità finanziaria attribuibile, per il corrente esercizio, alla provincia di Caserta.

*Il Ministro*

MARAZZA.

CERMIGNANI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere quali motivi ritardano la esecuzione del decreto di nomina, per il triennio 1950-1953, dei rappresentanti dei prestatori d'opera in seno alla Commissione di amministrazione della Cassa di soccorso delle Ferrovie elettriche abruzzesi (F.E.A.) di Pescara e se non ritenga, in base ai risultati delle regolari designazioni avutesi in sede di nomina degli stessi in data 1° febbraio 1950, di doverli investire del loro mandato allo scopo di rendere sollecitamente operante il funzionamento della suddetta Cassa di soccorso (1467).

RISPOSTA. — Il personale dipendente dalla Società Ferrovie elettriche abruzzesi (F.E.A.) in Pescara ha proceduto, attraverso elezioni all'uopo indette, il 19 febbraio 1950, alla designazione dei propri rappresentanti per la ricostituenda Commissione amministratrice della Cassa di soccorso del personale medesimo.

In base alle disposizioni diramate da questo Ministero, alle elezioni predette avrebbero dovuto partecipare, per comprensibili motivi che trovano fondamento nell'attuale situazione di pluralità di associazioni sindacali, tutti i lavoratori dipendenti dalla F.E.A. iscritti alla Cassa di soccorso.

Senonchè, come risulta dal relativo verbale, su un totale di 72 dipendenti, hanno partecipato alle elezioni in questione soltanto 30 lavoratori, e cioè una ristretta minoranza, mentre 42 iscritti, costituenti la maggioranza, ne sono restati assenti.

Eccezioni e lagnanze sono pervenute in seguito a tali risultati, nei cui riguardi è da



osservare peraltro che essi, anche se conseguiti attraverso elezioni indette e svoltesi in maniera obbiettiva, hanno frustrato indubbiamente, sotto l'aspetto sostanziale, lo scopo che questo Ministero aveva di vista nel diramare le sopraccennate disposizioni, e cioè quello di poter procedere alla nomina di Commissioni amministratrici alle quali fosse assicurato fin dallo inizio almeno un minimo di vita normale e stabile per un triennio.

I risultati, invece, delle elezioni di cui trattasi sono tali da non offrire, sin da ora, alcuna garanzia in proposito, e pertanto questo Ministero, mentre non ha ritenuto opportuno provvedere all'emissione del decreto di nomina della Commissione amministratrice della Cassa di soccorso del personale dipendente dalla F.E.A., ha già dato incarico all'Ufficio provinciale del lavoro di Pescara di prendere accordi con la Società stessa e con le due esistenti organizzazioni sindacali locali dei lavoratori autoferrotranvieri, aderenti rispettivamente alla C.G.I.L. ed alla C.I.S.L., per promuovere nuove elezioni che consentano la partecipazione di un'adeguata maggioranza dei lavoratori interessati alla designazione dei propri rappresentanti, e la possibilità, quindi, per questo Ministero, di nominare all'uopo una Commissione amministratrice, la cui funzionalità non risulti già in partenza inefficiente e precaria.

*Il Ministro*  
MARAZZA.

FIGORE. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Il limite di età degli insegnanti delle scuole medie, ai fini del collocamento a riposo, che era di 70 anni, con la legge 24 aprile 1935, n. 565, fu portato a 65 anni.

A tutti gli insegnanti collocati a riposo, fra il 1935 ed il 1940, si computarono ai fini della pensione, cinque anni in più degli effettivi anni di servizio prestato.

Dal 1942 in poi la legge non venne più applicata, dimodochè solamente circa 250 insegnanti, licenziati nel 1941, subirono e subiscono le conseguenze della citata legge, perchè, avendo compiuto i 65 anni e non i 40 di servizio, non hanno potuto ottenere il massimo della pensione.

L'interrogante chiede all'onorevole Ministro se non crede giusto ed opportuno sanare il danno subito da detti insegnanti estendendo loro il provvedimento di favore fatto ai collocati a riposo nel periodo 1935-40 (1345).

RISPOSTA. — Si premette anzitutto che la questione generale concernente il limite di età, al compimento del quale deve avvenire la cessazione dal servizio, ha già formato oggetto di un disegno di legge di iniziativa degli onorevoli Pierantozzi ed altri (Atto parlamentare n. 580), inteso appunto a ripristinare il limite di 70 anni di età per il collocamento a riposo dei professori medi.

Ciò premesso, si fa notare che la questione concernente i limiti di età per il collocamento a riposo dei professori nominati prima del 1935, allorchè vigeva il limite di 70 anni, è priva di fondamento giuridico, in quanto nessun diritto acquisito avevano gli interessati di essere mantenuti in servizio fino a tale età, potendosi sempre modificare, durante la carriera, le norme che regolano lo stato giuridico dell'impiegato. In sostanza a questa categoria di professori non può non applicarsi il limite di età vigente per tutta la categoria al momento in cui cessano dal servizio.

Comunque eventuali disposizioni transitorie intese a migliorare, per ragioni di equità, il trattamento di quiescenza in favore dei professori collocati in pensione nell'anno 1941, in cui soltanto fu di fatto applicata la legge 24 aprile 1935, n. 565, potranno essere aggiunte in sede di discussione alla proposta di legge presentata, come si è detto, dagli onorevoli Pierantozzi ed altri.

*Il Ministro*  
GONELLA.

GASPAROTTO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Sui provvedimenti che intende prendere a difesa del paesaggio, rappresentato dalla strada da Castellammare di Stabia a Sorrento, in questi giorni minacciato da deturpamento dai lavori di scavo in località Fossano, Vico Equense, Meta di Sorrento e zone sovrastanti, in forza dei quali vengono, senza alcun controllo, puntellate rocce ammantate di verde e di fiori e ammirate da italiani e stranieri (1401).

RISPOSTA. — La Soprintendenza ai Monumenti di Napoli interpellata dal Ministero ha fatto presente di aver accertato, mediante apposito sopralluogo, che non è in atto alcun lavoro di scavo nè di puntellamento di rocce nelle località lungo la rotabile Castellammare di Stabia-Sorrento.

La Soprintendenza ha inoltre assicurato di non aver rilasciato autorizzazioni per lavori del genere e di aver, anzi, ora richiesto alla Azienda autonoma delle strade statali di sottoporre al suo esame ogni progetto che fosse eventualmente allo studio o in via di esecuzione per la strada succitata.

Il Ministero, dal canto suo, ha raccomandato alla Soprintendenza stessa di stare vigile a che il temuto pregiudizio alla bellezza paesistica della zona in questione non abbia a verificarsi, invitandola a proporre in caso di necessità l'adozione da parte del Ministero dei provvedimenti cautelativi previsti dall'articolo 8 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Il Ministro  
GONELLA.

GASPAROTTO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se non creda di intervenire perchè in Genova sia impedito che la ricostruzione della facciata e del pronao del teatro « Carlo Felice », opere del Barabino, sia fatta con criteri d'arte che ne alterino il carattere architettonico, in ispregio alla norma stabilita dal Consiglio superiore di belle arti nei riguardi dei monumenti nazionali, e più particolarmente perchè sia impedito che a fianco della facciata o pronao siano fabbricate opere di altezza di 54 metri visibili da ogni parte e senza finestre o con poche aperture, come recentemente fu deplorato a Milano nei riguardi di una nuova costruzione prospiciente il Duomo (1438)

RISPOSTA. — Il Ministero è a conoscenza del fatto che un pubblico concorso è stato bandito ed espletato, da parte del comune di Genova, per la ricostruzione del teatro « Carlo Felice ». Nessun progetto è stato però, fino a questo momento, presentato al Ministero per l'esame e l'approvazione. Poichè senza tale approvazione i lavori non possono

avere inizio, è evidente che la questione trovasi tuttora allo studio presso il Municipio di Genova. Ogni allarme è pertanto ingiustificato, molto più ove si consideri che il risultato dei pubblici concorsi, come non è impegnativo per gli enti che lo bandiscono, a maggior ragione non lo è per gli organi governativi cui compete il controllo sull'edilizia urbana.

Ad ogni modo il Ministero è in grado di assicurare l'onorevole interrogante che vigilerà e porrà ogni cura per evitare che costruzioni di sorta alterino il carattere di quel noto ambiente della città e che in proposito ha già impartito alla competente Soprintendenza ai Monumenti le opportune istruzioni.

Il Ministro  
GONELLA.

GASPAROTTO. — *Al Ministro per il commercio con l'estero.* — Per conoscere se sono esatte le informazioni date da alcuni giornali sulla crisi dell'industria delle pipe e per sapere che cosa si intende fare per facilitare l'esportazione di pipe finite la cui industria interessa larghi strati di lavoratori specialmente della provincia di Varese (1456).

RISPOSTA. — Sono certamente note alla S. V. onorevole le cause che hanno posto in difficoltà questa tipica industria italiana negli ultimi anni; le pipe finite sono, infatti, un prodotto « del tutto voluttuario » che — nelle disagiate condizioni economiche del dopoguerra — quasi tutti i Paesi interessati hanno preferito non acquistare o fabbricarsi da sé, applicando sull'importazione della merce predetta restrizioni quantitative ed elevate tariffe doganali.

Tuttavia, in questi ultimi tempi la situazione appare notevolmente modificata — sia per la liberazione dell'importazione delle pipe da parte di diversi paesi dell'O.E.C.E., sia per l'accettazione di più ampi contingenti da parte dei Paesi che non hanno liberato l'importazione della merce stessa. Peraltro, in occasione delle trattative tariffarie di Torquay, sono state chieste riduzioni daziarie all'importazione del prodotto suindicato in alcuni Paesi interessati.

Con riguardo particolare ai singoli mercati di sbocco si fa, inoltre, presente quanto appresso:

a) *Nord America*. — Da parte degli Stati Uniti non sono applicate, com'è noto, restrizioni quantitative all'importazione delle pipe e per quanto concerne il dazio (che è stato già ridotto in misura notevole — rispetto al livello fissato nel 1930 — con il General Agreement on Tariffs and Trade del novembre 1947) è stata richiesta attualmente una nuova riduzione sulla misura in vigore di 2,5 cents di dollaro + 40 per cento *ad valorem* per ogni pipa, in occasione delle trattative tariffarie di Torquay. Si aggiunge che, anche nei confronti del Canada, mercato interessato all'importazione delle pipe, è stata richiesta una riduzione daziaria, in occasione della predetta conferenza;

b) *Germania occidentale*. — Con l'Accordo commerciale firmato l'8 novembre corrente, si è ottenuta la fissazione di un contingente di pipe di radica all'esportazione dall'Italia del valore di dollari 50.000 (in confronto con un contingente del valore di dollari 40.000 stabilito dal precedente accordo);

c) *Gran Bretagna*. — Tale paese ha liberato l'importazione delle pipe e degli accessori per pipe. Da parte inglese viene peraltro applicato un dazio modesto del 20 per cento *ad valorem* all'importazione delle pipe;

d) *Francia*. — Con tale Paese — che è produttore di pipe — sono stati concordati, in base all'accordo commerciale del mese di marzo 1950, scambi complementari di pipe ed articoli per fumatori, fino al valore di frs. fr. 10 milioni;

e) *Danimarca*. — In base all'accordo commerciale del 4 ottobre 1950, è stato concesso — da parte danese — un contingente di pipe all'importazione dall'Italia del valore di cor. dan. 50 mila.

Infine, da parte dei Paesi Bassi è stato stabilito un contingente all'importazione di pipe di radica del valore di fior. 10 mila, e da parte di vari altri Paesi come il Belgio, l'Austria e la Svezia è stata liberata l'importazione di pipe di qualsiasi tipo dall'Italia.

Si aggiunge inoltre che da parte della Svizzera non sono stabilite restrizioni quantitative all'importazione delle pipe, ed il dazio applicato è della misura di fr. 1 svizzero per kg. lordo

di pipe di legno, che appare piuttosto conveniente ai fini delle nostre esportazioni verso quel Paese.

*Il Ministro*  
LOMBARDO.

GERINI. — *Al Ministro dell'interno*. — Per conoscere se non creda rassicurare prontamente la pubblica opinione a proposito delle informazioni dell'«Aube» circa presunte introduzioni clandestine di armi in Puglia. E se, di fronte al ripetersi di episodi e di sintomi, taluni gravissimi, relativi all'accaparramento clandestino di armi, non creda necessaria a tranquillizzare il giustificato allarme, la precisazione delle concrete provvidenze prese o da prendere (1441).

RISPOSTA. — Dalle precise ed attente investigazioni disposte sono risultate prive di qualsiasi fondamento le notizie relative a un presunto traffico clandestino di armi al largo delle coste pugliesi, escludendo che sbarchi e trasporti di armi possano essere avvenuti in quelle provincie in elusione ai controlli degli organi di Polizia addetti alla vigilanza.

Comunque, sono state impartite precise istruzioni perchè siano intensificati i servizi già da tempo predisposti.

*Il Ministro*  
SCELBA.

JACINI. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e del tesoro*. — Premesso che a norma degli articoli 3 e 4 della legge 10 agosto 1950, n. 715, sulla costituzione di un «Fondo per l'incremento edilizio» gli Istituti di Credito fondiario ed edilizio sono autorizzati ad accordare — in deroga alle vigenti disposizioni legislative ed alle norme dei loro statuti — mutui, il cui importo può raggiungere il 75 per cento del costo dell'area e della costruzione;

che, sebbene gli oneri del mutuo contenuti nel 4 per cento oltre l'ammortamento consentano un maggiore margine di garanzia, gli Istituti finanziari non possono tuttavia raggiungere l'esposizione del 75 per cento, in quanto non ritengono di prescindere dai dovuti

criteri di cautela, trattandosi di operazioni da effettuarsi a loro esclusivo rischio;

che, pertanto, la legge 10 agosto 1950, n. 715, minaccia di non trovare soddisfacente esecuzione pratica, non potendo evidentemente la Cassa depositi e prestiti sostituirsi da sola ai vari Istituti di credito fondiario (articolo 14 della legge).

Interrogo gli onorevoli Ministri dei lavori pubblici e del tesoro per conoscere se non ritengano sia il caso di prendere in considerazione la situazione dei nominati Istituti di credito fondiario ed edilizio, sollevandoli dal maggior rischio cui andrebbero incontro col loro intervento a norma della legge in esame; sia facendo assumere direttamente dallo Stato tale onere, sia provvedendo alla formazione di un fondo di garanzia da costituirsi anche con la destinazione degli interessi sulle somme mutate che, a norma dell'articolo 17, debbono essere devoluti all'incremento del fondo per la concessione di nuovi mutui (1936).

RISPOSTA. — Non si ritiene necessario adottare i provvedimenti indicati nella interrogazione, giacchè le disposizioni contenute nella legge 10 agosto 1950, n. 715, sono state riconosciute sufficienti a garantire il raggiungimento dei fini che la legge stessa si propone e, d'altra parte, le trattative svolte con gli Istituti interessati per definire le modalità di funzionamento del « Fondo », si sono concluse in senso favorevole senza necessità di modifiche alla impostazione prevista.

Si assicura, quindi l'onorevole interrogante che il « Fondo » comincerà subito a funzionare.

*Il Sottosegretario di Stato*

CAMANGI.

JANNUZZI. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere se non ritenga che agli effetti dei concorsi a pubblici impieghi sia da riconoscere la qualifica di combattenti a coloro che non volontariamente parteciparono alla guerra di Spagna nei reparti dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e specialmente a coloro che hanno in combattimento riportato invalidità di guerra. In caso positivo

quali iniziative intenda prendere perchè a tale riconoscimento si addivenga (1380).

RISPOSTA. — Circa i benefici già concessi per la partecipazione alla guerra di Spagna, si premette anzitutto che dopo la liberazione sono stati emanati i seguenti provvedimenti:

decreto-legge luogotenenziale 3 agosto 1944, n. 165, concernente la revoca dei benefici in materia di pensioni e di altre provvidenze accordate agli appartenenti alla disciolta milizia volontaria sicurezza nazionale e sue specialità e ai cittadini aventi benemerienze fasciste;

decreto-legge presidenziale 25 giugno 1946, n. 13, che abroga il regio decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2179, per la parte concernente i benefici in materia di assunzioni e di carriere nelle pubbliche amministrazioni.

Peraltro, con successivo provvedimento (decreto legislativo, 19 marzo 1948, n. 249, modificato dalla legge 26 gennaio 1949, n. 20), il suddetto decreto-legge luogotenenziale 3 agosto 1944, n. 165, è stato in parte revocato. Sono state infatti ripristinate le pensioni concesse ai familiari di caduti in Spagna e le pensioni concesse ai combattenti di Spagna, quando non risulti, indipendentemente dalle annotazioni inserite nei fogli matricolari, la loro volontaria partecipazione a detta guerra.

A tal ultimo riguardo deve inoltre far presente che la norma ha dato luogo, nella sua applicazione, a non lievi difficoltà, in quanto è ben difficile stabilire con criteri obiettivi la volontarietà o meno della partecipazione degli interessati alla guerra di che trattasi dal momento che, com'è noto, detti combattenti sono stati considerati tutti volontari.

Da quanto esposto risulta che, ove si volessero ripristinare i benefici in parola a favore di coloro che non volontariamente parteciparono alla guerra di Spagna, come vorrebbe l'onorevole interrogante, occorrerebbe provvedere per legge e che un siffatto provvedimento riprodurrebbe gli stessi inconvenienti sopra indicati circa la difficoltà di stabilire con criteri obiettivi la non volontarietà della partecipazione degli interessati alla ripetuta guerra di Spagna.

Comunque, a prescindere da quanto sopra, nel merito, il Ministero della difesa non ravvisa

L'opportunità di promuovere l'emanazione di un provvedimento (la cui iniziativa spetterebbe peraltro alla Presidenza del Consiglio dei Ministri) che, analogamente a quanto operato con il decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 249, sopra citato in materia di pensione, riconosca nuovamente ai combattenti ed ai familiari dei Caduti della guerra di Spagna i benefici in materia di assunzione e di carriera nelle pubbliche amministrazioni, abrogando così le disposizioni del decreto legislativo 25 giugno 1946, n. 13.

Nè sembra infatti possa invocarsi il precedente del decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 249, in quanto tale provvedimento è stato emanato nella principale considerazione che, avendo la pensione di guerra in sostanza lo scopo di indennizzare chi a causa della guerra ebbe menomata la propria capacità lavorativa e produttiva, anche ora non potrebbe discostarsi una così dolorosa realtà quale la cennata menomazione subita dai detti combattenti.

Viceversa, i benefici in materia di assunzione e di carriera nei pubblici impieghi più che altro costituiscono un premio per un'attività svolta e pertanto il ripristino di essi, nella specie, risulterebbe assai meno giustificato.

*Il Ministro*  
PACCIARDI.

LANZARA. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere quali provvedimenti il Governo intende adottare per evitare il ripetersi dei gravi danni che si verificano nel comune di Nocera Inferiore ogni qualvolta cadono abbondanti piogge, incanalate in un alveo, il quale attraversa la città e costituisce un pericolo per la incolumità dei cittadini. A seguito dell'alluvione dell'ottobre 1949 il sottoscritto presentò una interrogazione sui gravi danni causati dalla stessa nei comuni di Nocera Inferiore e di Nocera Superiore, chiedendo precisamente una sistemazione radicale di quell'alveo pericoloso, ingombro dal lapillo, con argini rotti, e invocando dal Governo la esecuzione di opere necessarie, onde evitare la possibilità del ripetersi di funesti avvenimenti.

Il Ministro dei lavori pubblici dette le più ampie assicurazioni al riguardo. Furono emanate speciali provvidenze di legge e stanziati appositi fondi per la esecuzione delle opere necessarie.

Purtroppo, a meno di un anno di distanza, è bastata una pioggia torrenziale, caduta il 16 settembre 1950 per dimostrare che i lavori eseguiti sono risultati del tutto inadeguati. Le acque dell'alveo, superando gli argini ed i ponti, hanno di nuovo inondato dei terreni distruggendo il raccolto, proprio negli stessi terreni già colpiti nel 1949, provocando allagamenti in diversi punti della città e dstando un giustificato allarme nella popolazione meno abbiente, costretta a vivere in locali terranei.

Così si è dovuto constatare ancora una volta che il detto alveo è divenuto incapace a contenere le piovane in esso incanalate, dato che la sua profondità e le luci dei ponti sono di molto ridotte dall'abbondante quantità di arena e di lapillo. Ad aggravare il danno si è aggiunto ora un fatto inesplicabile, che, nella recente rifazione di un argine, questo è stato costruito di una altezza inferiore a quella che aveva precedentemente, onde si è verificato in quel punto lo straripamento dell'acqua.

Ma ai danni prodotti dall'alveo si aggiunge quello derivato dalle piovane provenienti dal Monte Albino, che sovrasta la città, per cui occorre provvedere anche qui ad un razionale incanalamento di quelle acque se si vuole evitare alla città un'altra causa di grave pericolo.

Si impone perciò la esecuzione di opere urgenti ed indispensabili, già previste dalle precedenti disposizioni legislative e in appositi stanziamenti, che diano la tranquillità e la sicurezza alla buona e laboriosa popolazione di quella importante città, già provata dagli eventi bellici, dalla eruzione vesuviana del 1944 e del nubifragio del 1949 (1355).

RISPOSTA. — Da informazioni assunte presso il Provveditorato alle opere pubbliche della Campania, è risultato quanto appresso:

Durante le violente piogge del 16 settembre 1950 le acque convogliate dal torrente Cavaiola tracimarono in due punti e precisamente:

a) in corrispondenza di un muro spondale destro nei pressi della località Camerelle;

b) in corrispondenza di un tratto di muro spondale presso l'abitato di Nocera Inferiore, andato distrutto a causa dell'alluvione dell'ottobre dello scorso anno e ricostruito, da parte del Genio civile, più basso di circa un metro di quelli vicini, e ciò per la deficienza di fondi all'uopo assegnati.

Per ovviare agli inconvenienti suesposti, l'Ufficio del Genio civile di Salerno, sta provvedendo al sopralzamento dei muri, ed i lavori sono stati già affidati ad Impresa che ha il cantiere nella zona.

È stato fatto presente che la causa principale dei violenti apporti di materiale sabbioso e di lapillo, in conseguenza dei quali il pelo dell'acqua raggiunge livelli superiori alle sommità dei muri di sponda, è da ricercarsi nel dissesto delle pendici montane provocato dal disboscamento delle pendici stesse che provocano apporto di materiale solido verso valle, in maniera che l'alveo del torrente Cavaiola è sempre ingombrato dai materiali stessi.

Un espurgo sistematico del Cavaiola e dei suoi affluenti sarebbe costosissimo e potrebbe anche non dare alcun risultato pratico qualora le piogge fossero continue ed abbondanti. È necessario perciò provvedere alla sistemazione montana delle pendici e dell'alveo dei Valloni che affluiscono nel Cavaiola, ma per ciò fare, occorre che sia provveduto alla loro classificazione.

Sono state date disposizioni all'Ufficio del Genio civile di Salerno affinché inizi subito l'istruttoria per detta classifica, dopo di che si potranno richiedere gli opportuni stanziamenti di fondi per gli interventi necessari ad eliminare le cause che determinano le attuali inondazioni. Ai danni verificatisi negli argini, il Ministero dei lavori pubblici potrà provvedere nel corrente esercizio finanziario 1950-51, non appena sarà stata autorizzata la copertura dell'onere di cui alla legge 6 marzo 1950, n. 171 per tale esercizio.

Per quanto riguarda la sistemazione montana delle pendici e dell'alveo dei valloni che affluiscono nel Cavaiola, si assicura che il Ministero dell'agricoltura e delle foreste adotterà

i possibili necessari provvedimenti non appena sarà espletata l'istruttoria di cui sopra.

Il Ministro  
SEGNÌ.

LANZETTA. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per avere assicurazioni precise circa l'elettrificazione della linea Bari-Foggia-Ancona, nonostante l'annunciata riduzione del programma di ammodernamento della rete ferroviaria statale (1392).

RISPOSTA. — La elettrificazione della linea Ancona-Foggia-Bari è sempre tenuta presente da questo Ministero. Essa rimane, peraltro, subordinata alla concessione del necessario finanziamento ed alla elaborazione di un programma di lavori che dovrà necessariamente tener conto dell'entità dei finanziamenti stessi.

Il Sottosegretario di Stato  
BATTISTA.

LUISETTI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se risponde a direttive del Ministero l'atteggiamento del prefetto di Vercelli verso le Amministrazioni comunali della provincia, chiaramente inteso a inceppare il loro regolare funzionamento. Per una errata applicazione della tassa sui cani (decreto-legge 29 marzo 1947, n. 177) nella quale la buona fede degli amministratori comunali è evidente, si dichiarano responsabili solidamente gli stessi, condannandoli al rimborso dei presunti mancati introiti e invitando nel contempo il Consiglio comunale a promuovere la decadenza delle persone ritenute responsabili, a norma dell'articolo 14 del decreto-legge legislativo 7 gennaio 1946, n. 1, paragrafo 8. (L'invito assume in qualche caso sapore umoristico perchè la responsabilità in oggetto investe tutti i Consiglieri comunali che sono così chiamati dal Prefetto ad autodecapitarsi).

Salvo le decisioni che saranno adottate dal supremo organo cui verranno inoltrati i ricorsi di tutti i Consiglieri comunali interessati, ritengo opportuno chiedere al Ministro dell'interno:

1° se sia nella consuetudine investire di funzioni ispettive segretari comunali, senza prima accertarsi che la situazione dei Comuni retti dai medesimi non presenti, ad esempio le stesse irregolarità rilevate nei Comuni ispezionati;

2° se può considerarsi, in linea di fatto, danno grave per il Comune la mancata o la parziale riscossione della tassa sui cani, quando il bilancio comunale non ha mai dovuto essere integrato dallo Stato e non presenta negli esercizi degli anni cui si riferisce il provvedimento prefettizio, alcun disavanzo e quando la sovrimposta non eccede il secondo limite;

3° se questi metodi autoritari del prefetto di Vercelli — il quale sa benissimo che in ultima analisi è possibile il ricupero dal contribuente delle due indennità arretrate e di quella in corso (articolo 290 testo unico finanza locale) — non rievochi sistemi di fascistica memoria che affidavano al rappresentante del Governo delle provincie poteri dispotici intonati al clima di prepotenza e di spregio d'ogni libera iniziativa, mentre nello spirito della Costituzione repubblicana il Prefetto dovrebbe essere il consigliere saggio e comprensivo delle esigenze delle amministrazioni comunali, sostenendo nelle difficoltà che incontrano quanti danno disinteressatamente opera al loro funzionamento.

Il sottoscritto confida nel senso di giustizia dell'onorevole Ministro per restituire alla provincia di Vercelli la tranquillità nella feconda azione amministrativa pubblica, con opportuno richiamo al suo rappresentante (1433).

**RISPOSTA.** — L'azione del prefetto di Vercelli nei riguardi delle amministrazioni comunali della provincia è ispirata a criteri di legalità e di obbiettività.

Infatti, poichè, da ispezioni effettuate presso i suddetti Enti, era emerso, fra l'altro, che sei di essi avevano irregolarmente applicato l'imposta sui cani, la quale, come è noto, è obbligatoria in tutti i Comuni (articolo 130 del testo unico della finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175) e deve essere fissata secondo apposita tariffa (articolo 11 del decreto legislativo 29 marzo 1947, n. 177), il Prefetto ha dovuto, in rela-

zione al preciso disposto di cui all'articolo 254 del testo unico 1934 della legge comunale e provinciale, contestare quanto accertato agli amministratori dei Comuni interessati.

Il fatto che il bilancio dei Comuni predetti non sia deficitario non esime dall'applicare la imposta predetta che deve essere esatta obbligatoriamente e secondo una tariffa fissa.

Si aggiunge, peraltro, che il Prefetto ha dato agli amministratori interessati la possibilità di rientrare nell'ambito della legalità, diramando, in data 5 corrente, ai Sindaci apposita circolare, con invito a regolarizzare l'applicazione delle imposte e tasse comunali in genere e della tassa sui cani in particolare e di recuperare le somme dovute dai contribuenti per il corrente anno e per i due precedenti.

Per quanto concerne l'incarico ispettivo conferito a taluni segretari comunali, premesso che non esiste alcuna consuetudine in tale senso presso le Prefetture, si precisa che il prefetto di Vercelli si è valso della collaborazione dei predetti funzionari in quanto, dovendo rendersi conto, al suo arrivo in quella provincia e nel più breve termine possibile, dell'andamento delle amministrazioni dei 167 Comuni che ne fanno parte, ha retamente ritenuto di non poter conseguire tale scopo mediante l'opera del solo Vice Prefetto ispettore.

Si aggiunge che i Comuni in cui prestano servizio i citati segretari sono stati già ispezionati dal Vice Prefetto ispettore e che in essi sono emerse le irregolarità rilevate nei Comuni ispezionati dai segretari stessi.

*Il Ministro*  
SCELBA.

**NACUCCHI.** — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere se, in accoglimento della proposta fatta all'amministrazione ferroviaria dal Sindacato italiano lavoratori appalti ferroviari, e resa nota ai parlamentari con circolare a firma Ciardullo-Predieri-Bogino, non ritenga opportuno e conveniente di affidare con sollecitudine e senza appalto i lavori e i servizi, attualmente destinati agli appalti a imprese private, direttamente alla Cooperativa dei

1948-50 - DXLVI SEDUTA

DISCUSSIONI

5 DICEMBRE 1950

lavoratori della S.I.L.A.F., riuniti in Consorzio nazionale cooperativistico, alle condizioni esposte dagli interessati e che risultano molto favorevoli per l'amministrazione ferroviaria.

E ciò indipendentemente dall'altra loro richiesta di eventuale sistemazione di tutti gli attuali lavoratori di cui sopra in un ruolo transitorio alle dirette dipendenze dell'amministrazione.

Anche in merito a tale richiesta, che raccomando vivamente, chiedo di conoscere il pensiero dell'onorevole Ministro (1429).

RISPOSTA. — Non si ritiene di prescindere dall'espletamento di apposite gare per l'appalto di servizi interessanti l'amministrazione ferroviaria, gare alle quali non si trascura di invitare le cooperative idonee regolarmente costituite.

Tale sistema invero, oltre ad essere il più aderente alle norme di legge sull'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato, consente di conciliare l'interesse di detta amministrazione con quello delle cooperative che, fruendo di ragguardevoli agevolazioni fiscali, concorrono in condizione di particolare favore e non di rado si rendono aggiudicatarie dei servizi in parola.

La continuità di occupazione ai lavoratori adibiti ai servizi anzidetti è assicurata poi da opportuna disposizione in forza della quale si fa obbligo alle imprese aggiudicatarie di assumere almeno l'80 per cento della mano d'opera occorrente per l'espletamento dell'appalto fra i lavoratori già utilizzati dal precedente concessionario.

Circa la richiesta di sistemazione a ruolo di tutti i lavoratori attualmente adibiti ai servizi in esame, non si ritiene si potervi addivenire, non tanto e non solo per il noto divieto di nuove assunzioni se non attraverso regolari concorsi (decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262) quanto per le particolari caratteristiche dei servizi in parola (discontinuità, variazioni di consistenza, ecc.) che consigliano di non abbandonare, per ovvie ragioni economiche, il sistema dell'appalto.

*Il Sottosegretario di Stato*

BATTISTA.

PASQUINI. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere se in considerazione delle attività sindacali non sempre limitate al campo delle normali rivendicazioni della classe operaia, ma tendenti al sabotaggio della produzione ed alla disorganizzazione dell'attività delle fabbriche belliche statali, specialmente laddove si procede alla produzione degli esplosivi ed alle loro varie manipolazioni, non convenga adottare la militarizzazione del personale, sia impiegatizio che operaio, allo scopo di disporre di diretto controllo dell'attività dei singoli onde prevenire e preservare vite umane e complessi produttivi (1427).

RISPOSTA. — Il regio decreto-legge 30 marzo 1943, n. 123, concernente la disciplina della militarizzazione non risulta compreso nella tabella allegata alla legge 5 maggio 1949, n. 178, che ha convertito in legge, con approvazione complessiva, i decreti-legge che a causa degli avvenimenti successivi al 25 luglio 1943, non siano stati convertiti in legge o presentati per la conversione.

Pertanto il citato decreto-legge n. 123 ha cessato di aver efficacia dal giorno della entrata in vigore di detta legge.

Ciò stante questo Ministero non ha, al momento attuale, possibilità di procedere alla militarizzazione del personale.

La questione della disciplina della militarizzazione è ora allo studio di questo e degli altri Ministeri interessati.

*Il Ministro*

PACCIARDI.

PERSICO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Perchè voglia disporre la sollecita esecuzione dei lavori necessari al completamento delle opere di difesa dell'abitato di Aversa, per eliminare il pericolo alluvionale già verificatosi nel 1938 e nel 1949 (1371).

RISPOSTA. — Con regio decreto-legge 15 novembre 1938, n. 2174, fu autorizzata la esecuzione dei lavori di difesa dell'abitato di Aversa in dipendenza delle alluvioni del 1938. I lavori del 1° lotto a suo tempo iniziati, furono sospesi a causa degli eventi bellici e per il loro comple-



1948-50 - DXLVI SEDUTA

DISCUSSIONI

5 DICEMBRE 1950

tamento fu predisposto un nuovo progetto aggiornato in data 28 febbraio 1949 dell'importo di lire 22.430.000 che fu approvato con decreto ministeriale 17 marzo 1950, n. 1052.

Il decreto è stato ora registrato alla Corte dei conti e pertanto i lavori relativi potranno avere subito inizio.

*Il Sottosegretario di Stato*  
CAMANGI.

SANNA RANDACCIO. — *Al Ministro dell'interno e all'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica.* — Per sapere se siano a conoscenza:

1° della difforme interpretazione che i vari Prefetti della Repubblica danno, nell'approvazione della graduatoria per i concorsi a sanitari condotti, in tema di applicabilità o meno della legge 21 agosto 1921, n. 1312 (riformata dalla legge 3 giugno 1950, n. 375) relativa all'assunzione obbligatoria nella pubblica amministrazione degli invalidi di guerra e della perequazione che detta difformità di interpretazione comporta nelle diverse provincie;

2° se non ritengano sia urgente impartire direttive uniche ai Prefetti per l'esclusiva e uniforme applicazione del testo unico della legge sanitaria 1934, lasciando libertà agli interessati di adire, ove credano, il parere del Consiglio di Stato (1419).

RISPOSTA. — Si risponde all'uopo quanto segue anche per conto del Ministero dell'interno:

Questo Alto Commissariato, ripetutamente interpellato circa l'applicabilità nei concorsi per sanitari condotti, della legge 21 agosto 1921, n. 1312, concernente l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra, ha ritenuto opportuno sentire in merito il parere del Consiglio di Stato.

Questo Ufficio assicura comunque l'onorevole interrogante che, non appena pervenuto il parere di detto Consesso, saranno impartite ai Prefetti le istruzioni necessarie ad ottenere in tutte le provincie una eguale applicazione delle disposizioni di legge in parola.

*L'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica*  
COTELLESA.

SPALLINO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se non ritenga opportuno che nelle direttive impartite recentemente per la educazione fisico-sportiva dei giovani nelle scuole, siano altresì comprese, obbligatoriamente o facoltativamente, lezioni di scherma; sport italianissimo, ma negletto, e che altre nazioni (Francia) stanno potenziando in sommo grado, perchè esso affina nei giovani le qualità intellettive, ne rafforza il coraggio e ne forma il carattere (1425).

RISPOSTA. — Le disposizioni recentemente emanate con la circolare n. 154555 del 19 ottobre 1950 relativamente all'educazione fisica e sportiva nella scuola, prevedono, come attività base, la pratica dell'atletica leggera che è la disciplina che schiude la via a tutte le altre forme di sport e che, fra l'altro, non comporta spese eccessive per la sua pratica attuazione.

Naturalmente, le direttive in tal senso ora emanate non escludono la possibilità, dopo una prima fase di pratica attuazione, di comprendere nei programmi di attività da svolgere quelle forme di sports, come la scherma, che particolarmente si addicono ai giovani della scuola perchè formative delle qualità intellettive, del coraggio e del carattere.

*Il Ministro*  
GONELLA.

TIGNINO. — *All'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica.* — 1° Per conoscere le ragioni per le quali, malgrado l'uso del D.D.T. in Sicilia, le mosche continuano a deliziare le città e le popolazioni siciliane, con grave pregiudizio per l'igiene e la sanità pubblica.

2° Per conoscere se il D.D.T. pur diminuendo l'endemia malarica sia riuscito a debellare veramente la causa della malaria.

3° Per quali motivi e con quali criteri sia stato licenziato in provincia di Caltanissetta gran parte del personale addetto alla unità antimalarica e se non ritenga giusto ed opportuno che esso venga riassunto o assegnato ad altri servizi, specialmente in vista dell'apertura di ospedali circoscrizionali. Trat-

tasi infatti di padri di famiglia, di età inoltrata, provetti nella loro arte, i quali d'un tratto si son trovati nella miseria.

4° Se non creda di ordinare che venga sospeso il preannunciato licenziamento del personale di unità antimalariche nelle altre province della Sicilia e a Ragusa in particolare (1360).

RISPOSTA. — In Sicilia, come del resto in molte altre località ove da più anni si è proceduto alla lotta antimalarica con il D.D.T., si è avuta la sopravvivenza di alcune varietà di mosche resistenti a detto insetticida. Lo stesso risultato si è verificato in seguito all'uso di Ockaklor, che ha pure determinato sopravvivenze di una varietà di mosche resistenti a questo insetticida, che, d'altra parte, è il più efficace di tutti quelli attualmente disponibili.

Per quanto riguarda in particolare la malaria, si fa presente all'onorevole interrogante che il D.D.T. non distrugge l'agente della malattia, cioè il plasmodio malarigeno, bensì il vettore alato di quest'ultimo, cioè l'anofele.

Circa poi il licenziamento del personale addetto alle unità antimalariche in provincia di Caltanissetta e la chiusura delle unità stesse, essi sono in dipendenza della diminuita entità dell'endemia malarica, determinatasi in quelle zone per effetto della lotta eseguita col D.D.T., che ha reso praticamente superflua l'opera di detto personale.

Essendo, pertanto, divenute insostenibile l'onere per mantenere il personale in parola, questo Alto Commissariato ha già da tempo interessato i competenti organi regionali, da cui esso dipende, perchè provvedano ad utilizzarlo in altri campi di assistenza sanitaria

generica, dove potrà trovare, allo stato attuale delle cose, più proficuo e giustificato impiego.

*L'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica*  
COTELLESA.

TIGNINO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — con riferimento alla richiesta espressa dall'Associazione « Pro-Gela » — che cosa intenda fare per la istituzione a Gela (Caltanissetta) di un Istituto magistrale, le cui prime due classi potrebbero subito funzionare come sezione staccata del magistrale governativo di Caltanissetta, e di una scuola tecnica a tipo commerciale, da più anni chiesta dalla direzione di quella scuola di avviamento professionale (1389).

RISPOSTA. — Si informa l'onorevole interrogante che nessuna domanda è pervenuta al Ministero per la creazione di un Istituto magistrale autonomo e di una Sezione staccata di Istituto magistrale nel comune di Gela.

Per quanto riguarda la istituzione, nello stesso Comune, di una scuola tecnica, si fa presente che, per difficoltà di ordine finanziario, pochissime sono state quest'anno le istituzioni di nuove scuole; tra esse non è stata compresa quella di una scuola tecnica commerciale in Gela poichè in considerazione dei nuovi orientamenti degli studi per la riforma della scuola, non si è ritenuto opportuno dar corso a domande di istituzione di nuove scuole tecniche.

*Il Ministro*  
GONELLA.

Dott. CARLO DE ALBERTI  
Direttore generale dell'Ufficio Resoconti